

RESOCONTO STENOGRAFICO

314.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GIUGNO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	34397	BONSIGNORE VITO (DC), <i>Relatore</i>	34429, 34431
Disegno di legge: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	34454	BOTTA GIUSEPPE (DC)	34443
Disegno di legge di conversione (Di- scussione e approvazione):		MANGIAPANE GIUSEPPE (PCI)	34438
S. 1745. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante inter- venti urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Cala- bria (4007).		SAPIO FRANCESCO (PCI)	34434
PRESIDENTE	34428, 34430, 34431, 34434, 34438, 34443	TOGNOLI CARLO, <i>Ministro per i problemi delle aree urbane</i>	34430, 34431, 34438, 34443
BATTAGLIA PIETRO (DC)	34434	VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN)	34430, 34434
		Disegno di legge di conversione (Di- scussione e approvazione):	
		S. 1732. — Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

PAG.	PAG.
dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3965).	
PRESIDENTE 34443, 34444	
DE LUCA STEFANO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 34444	
ORCIARI GIUSEPPE (PSI), <i>Relatore</i> . . . 34443	
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	
S. 1733. — Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali e circondariali e sugli uffici elettorali di sezione (4001).	
PRESIDENTE 34445, 34446	
CIAFFI ADRIANO (DC), <i>Relatore</i> 34445	
SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 34445	
Disegno di legge di conversione (Rinvio della discussione):	
S. 1744 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti (4030).	
PRESIDENTE 34447, 34448	
ALBORGHETTI GUIDO (PCI) 34448	
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) . 34447, 34448	
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «lotteria di Venezia». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la «lotteria Mondiali '90» (3940).	
PRESIDENTE 34448, 34449, 34450	
BELLOCCHIO ANTONIO (PCI) 34450	
	RAVASIO RENATO (DC), <i>Relatore</i> 34448, 34450
	SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 34449, 34450
	Disegno di legge di conversione (Rinvio della discussione):
	S. 1760. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali (4002).
	PRESIDENTE 34451, 34452
	FRACCHIA BRUNO (PCI) 34451, 34452
	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . 34451
	ROGNONI VIRGINIO, <i>Presidente della Commissione giustizia</i> 34451
	Proposte di legge:
	(Adesione di deputati) 34454
	(Annunzio) 34454
	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 34454
	Interrogazioni e interpellanza:
	(Annunzio) 34455
	Risoluzione:
	(Annunzio) 34455
	Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile.
	(Sostituzione di un deputato componente) 34455
	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Esame):
	Contro il deputato Remo Gaspari, nella sua qualità di ministro per il coordinamento della protezione civile <i>pro tempore</i> , il senatore Giovanni Azzaretti e i signori Bruno Tabacci, Giuseppe Ravazzoli e Amedeo Lina, per il reato di cui agli articoli 61, n. 7, 110, 112, n.1, e 314

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

PAG.	PAG.
del codice penale (peculato pluriaggravato).	
PRESIDENTE . . . 34397, 34399, 34403, 34406, 34411, 34417, 34420, 34423, 34424, 34426	Proposta di inchiesta parlamentare: (Assegnazione a Commissione in sede referente) 34454
BARGONE ANTONIO (PCI) 34406	
BINETTI VINCENZO (DC) 34411	Sul collocamento in quiescenza del segretario generale, avvocato Gian Franco Ciaurro, e sulle nomine del dottor Donato Marra a segretario generale e del professor Silvio Traversa a segretario generale aggiunto.
CALDERISI GIUSEPPE (FE) 34417	PRESIDENTE 34425
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) 34403	
LANZINGER GIANNI (Verde) 34421	Votazione segreta 34426
MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI), <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . 34397, 34423	Votazione finale di disegni di legge . 34443, 34445, 34447, 34450
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 34499	
Inversione dell'ordine del giorno:	Ordine del giorno della prossima seduta 34452
PRESIDENTE 34427	
CAPRIA NICOLA (PSI) 34428	
DE CAROLIS STELIO (PRI) 34427	
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 34428	
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 34428	
ZANIBONI ANTONINO (DC) 34427	
Per lo svolgimento di interrogazioni:	
PRESIDENTE 34452	
TASSI CARLO (MSI-DN) 34452	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

La seduta comincia alle 10.

PATRIZIA ARNABOLDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 giugno 1989.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Gorgoni e Martino sono in missione per incarico del loro ufficio.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione: Contro il deputato Remo Gaspari, nella sua qualità di ministro per il coordinamento della protezione civile *pro tempore*, il senatore Giovanni Azzaretti e i signori Bruno Tabacci, Giuseppe Ravazzoli e Amedeo Lina, per il reato di cui agli articoli 61, n. 7, 110, 112, n. 1, e 314 del codice penale (peculato pluriaggravato) (doc. IV-bis, n. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'artico-

lo 96 della Costituzione contro il deputato Remo Gaspari, nella sua qualità di ministro per il coordinamento della protezione civile *pro tempore*, il senatore Giovanni Azzaretti e i signori Bruno Tabacci, Giuseppe Ravazzoli e Amedeo Lina, per il reato di cui agli articoli 61, n. 7, 110, 112, n. 1, e 314 del codice (peculato pluriaggravato).

La Giunta propone il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gaspari e la concessione dell'autorizzazione medesima nei confronti del senatore Azzaretti e dei signori Tabacci, Ravazzoli e Lina.

Dichiaro aperta la discussione.

Chiedo al relatore per la maggioranza, onorevole Mastrantuono, se intenda aggiungere ulteriori considerazioni a quelle formulate nella relazione scritta.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore per la maggioranza*. Sostanzialmente credo di non dover aggiungere nulla rispetto a quanto è contenuto nella relazione scritta. Desidero tuttavia svolgere alcune considerazioni particolari sulle varie posizioni, soprattutto quella dell'onorevole Gaspari, rispetto alla quale credo di poter confermare quanto è ampiamente espresso, sia in fatto sia in diritto, nella mia relazione, e cioè che non vi sono elementi che possano far escludere la sussistenza del premimente interesse pubblico.

Ritengo che, senza voler con ciò interrompere la continuità del fatto — così

come hanno sostenuto alcuni colleghi e lo stesso onorevole Mellini nella sua relazione di minoranza —, si debba indubbiamente valutare il comportamento dell'inquisito per attenerci strettamente al nostro compito di esaminare se lo stesso abbia agito per la tutela di un interesse «costituzionalmente rilevante» (come previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989) o «per la tutela di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo».

Partendo dalla ordinanza di revoca n. 1244 dell'11 novembre 1987, ritengo che essa possa configurarsi non come un provvedimento di revoca dei finanziamenti, bensì come un provvedimento di loro riduzione, in termini di cassa e non di competenza, tant'è che la motivazione fondamentale a sostegno della riduzione deriva dal fatto che non sarebbe prevista la copertura finanziaria.

In ciò ritengo di poter vedere la continuità di una azione e di un disegno tra l'ordinanza n. 1244 e l'atto finale adottato dal ministro (l'ordinanza n. 1413), che secondo alcuni sarebbe priva di motivazione. In proposito lo stesso ministro afferma di non averla letta e di non sapere se la motivazione gli sia sfuggita. Personalmente sono convinto che la motivazione si abbia *per relationem*, così come dicono gli avvocati. Se infatti l'ordinanza in oggetto richiama quelle precedenti (n. 942 e n. 960), nelle quali sono indicate le zone di intervento e le opere da realizzare, e contiene una riduzione in termini di cassa, ne consegue che l'ulteriore ed ultima ordinanza (contenente aumenti in termini di cassa) non necessita di particolari motivazioni, in quanto essa deve intendersi integralmente riportata e trascritta nell'ordinanza n. 1413, che sostanzialmente fa riferimento soltanto agli interventi relativi alla sistemazione idrogeologica dell'Oltrepò pavese, e non quindi alle chiese; e ciò indipendentemente dal fatto se le chiese potessero essere oggetto o meno di un intervento ai sensi della legge n. 120 del 1987. Tale intervento è senz'altro possibile ma nella misura in cui esista un rapporto di causalità tra il dissesto idrogeologico e l'ef-

fetto. A mio avviso, avrebbero dovuto essere espressamente previste le tipologie di intervento, anche se le ulteriori modalità di riparto e il controllo in ordine all'effettivo danno proveniente dalla calamità sono di competenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 120, degli organi regionali, così come ormai ritengo avvenga pacificamente in tutte le situazioni di calamità.

A fronte di tale posizione che, a mio avviso, trova conferma nella lettera inviata al pubblico ministero, al procuratore generale e allo stesso ministro Lattanzio e con la quale il ministro conferma che non ha mai inteso concedere finanziamenti alle chiese, abbiamo quella del senatore Giovanni Azzaretti, che a me sembra tutt'altro che ispirata alla tutela di un preminente interesse pubblico. Se esaminiamo gli atti di cui disponiamo, rileviamo una schizofrenia di comportamenti. Nell'ordine del giorno approvato dal Senato si fa riferimento esclusivamente ai problemi dell'Oltrepò pavese e nelle richieste ufficiali che si sono susseguite di tutto si parla fuorché di chiese. Il senatore Azzaretti il 5 maggio 1987 inviò una lettera a 102 parroci (ricordo che allora non si poneva neanche il problema della concretezza dei fondi) nella quale si faceva presente che i fondi stanziati stavano per arrivare, mentre il ministro Zamberletti aveva solo assunto l'impegno ad esaminare la questione. Dirò di più e cioè che, rispetto all'orientamento di aumentare lo stanziamento, successivamente fu emanata un'ordinanza che ridusse i fondi.

Se esaminiamo, anche rispetto alla posizione Tabacci, le dichiarazioni del vicepresidente Finetti e dello stesso assessore Bolognesi, ci rendiamo conto che le tesi adottate a loro difesa da Tabacci e Azzaretti contengono elementi in contrasto con la tutela preminente di un interesse pubblico. Finetti sostanzialmente, come conferma Gaspari a pagina 19 della sua deposizione, afferma che chiese un parere alla Corte dei conti, la quale rispose che quei fondi non potevano essere utilizzati a favore delle chiese.

Lo stesso assessore Bolognesi, citato tra

l'altro a pagina 5 della memoria presentata da Azzaretti, affermò che si dovette discutere se gli ulteriori due miliardi stanziati dovessero essere destinati alle chiese oppure avere altra destinazione, in particolare quella prevista dalle ordinanze nn. 942 e 960.

D'altra parte, lo stesso presidente della giunta Tabacci, il quale sostenne che le ordinanze non contenevano una specifica destinazione in ordine agli ulteriori importi, dà forza alla tesi che il relatore prospetta all'Assemblea. Se è vero che quel finanziamento conteneva implicitamente una destinazione per le chiese, allora tale destinazione sarebbe dovuta comparire esplicitamente nel provvedimento, altrimenti la giunta regionale, come logica conseguenza, si sarebbe dovuta preoccupare di verificare se la destinazione fosse quella indicata nelle ordinanze precedenti. Tali fondi avrebbero potuto integrare sia gli interventi pubblici già previsti, sia quelli privati.

Questi sono gli ulteriori elementi che ho ritenuto opportuno sottoporre all'esame dell'Assemblea e pertanto confermo in sostanza le posizioni espresse in sede di Giunta.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, onorevole Mellini, ha fatto sapere alla Presidenza che si rimette alla relazione scritta.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima volta che la Camera ha occasione di applicare la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di reati ministeriali; una legge che, come tutti ricordano, è la conseguenza di un referendum abrogativo che rispetto al regime precedente ha profondamente innovato in ordine ai reati ministeriali, nell'intendimento di restituirne la piena competenza alla cognizione del giudice ordinario.

Che questo sia lo spirito generale della legge è — devo dire — cosa pacifica, se è vero, come è vero, che lo stesso relatore

per la maggioranza, onorevole Mastrantuono, al quale rendo omaggio per la perpicuità della fatica che egli ha svolto nella diffusa e puntuale relazione scritta, dice con chiarezza: «In proposito occorre innanzitutto sottolineare che la valutazione da parte degli organi parlamentari, relativa alla esistenza dei citati presupposti, non può e non deve in alcun modo interferire con l'accertamento del fatto-reato, che è di competenza dell'autorità giudiziaria. La Camera, in altri termini — dice sempre Mastrantuono — non deve ergersi a giudice del fatto, né deve pronunciarsi sulla configurabilità del fatto stesso come reato, ma deve invece soltanto valutare, prescindendo da ogni altra considerazione, se l'inquisito abbia agito, come recita il citato articolo 9, comma 3, per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo».

Il relatore per la maggioranza ha quindi posto con estrema correttezza e con grande onestà intellettuale il problema che questa mattina ci occupa nei suoi esatti termini: noi non siamo giudici, non dobbiamo esercitare la funzione giurisdizionale, non dobbiamo entrare nel merito dei fatti, dobbiamo soltanto accertare se esista o non esista quella che in linea tecnica si chiama una condizione di procedibilità.

La condizione di procedibilità, prevista dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è una condizione normale, perché — come è noto — il comma 3 dell'articolo 9 recita: «L'Assemblea si riunisce entro 60 giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo».

In altri termini, il legislatore costituzionale ha voluto che la norma fosse la concessione e che il dissenso rispetto alla con-

cessione dell'autorizzazione a procedere fosse addirittura realizzato in positivo dall'Assemblea con una votazione qualificata a maggioranza assoluta. Ciò significa che dobbiamo apprestarci a svolgere il nostro compito entro binari pacifici, disegnati anche dal relatore di maggioranza, con riferimento ai principi generali che ci dicono quali siano i nostri compiti in materia di rimozione o meno della condizione di procedibilità.

La condizione di procedibilità c'è. Si tratta di dissentire sulla sua sussistenza in presenza di un accertamento relativo al perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Non parlerò a lungo, ma ritengo di dover mettere a fuoco un punto determinante ai fini del nostro esame e delle nostre conclusioni. Il relatore, nell'esaminare il fatto, ha fermato la sua attenzione sul comportamento del ministro Gaspari in relazione alla emanazione dell'ordinanza del 28 maggio 1988. Si tratta di un atto amministrativo, sul quale si basa un segmento dell'accusa formulata nel capo di imputazione.

L'ordinanza in oggetto non può tuttavia essere considerata separatamente, perché non abbiamo il potere di farlo. Non faccio questioni di responsabilità, non essendo questo un collegio giudicante né essendo noi dei giudici, ma avanzo una questione procedurale e di poteri della Camera, che sono poteri estrinseci, in quanto la legge costituzionale n. 1 del 1989 ha definito un procedimento secondo il quale la formulazione dell'accusa (non soltanto il compito di «filtro», ma l'estensione del capo di imputazione) spetta al collegio di magistrati. Ebbene, tale collegio ha fornito una configurazione del fatto che anche secondo il relatore di maggioranza non è in nostro potere mutare, tanto è vero che egli ha affermato che dobbiamo non pronunciarci sulla configurabilità del fatto-reato, ma limitarci a valutare la sussistenza della condizione di procedibilità.

In tale contesto dobbiamo quindi assumere il reato nella sua interezza, quale configurato da quel collegio di magistrati,

secondo la previsione della legge costituzionale. Non possiamo pertanto entrare nel merito del fatto, enuclearlo, disarticolare le condotte, procedendo ad un esame che si discosti dalla configurazione indicata dal collegio dei magistrati.

È la prima volta — ripeto — che la Camera si trova di fronte ad un caso di tal genere e che viene applicata la legge n. 1 del 1989: occorre compiere uno sforzo interpretativo che, come vedete, è comune, perché anch'io sto seguendo il binario tracciato dal relatore per la maggioranza, che è rigoroso e rispondente ai canoni di ermeneutica interpretativa che lo stesso ha fatto propri e che ritengo debbano essere seguiti.

Sono però del parere che tra la premessa giuridica formulata dal relatore per la maggioranza, relativamente al fatto che la Camera non ha il potere di compiere un esame sulla sussistenza del reato, e le sue conclusioni esistano una differenza ed una contraddizione che non possiamo colmare se non attraverso un voto qualificato (ma tale ipotesi configurerebbe una situazione di natura politica). Dal punto di vista giuridico, dobbiamo infatti affermare che la Camera, allo stato della normativa contenuta nella legge n. 1 del 1989 e nella successiva legge applicativa, non ha il potere di *mutatio libelli* — come si dice in gergo curiale — cioè il potere di mutare una imputazione.

La sussistenza dell'eventuale esimente o dell'eventuale condizione di procedibilità o improcedibilità deve quindi essere considerata sulla base della intera imputazione formulata dai magistrati, senza possibilità di stralciare tale condotta da altra condotta. Ritengo che tale conseguenza non sia superabile.

Quando si considera l'esimente sulla base di queste premesse, si pone anzitutto una considerazione di tipo legislativo di carattere generale concernente quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Abbiamo combattuto da questi banchi per fare in modo che tale esimente non venisse introdotta, nell'interesse degli stessi inquisiti. Parlo da modesto avvocato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

e mi muovo quindi da una posizione di grande rispetto nei confronti dell'inquisito in genere, indipendentemente dal fatto che si chiami Gaspari o in altro modo. Infatti, un avvocato che abbia rispetto per se stesso e per la sua funzione non può che nutrire profondo rispetto nei confronti dell'inquisito, a parte poi l'ispirazione cattolica e l'insegnamento che ho ricevuto da Carnelutti, il quale amava ripetere «*nolite iudicare*», richiamando il grandissimo insegnamento tratto dal Vangelo, che ci dovrebbe sempre accompagnare nella tensione ideale e spirituale e in questo come in altri momenti della nostra attività tecnica e professionale.

Prescindendo da questa considerazione, diciamo che un'esimente di quel genere è un paravento mal fatto, molto difficile da applicare, anzi di impossibile applicazione; un paravento dietro al quale in quel momento (potremmo consultare in proposito i verbali e rileggere le dichiarazioni di voto) si è voluta lanciare, a torto, una sorta di ciambella di salvataggio ai ministri inquisiti, come se questi non potessero difendersi tranquillamente nel pieno della loro coscienza o non potessero essere ricondotti nella generale disciplina delle autorizzazioni a procedere prevista dall'articolo 68 della Costituzione, che a mio giudizio è molto più vasta dei «cancelli» stretti fissati dal terzo comma dell'articolo 9 della già richiamata legge costituzionale. Questa è la realtà!

In queste condizioni, premesso il nostro dissenso, dobbiamo però applicare questa norma cattiva. Mi domando allora se possiamo farlo nel caso in esame, secondo le indicazioni fornite dalla relazione di maggioranza. A mio giudizio, purtroppo, la risposta è negativa, e lo è per una considerazione di carattere generale sulla natura del reato. Il reato di peculato, infatti, allo stato della legislazione, come è noto, si profila sempre in presenza di interessi generali. Il peculato per distrazione consiste nell'utilizzazione di fondi che per competenza sono destinati ad una certa finalità pubblica per altra finalità, sempre pubblica, ma di ordine inferiore.

Il relatore per la maggioranza ha par-

lato di manovra di cassa; ciò non cambia la sostanza perché in materia di atto di peculato siamo sul terreno della generalizzata esistenza di un pubblico interesse che purtroppo non soccorre. Il reato di peculato è uno di quei casi in cui una norma becerà, quella del terzo comma dell'articolo 9, che è stata introdotta col nostro dissenso, manifesta la sua oggettiva inapplicabilità. Se un ministro fosse imputato di omicidio per aver ucciso una persona che stava per assassinare il Presidente del Consiglio, a parte lo stato di necessità previsto dall'articolo 54 del codice penale, si ravviserebbe la finalità di pubblico interesse; ovviamente faccio un esempio paradossale. Ma il peculato è uno di quei reati cui il legislatore maldestro che ha inserito il terzo comma dell'articolo 9 avrebbe dovuto pensare. Questa è una prima considerazione di carattere generale: nei casi di peculato la finalità preminente di pubblico interesse c'è sempre.

La norma becerà del terzo comma dell'articolo 9 è quindi oggettivamente inapplicabile al reato in esame. Questa è una prima difficoltà, ma non mi limito a questo che è un dato di fatto, perché c'è poco da fare: il reato di peculato, allo stato della legislazione, è questo; poi potrà anche cambiare, ma si tratta di un problema *de iure condendo*; sotto il profilo del *de iure condito* il reato di peculato è quello che tutti quanti conosciamo.

Per quanto concerne la configurazione dell'accusa (questo è il punto più importante) il relatore di maggioranza, con molto garbo e attingendo ad un sostanziale contributo dottrinario, ha fatto una distinzione che sembra accettabile. Nella disputa tra esimente, condizione di punibilità o procedibilità, ha sostenuto che si deve ricercare un «parametro».

Apprezzo lo sforzo intellettuale compiuto dal relatore per la maggioranza; tuttavia non si può parlare di «parametri», perché si tratta di una nozione ignota al sistema giuridico. Sappiamo tutti che le fenomenologie giuridiche seguono determinate classificazioni che hanno proprie origini e finalità. La nozione di «parametro» rimane nel vago: il criterio sul quale

dobbiamo basarci per decidere se esista o meno la condizione di procedibilità (per noi si tratta di ciò) è invece quello della valutazione dell'imputazione nel suo complesso, che mi sembra sfugga al relatore per la maggioranza.

L'onorevole Mastrantuono ha preso in considerazione la condotta del ministro (e non le intenzioni, che sono cosa diversa), ne ha esaminato un segmento a sé stante ed ha affermato che il ministro ha posto in essere un comportamento che è oggettivamente diretto al perseguimento di finalità di pubblico interesse. A questa tesi del relatore per la maggioranza noi opponiamo la considerazione che il collegio dei magistrati, un soggetto processuale che non abbiamo voluto noi ma che è previsto dalla legge n. 1 del 1989, ha formulato l'imputazione in un modo tale per cui la condotta del ministro risulta essere strettamente collegata con altri comportamenti, rispetto ai quali essa costituisce un punto di arrivo e di partenza al tempo stesso.

Queste altre condotte sono state forse concorrenti, conniventi o susseguenti: io non lo so e tuttavia esse, nella visione propria di chi ha formulato il capo di imputazione, sono integrate fra loro e noi non abbiamo il potere di scinderle. A prescindere dagli apprezzamenti e dalle considerazioni che possono essere espressi, visto che non siamo in sede di giudizio ma di valutazione sull'esistenza della condizioni di procedibilità, i vari personaggi che hanno agito in questa vicenda prima, durante e dopo l'intervento del ministro, rappresentato dalla sua ordinanza del 28 maggio 1988, hanno fatto, per così dire, il «diavolo a quattro».

Costoro hanno creato i presupposti, le situazioni, gli argomenti, i documenti e le deliberazioni in base alle quali quel collegio giudicante è giunto al convincimento che si tratti di condotte funzionali l'una all'altra, il che ha reso necessario richiedere l'autorizzazione a procedere: questa è la realtà.

Di fronte ad un caso come questo, noi non abbiamo il potere di sceverare da un simile coacervo di condotte concorrenti e dirette ad un unico fine il segmento di con-

dotta del ministro, individuato dalla sua ordinanza relativa ai 2 miliardi e 296 milioni, le destinazioni dei quali sono state determinate da atti dell'USOP e della regione Lombardia. Si tratta di enti diversi dal ministro, che agiscono successivamente, l'attività dei quali ha tuttavia pesato sulla sua decisione, se è vero come è vero che quest'ultima è stata sollecitata per le vie brevi (e di ciò non ci occupiamo perché si tratta di accertamenti di merito); e che inoltre, da un punto di vista estrinseco e formale (che è quello che ci interessa in sede di delibazione della sussistenza o meno della condizione di procedibilità), tale attività costituisce il presupposto di quel procedimento sfociato nell'ordinanza del ministro.

Quest'ultima ha dato luogo a conseguenze ulteriori, culminate nella deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 1988 che corregge, modifica, purifica — per così dire — e cerca di far quadrare la destinazione a quei determinati impieghi dei 2 miliardi e 296 milioni.

A nostro giudizio, quindi, e allo stato delle cose, la Camera non può affermare, per superare la presunzione dell'articolo 9, che ricorrano le finalità di carattere pubblico come causa di non sussistenza delle condizioni di procedibilità. E ciò mi sembra non superabile.

Certamente potranno essere addotti argomenti in contrario: mi riferisco ad esempio all'abile affermazione del relatore di maggioranza, il quale indica lo scopo per il quale il ministro ha agito. Egli giustamente ritiene che la condizione di procedibilità sia strettamente connessa al comportamento e alle motivazioni dell'azione. Tale osservazione, che appare in contrasto con le mie affermazioni, è assistita, a mio giudizio, dalla considerazione generale sia del carattere peculiare del reato di peculato sia della non scindibilità delle condizioni.

Il ministro ha indubbiamente agito per finalità che saranno accertate dai magistrati e che non appaiono di carattere particolare o non particolare, in quanto non vi è prova di questo genere; indubbiamente, però, egli ha dato luogo ad un atto che, dal

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

punto di vista amministrativo, ha tutte le caratteristiche di un atto complesso. L'ordinanza del ministro, infatti, si configura come un atto complesso derivante da deliberare, approntamenti e quant'altro, il quale ha portato ad un rimpinguamento dello stanziamento per pressioni ufficiali, non ufficiali, officiose.

Il ministro ha agito in questo coacervo di situazioni, per cui non possiamo scindere la sua condotta e isolarla nell'unico e solo momento della firma dell'ordinanza.

Dico la verità quando affermo che sono arrivato non senza un approfondimento a conclusioni del genere. Infatti la materia non è di facile lettura e inoltre continuo a sostenere che la norma in questione è beccera, perché mal fatta e di difficile applicabilità.

Sta di fatto che, di fronte alle difficoltà che derivano dalla situazione oggettiva — è la prima volta che si applica tale disciplina, per cui mancano precedenti — e dalla stessa infelice formulazione della norma in merito alla sussistenza di una condizione di procedibilità, non possiamo rinunciare alla utilizzazione dei canoni generali cui si fa riferimento quando ci si occupa di norme penali. Anche e soprattutto in omaggio allo spirito del beccero legislatore della legge n. 1, dobbiamo adeguarci al canone fondamentale della restituzione alla competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria della cognizione dei fatti ipotizzati come reato e addebitati ai ministri.

Vi è un'osservazione del relatore di minoranza che può apparire drammatica ma che non mi sembra lontanissima dalla realtà. Se ci regolassimo in maniera diversa, se cioè la Camera, non condividendo gli argomenti che modestamente sono andati svolgendo, dovesse arrivare a ritenere la sussistenza della condizione di cui al punto 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale in questione, negando la procedibilità attraverso una disarticolazione delle varie condotte che hanno prodotto un unico atto, giungerebbe ad una deliberazione di carattere giurisdizionale, nei confronti della quale potrebbe essere sollevato dalla magistratura addirittura un conflitto di

attribuzione. Ho considerato con attenzione tale pericolo, adombrato dal relatore di minoranza e mi sembra di poterlo condividere. Daremmo veramente luogo ad una deliberazione impropria e forzata della maggioranza della Camera, ad un fuor d'opera nel momento della prima applicazione della legge n. 1 del 1989.

Queste sono le ragioni per le quali ritengo, signor Presidente, che in questo caso non sussistano le condizioni richieste dal n. 3 dell'articolo 9 della legge n. 1 del 1989; non sussistono cioè motivazioni che possano indurre a negare la procedibilità nei confronti del ministro e l'affidamento della valutazione delle sue ragioni all'autorità giudiziaria ordinaria (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Credo che in questa occasione la Camera sia chiamata anche a creare una sorta di sistema interpretativo della legge costituzionale in questione che, come già è stato rilevato, pone non poche difficoltà per le lacune che presenta e per il modo poco chiaro con il quale è stata formulata.

Per quanto riguarda la lettera delle disposizioni in materia, vorrei partire, come primo ordine di osservazioni, dal riferimento al n. 2 dell'articolo 9, poiché credo che si stia nuovamente facendo avanti — del resto ciò è avvenuto già in Commissione — l'asserzione secondo la quale noi non dovremmo assolutamente compiere una sorta di valutazione del fatto, poiché sulla base del n. 3 dello stesso articolo ci si propone soltanto l'esame relativo alla sussistenza o meno delle due condizioni di procedibilità.

Il fatto è che il n. 2 dell'articolo 9, al quale ho fatto cenno poc'anzi, usa un verbo particolare allorché stabilisce che la Giunta «riferisce» all'Assemblea. Ho riflettuto su questo verbo: cosa deve riferire la Giunta all'Assemblea? Deve indicare se esistono o meno le condizioni di procedibilità? Ma in base a quale riferimento con-

creto? È infatti impossibile ipotizzare o escludere tali condizioni senza procedere, almeno in parte, alla disamina del fatto; il che crea l'equivoco, proprio perché per dare una valutazione e per fornire un giudizio preciso non si può ignorare totalmente qualche elemento di fatto.

È difficile superare questo aspetto del problema, e se il legislatore — cioè noi, qualche mese fa — ha usato il verbo «riferire», che forse compendia i vari aspetti della vicenda dai quali trarre le considerazioni logico-giuridiche per poi pronunciarsi, a me sembra che si possa porre una certa attenzione al fatto riferito all'Assemblea.

Tuttavia, anch'io nutro delle perplessità, e quanto ho appena affermato costituisce il risultato di una riflessione e non un presupposto che intendo difendere a spada tratta.

Restando all'interpretazione ordinaria della normativa costituzionale e facendo qualche riferimento al fatto, per quel poco che sarà necessario, debbo rilevare che il nostro controllo di legittimità riguarda sicuramente il fatto stesso, al di là delle interpretazioni che si possono dare del n. 3 dell'articolo 9. Esaminiamo dunque questo vincolo, evidenziando di volta in volta — come dicevo — qualche fatto.

Il ministro Gaspari si è difeso (questo è il termine che occorre usare), come era suo diritto e come è previsto; si è difeso sia presentando una memoria scritta alla Giunta, sia oralmente nel corso di una audizione da lui richiesta ed accettata dalla Giunta.

Occorre però fare immediatamente un'osservazione che ho già fatto durante i lavori della Giunta: egli si è difeso molto male! Ha usato degli argomenti per cui dobbiamo scendere all'esame del fatto (ecco perché ricordavo l'ipotesi riferita al n. 2 del citato articolo 9 della legge costituzionale) e mutuare dai magistrati che, se chiamati ad intervenire, dovranno giudicare proprio sull'articolazione dei fatti; oppure evidentemente non ha tenuto presente il testo della legge.

Come si è difeso il ministro Gaspari? Ha detto: «Non è vero», come tutti gli imputati

che si difendano negando il fatto, ed ha articolato le sue argomentazioni con la giustificazione, *grosso modo*, di aver agito nell'ambito della propria discrezionalità. Ma il ministro non si è sognato di dire di aver agito per la tutela di un interesse dello Stato, oppure di aver cercato di perseguire un interesse pubblico nell'esercizio della funzione che esercitava. Tutto ciò non esiste in nessuna ipotesi.

Il ministro Gaspari ha usato tutto un altro tipo di argomentazioni: è entrato nel merito. Ecco perché mi chiedevo come potessero fare la Giunta e questa Assemblea a seguire o meno il ministro lungo queste argomentazioni, perché in fatto di questioni da contrapporgli, ne abbiamo a iosa. Il ministro si è contraddetto nei fatti e nei documenti; è stato contraddetto, e direi in modo clamoroso, dalle circostanze che hanno riferito i testimoni che sono stati ascoltati. Siamo di fronte — e non temo di doverlo dire, anzi mi sembra doveroso sottolinearlo — ad un caso di scuola di peculato per distrazione: se al primo anno di università si dovesse spiegare agli studenti questa fattispecie, il caso del ministro Gaspari sarebbe portato senz'altro come esempio; e sarebbe un ottimo esempio per far capire agli studenti non solo la tecnica giuridica di un reato, ma anche il raccordo che esiste tra l'ipotesi astratta e la realtà sociale in cui il reato si cala.

Ma non siamo chiamati a giudicare su questo. E allora soffermiamoci sulle due possibili esimenti, per vedere in che modo, in ipotesi, possiamo collegarle a ciò che il ministro Gaspari ha affermato.

Con un decreto che, mi si consenta, dice il falso (e infatti l'ipotesi di falso è contestata ad altri imputati) è stata stanziata una certa somma da destinare non a quelle discusse opere che troviamo nel carteggio bensì ad interventi di difesa del suolo: siamo quindi di fronte ad una articolazione falsa, che non corrisponde alla realtà.

Possiamo affermare che in una circostanza del genere il ministro abbia agito (per altro neanche lui lo ha affermato, e tengo a sottolinearlo) per un interesse dello Stato? E si badi bene che non basta

che si tratti di un interesse dello Stato, ma occorre che questo sia costituzionalmente rilevante. Se si deve rispettare il significato delle parole dal punto di vista letterale ed anche logico, è in questo ambito che dobbiamo collocare la storia. Eppure questa non è stata neanche richiamata, per cui è difficile fare un riferimento ad una vicenda di stanziamenti che favoriscono determinate categorie (non ha importanza dire quali in questa sede, né sottolineare le finalità di vantaggio che sono in tutta evidenza negli atti), e ritengo quindi che questa prima ipotesi sia assolutamente da scartare.

La seconda ipotesi prevede il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, nel senso che il ministro può dire: «Ho saputo che vi sono 160 parrocchie tutte colpite dagli effetti del disastro geologico in quella zona. Mi è stato chiesto di ripristinarle ed io gliel'ho concesso».

Questo era un diritto che egli poteva esercitare in quanto nell'ordinanza si prendeva atto che un certo numero di parrocchie (che negli atti parlamentari è uno dei tanti dati che restano ignoti, mentre in quelli processuali vi è qualche elemento di conoscenza) avrebbero dovuto essere ristrutturare (forse si tratta soltanto di imbiancarle, essendo parrocchie situate in gran parte in pianura). Il ministro poteva quindi emettere un'ordinanza impostata in tal senso, adempiendo ad un suo dovere, sempre che sia ipotizzabile l'adempimento di un dovere che faccia ricorso ad un atto illegittimo. È proprio questo che non riesco a capire: si sarebbe posto in essere un atto legittimo se l'ordinanza si fosse basata sulle suddette motivazioni, derivanti da una precisa richiesta avanzata al ministro (per altro del tutto imperfetta), formulata secondo legalità (e tale richiesta non lo è affatto), in modo da adempiere ad un dovere connesso al mandato proprio del ministro. Tale mandato consisteva infatti nel porre in essere interventi per far fronte al disastro idrogeologico verificatosi nella zona dell'Oltrepò pavese, mentre nell'ordinanza a tutto ciò si fa riferimento solo alterando la sostanza dei fatti.

Mi domando allora come si possa sostenere, in base ad un documento che riporta dati non corrispondenti al vero, che con tale strumento si sia esercitato un legittimo potere nell'ambito di una funzione finalizzata alla tutela del pubblico interesse. Per agire secondo legalità occorre che le motivazioni che ho poc'anzi indicato; era necessario muoversi in base agli strumenti previsti e nel rispetto delle regole e delle norme esistenti. Non è che un ministro sia esente dalle leggi; anzi (e con ciò dico una cosa banalissima) egli è più di altri tenuto al rispetto delle regole, specie se formali (in questo caso vi sono anche problemi sostanziali non superabili).

Credo dunque che l'interpretazione logico-letterale dell'ipotesi del perseguimento del preminente interesse pubblico non dia luogo ad alcun dubbio, nel senso che mi proverò a dire. Non voglio fare della bassa demagogia, ma mi domando se i colleghi ritengano veramente legittimi i comportamenti in questione, che tra l'altro rimarranno agli atti e quindi resteranno consacrati nella memoria del popolo italiano. Si tratta di atti nei quali risultano di tutta evidenza comportamenti illegittimi. Spetterà ovviamente ai giudici risolvere la questione del carattere legittimo o meno degli stessi, visto che questo è il loro compito. Esiste infatti un comitato apposito e la legge costituzionale ha previsto una certa regolamentazione di tali vicende. Se i giudici stabiliranno che tutta la vicenda rientra in un ambito di illegittimità, sarà tanto meglio per tutti noi... Vorrà dire che siamo di fronte ad un ministro che ha commesso un fatto illecito.

Per altro, considerando l'interpretazione del fatto e le ipotesi di cui ho parlato (al riguardo nutro, come ho già accennato, qualche dubbio, in quanto ritengo che ci si possa spingere un po' più in là), chiedo ai colleghi presenti in questa Camera se, dalle circostanze che emergono dalla relazione dei giudici (che non costituiscono affermazione di responsabilità, ma semplicemente espongono fatti sui quali, come avviene normalmente in tutti i giudizi, potranno dirsi cose diverse, positive e negative, nei confronti dell'accusato), sia possi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

bile affermare di essere di fronte ad un comportamento legittimo. Allo stato, siamo in presenza di un comportamento sostanzialmente illegittimo: ecco perché necessariamente collego una parte del fatto (non è possibile infatti giudicare diversamente) alla necessità della ricerca del preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione.

Sotto questo profilo, mi chiedo come si possa affermare che, ricorrendo le condizioni che ho detto, non si debba deferire l'interessato di fronte a chi, in base ad un proprio dovere istituzionale, ha il compito di decidere in merito alle responsabilità inerenti a tale vicenda.

Al termine del mio intervento voglio ricordare come nel decidere sull'autorizzazione a procedere per la vicenda al nostro esame non si possa non tener conto delle conseguenze che potrebbero derivare per le persone coimputate nei reati in questione. Sarebbe estremamente grave se si arrivasse ad esimere dalla pena (perché di questo si tratta) o semplicemente ad esimere dal giudizio (il che è altrettanto grave) un ministro e si procedesse invece a giudicare quei tre o quattro funzionari che forse hanno le loro responsabilità ma che evidentemente possono aver agito sulla base di una sorta di consenso (tacito o meno) o di indicazioni del preposto ai loro uffici.

Da quanto ho detto mi sembra che sia logico e conseguente chiedere alla Camera di concedere l'autorizzazione a procedere (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria, della sinistra indipendente e verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera è chiamata oggi a decidere sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Remo Gaspari, nella sua qualità di ministro *pro tempore* per il coordinamento della protezione civile, del senatore Giovanni Azzaretti e dei signori Bruno Tabacci, Giuseppe Ravazzoli e Amedeo Lina.

La seduta di oggi assume un particolare rilievo politico e costituzionale poiché si tratta della prima decisione da adottare ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dell'articolo 96 della Costituzione.

L'autorità giudiziaria procede nei confronti degli inquisiti per il reato di peculato pluriaggravato. La Camera deve decidere se dai fatti esposti nella relazione del collegio di Milano, dal complesso degli atti processuali assunti e dalle stesse dichiarazioni rese dagli inquisiti dinanzi alla Giunta possa ritenersi che il ministro *pro tempore* Remo Gaspari e gli altri concorrenti abbiano agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1989, n. 219, dispone che oggetto di deliberazione debbano essere le posizioni di tutte le persone nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale ed è stata chiesta l'autorizzazione a procedere.

Esaminiamo i fatti. Nell'aprile 1987 il ministro *pro tempore* per il coordinamento della protezione civile, onorevole Zamberletti, assegnava alla regione Lombardia la somma di lire 71 miliardi e 314 milioni per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo in alcuni comuni dell'Oltrepò pavese. Il 2 maggio dello stesso anno, il consigliere regionale Giovanni Azzaretti, all'epoca presidente dell'USOP (Ufficio speciale Oltrepò pavese), nel corso di un convegno al quale aveva invitato i parroci delle chiese dell'Oltrepò, avanzava al ministro Zamberletti richiesta di un ulteriore finanziamento inteso a fronteggiare le esigenze di consolidamento delle numerose chiese danneggiate da movimenti franosi e dalle intemperie. In quella sede il ministro Zamberletti rispondeva riservandosi di esaminare il problema con gli uffici competenti. I parroci erano stati informati, con l'invito scritto alla manifestazione, che il consigliere Azzaretti avrebbe avanzato tale richiesta al ministro.

Agli atti del processo è acquisita una let-

tera a firma del senatore Azzaretti datata 4 maggio 1987, due giorni dopo l'iniziativa, che non reca, però, timbro di protocollo, né di arrivo né di partenza, e che sia Zamberletti sia Gaspari negano di avere mai ricevuto. Con tale lettera il presidente dell'USOP dichiara di trasmettere un elenco aggiornato delle parrocchie che hanno chiesto il contributo per il consolidamento delle chiese compromesse dal disastro idrogeologico e dalle avversità atmosferiche. Si tratta del primo degli elenchi di parrocchie beneficiarie del finanziamento. Negli atti processuali, infatti, risultano altre copie di elenchi diversi recanti un differente numero di parrocchie: 42, 95, 101, 106 e 109.

Con riguardo all'elenco di 95 parrocchie, deve sottolinearsi che solo 37 avevano già, alla data della lettera, presentato domanda di finanziamento. Si tratta di una lettera sicuramente informale che comincia con l'espressione «Caro Ministro», formula poco usuale di inoltro di una richiesta ufficiale da parte di un organo che, come ha sostenuto in Giunta il presidente della regione Lombardia Tabacci, ha rilevanza estrema e rappresenta addirittura la regione Lombardia.

È risultato altresì che questa formula è contraria alla prassi consolidata presso ogni ufficio e, in particolare, presso l'USOP. Inoltre, la lettera non reca la firma dell'estensore.

La lettera in questione, nonostante le irritualità formali, ha una importanza decisiva perché in base ad essa verranno dirottati in favore delle parrocchie dell'Oltrepò pavese 2 miliardi e 500 milioni circa.

Il 5 maggio il consigliere Azzaretti si dimetteva per presentarsi candidato alle elezioni politiche del giugno ed inviava una lettera circolare a 182 parroci, avvertendoli dell'imminente assegnazione di un contributo in loro favore.

Con ordinanza n. 1244 dell'11 novembre 1987 il nuovo ministro per il coordinamento della protezione civile, onorevole Gaspari, succeduto all'onorevole Zamberletti in data 29 luglio 1987, disponeva la riduzione di 34 miliardi 203 milioni 200

mila lire sulla somma di oltre 71 miliardi assegnata alla regione Lombardia dal suo predecessore con le ordinanze nn. 942 e 960 del 1987, adducendo ragioni di copertura finanziaria nonché il fatto che gli impegni già assunti dalla regione non superavano i 20 miliardi di lire.

L'indomani, il 12 novembre, il ministro Gaspari trasmetteva copia della sua ordinanza al presidente della regione, Tabacci, facendo presente che si trattava di somme impegnate in aggiunta all'assegnazione sancita dalla legge n. 120 del 1987 e promettendo altresì di restituirle non appena fossero stati risolti, mediante l'approvazione della nuova legge finanziaria, gli accennati problemi di copertura.

Nella stessa giornata del 12 novembre 1987 il Senato approvava un ordine del giorno presentato dal senatore Azzaretti e da altri con il quale si impegnava il Governo «a considerare seriamente la complessa problematica dell'Oltrepò pavese, dando direttive ai ministri competenti per: la qualificazione dell'Oltrepò pavese quale area ad alto rischio ambientale; la predisposizione di un piano straordinario di interventi organici per continuare, e possibilmente completare, l'opera di riassetto territoriale e promuovere l'indispensabile sviluppo socio-economico atto a prevenire ulteriori fenomeni di dissesto».

Con nota in data 30 novembre 1987, indirizzata al ministro Gaspari, il presidente della regione, Tabacci, affermava che la regione stessa aveva già impegnato oltre 70 miliardi di lire, sui 71 a suo tempo concessi dal ministro Zamberletti, e non 2 miliardi come sostenuto nell'ordinanza del ministro Gaspari dell'11 novembre.

Successivamente, con note in data 25 gennaio e 19 febbraio 1988, il presidente Tabacci definiva paradossale la revoca dei finanziamenti concessi ed insisteva ancora per la loro tempestiva reintegrazione.

Con note del 1° e del 4 marzo 1988, il ministro Gaspari dava assicurazione di essere intenzionato a provvedere in tal senso, ribadendo peraltro che la decurtazione si era resa necessaria per il fatto che i finanziamenti revocati erano privi di copertura finanziaria.

Il senatore Azzaretti ha dichiarato di aver inviato in data 28 marzo 1988 al ministro Gaspari una lettera, che il ministro nega di aver mai ricevuto, per invitarlo ad erogare le somme occorrenti alla risistemazione delle chiese dell'Oltrepò danneggiate da dissesti idrogeologici o da avversità atmosferiche ed allegando un elenco aggiornato comprendente 101 parrocchie, per un totale di contributi da concedere pari a 2 miliardi e 239 milioni di lire.

Con ordinanza n. 1413 del 30 marzo 1988 il ministro Gaspari assegnava alla regione Lombardia la somma di 36 miliardi e 500 milioni di lire, superiore a quella decurtata di 2 miliardi 296 milioni e 800 mila lire.

Nel corso della audizione davanti alla Giunta, l'onorevole Gaspari ha insistente-mente sostenuto di essersi determinato a restituire una somma superiore a quella sottratta con l'ordinanza precedente in ossequio al voto unanime del Senato sull'ordine del giorno sopramenzionato, e dunque nel perseguimento di quell'interesse pubblico che l'ordine del giorno eleggeva e proclamava.

Questa tesi, però, non trova alcun supporto in atti e ciò per due considerazioni. Nella motivazione dell'ordinanza non c'è alcun riferimento alla volontà di onorare l'ordine del giorno in questione; c'è invece un riferimento esplicito all'ordinanza n. 1244 dell'11 novembre 1987 che avvalora la natura meramente restitutiva del provvedimento. Né è presente alcun'altra motivazione che giustifichi l'aumento di stanziamento alla luce di un preminente interesse pubblico.

Ma c'è di più. L'ordine del giorno del Senato era esplicito nel formulare due impegni incompatibili con finanziamenti destinati al consolidamento degli edifici di culto dell'Oltrepò pavese. Esso, infatti, impegna il Governo a qualificare l'Oltrepò pavese quale area ad alto rischio ambientale ed a varare un piano straordinario di interventi organici miranti a continuare, e possibilmente completare, l'opera di riassetto territoriale nonché a promuovere l'indispensabile sviluppo socio-economico atto a prevenire ulteriori fenomeni di dissesto.

Né di fronte alle dichiarazioni rese dall'onorevole Gaspari, di cui sopra si è detto, può plausibilmente ritenersi che egli non abbia neppure scorso la motivazione del provvedimento.

Le considerazioni esposte non mirano — perché non è questo il nostro compito — a valutare la fondatezza dell'accusa: non è questo l'oggetto della nostra decisione. Esse mirano, invece, a dimostrare l'inesistenza del ricorrere nella vicenda di quell'interesse pubblico preminente, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale.

Nella stessa data del 30 marzo, il ministro Gaspari trasmette copia dell'ordinanza al presidente Tabacci, facendo cenno dell'incremento, richiesto dallo stesso Tabacci, per le esigenze dell'Oltrepò pavese, nonché al senatore Azzaretti per comunicargli di aver mantenuto l'impegno.

La tesi ribadita dall'onorevole Gaspari nel corso dell'audizione, secondo cui l'incremento di stanziamento non aveva alcuna destinazione specifica, trova in tali missive una prima smentita.

Una seconda smentita viene non solo da una richiesta sul punto, inviata al ministro della protezione civile, nell'agosto di due anni prima (anche se si afferma, incredibilmente, che neppure questa lettera venne mai recapitata al destinatario), ma dallo stesso senatore Azzaretti. Questi ha dichiarato, infatti, di aver incontrato due volte il ministro Gaspari per parlargli delle chiese e che di tale incontro era stata data notizia anche dagli organi di stampa. Infatti, il giornale *La provincia pavese* aveva riportato la notizia di tale incontro.

Il successivo 8 aprile, il senatore Azzaretti scrive ai parroci per informarli dell'avvenuta erogazione del finanziamento e per comunicare che l'entità del contributo concesso a ciascuna parrocchia verrà stabilita in sede di deliberazione del piano di riparto da parte dei competenti organi regionali. Il 19 aprile 1988 ha luogo la riunione del comitato dell'USOP, nel corso della quale il presidente Tabacci comunica che il ministro ha ripristinato il finanziamento integrale, per far fronte

agli interventi previsti, ivi compresi quelli finalizzati alla sistemazione delle chiese.

Con deliberazione in data 3 maggio 1988, la giunta regionale acquisisce la somma erogata dal ministro, destinandola per lire 34 miliardi 203 milioni 200 mila a reintegrare la decurtazione effettuata con l'ordinanza ministeriale dell'11 novembre 1987 e per lire 2 miliardi 296 milioni 800 mila al consolidamento statico degli edifici di cui alla richiesta della regione Lombardia del 4 maggio 1987.

È qui che entra in gioco la nota del senatore Azzaretti sulla cui idoneità a rappresentare la volontà istituzionale della regione Lombardia, e dunque a costituire legittimo presupposto per l'individuazione dell'interesse pubblico preminente, ho già detto.

Improvvisamente e provvidenzialmente, secondo le stesse dichiarazioni rese dall'architetto Lina (il materiale estensore dell'ordinanza) davanti alla Giunta, viene ripescata tra le carte dell'USOP quella lettera intestata «Caro Ministro», alla quale ho accennato all'inizio, che sarebbe espressione di una volontà politico-istituzionale che da sola sarebbe sufficiente a legittimare la destinazione dei 2 miliardi e 300 milioni circa a favore delle chiese dell'Oltrepò.

Sulla base di questa lettera viene individuato, tra tutti gli altri interessi pubblici certamente ravvisabili in un contesto di reale emergenza socio-ambientale conseguente ai noti fenomeni di calamità, l'interesse alla sistemazione delle chiese; al soddisfacimento di questo preminente interesse pubblico viene destinato l'ulteriore finanziamento.

Occorre aggiungere che l'architetto Lina ha ammesso di aver allegato alla lettera l'elenco comprendente 106 parrocchie, pur sapendo che l'elenco originario era diverso.

Con deliberazione n. 833 del 17 maggio 1988 il comitato dell'USOP decide di proporre alla giunta regionale l'assunzione di provvedimenti relativi alla concessione di contributi per il consolidamento, la sistemazione ed il ripristino degli edifici di culto. Tale deliberazione è adottata sulla

base di una relazione tecnica redatta dal geometra Ravazzoli nella quale si attesta che erano state effettuate valutazioni sulla sussistenza di obiettive ragioni di intervento, nonché sull'entità dei valori da ritenersi ammissibili in rapporto alla gravità del dissesto e le urgenze dei conseguenti interventi.

Sull'esistenza però di una puntuale verifica tecnica della condizione di ciascun edificio di culto, cui sarebbero stati destinati finanziamenti, non vi è alcun riscontro. Esiste sul punto solo la dichiarazione del geometra Ravazzoli il quale sostiene, senza produrre alcun atto a sostegno di tale assunto, di aver redatto relazione tecnica sulla scorta di appunti fornitigli dal geometra Pastore, suo collaboratore.

Infine, in data 17 maggio 1988, con deliberazione n. 32804 della giunta regionale, vengono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di entrata e di spesa recanti indicazioni generiche connesse alle condizioni del suolo dell'area dell'Oltrepò pavese.

Una volta esaminati e valutati i fatti è necessario sottolineare la particolare delicatezza delle decisioni che siamo chiamati ad assumere. Si tratta infatti della prima decisione della Camera con i nuovi poteri ad essa conferiti dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. È evidente che nell'applicare per la prima volta tale legge, per le responsabilità istituzionali che ciò comporta, non si può non tener conto del significato che ha assunto il voto referendario per l'abrogazione degli articoli da 1 a 8 della legge n. 170 del 1978.

Il significato assunto dal voto referendario corrisponde ad una esigenza consolidata nella coscienza popolare, nella cultura giuridica e nella volontà politica, quella cioè che ai reati ministeriali non sia riservato un foro privilegiato, un foro speciale di natura politica, né procedure particolari, straordinarie rispetto all'ordinamento processuale ordinario e che contestualmente al Parlamento sia attribuito il potere di garantire l'esercizio della funzione di governo qualora i ministri, come previsto dal citato comma 3 dell'articolo 9,

abbiano agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico.

L'esercizio di questo potere di garanzia da parte del Parlamento non può travalicare ed espropriare competenze proprie del giudice ordinario perché questo era il senso del voto referendario. Se tale senso inequivoco è stato quello di affidare alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei reati ministeriali, allora si deve escludere che il Parlamento possa compiere alcuna attività che abbia natura giurisdizionale, restando tuttavia riservata al Parlamento stesso la valutazione politica, mediante l'esercizio della facoltà di rimuovere una condizione all'esplicazione del processo penale, nel rispetto della competenza propria del giudice ordinario.

La valutazione politica che resta affidata alla Camera deve trovare, nella formulazione del comma 3 dell'articolo 9, un parametro ed un vincolo, altrimenti si rischia che la decisione diventi un momento di sconfinamento di ruolo, di vanificazione dell'ordinamento e si risolva in arbitrio ed in favore.

Se la regola è che i ministri per i fatti compiuti nell'esercizio della funzione di governo sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, l'eccezione, rappresentata dal diniego di concessione dell'autorizzazione a procedere, cioè dalla negazione dell'esistenza di una condizione di procedibilità, è costituita dalla circostanza, tutta oggettiva, che nella vicenda si possa ravvisare la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Il comma 3 dell'articolo 9, facendo riferimento a questi due criteri, stabilisce che si debba trattare del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di governo.

Ciò che viene tutelato, e che quindi deve essere accertato, non è un atteggiamento o una condotta soggettivamente valutabile ma l'esercizio della funzione di governo. In tanto il ministro vede frapporre un ostacolo al procedere nei propri confronti dell'azione penale condotta dal giudice or-

dinario in quanto egli rappresenta il Governo del paese, ed è la funzione del governare che viene tutelata nella misura in cui venga risolta a salvaguardia di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico preminente. Se così non fosse, cioè se la funzione del governare non fosse tutelata, non si spiegherebbe perché il comma 3 dell'articolo 9 si applichi anche nei confronti degli ex ministri. La ragione di ciò risiede appunto nel fatto che ciò che si tutela non è la posizione soggettiva di ministro, non la qualità di ministro, bensì la funzione impersonale di governo. Si tratta, quindi, di una condizione di procedibilità, così come per altro viene definita negli articoli 2 e 4 della legge n. 219 del 1989, approvata pochi giorni fa dalla Camera.

La conseguenza di quanto affermato è che in questo nuovo impianto l'accertamento in fatto dell'esistenza o meno della condizione di procedibilità deve essere ulteriormente distinta dalla valutazione soggettiva della condotta. Pertanto, la domanda a cui la Camera è chiamata a dare una risposta, in questo e in tutti gli altri casi di reati ministeriali, è se dinanzi alla ricostruzione del fatto, così come operata dal collegio nelle relazioni, nonché sulla scorta degli atti e degli allegati trasmessi alla Camera, sia ravvisabile un esercizio della funzione di governo che, se anche in ipotesi possa essere ritenuta in violazione della norma penale, sia comunque rivolta alla tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o al perseguimento di un preminente interesse pubblico.

Solo questa è la valutazione interamente politica che è affidata all'Assemblea; ogni altra valutazione, compresa quella relativa alla insussistenza del fatto, è affidata al giudice ordinario.

L'interesse pubblico preminente, alla luce di queste considerazioni, non può essere che quello che viene eletto come tale da una volontà politica che si traduce in atti amministrativi conseguenti, quell'interesse cioè che viene selezionato tra altri che, pur altrimenti degni di tutela, si ritiene di dover pretermettere a quello

nell'esercizio di una discrezionalità politica ed amministrativa.

Se si fa riferimento alle dichiarazioni contraddittorie e contrastanti tra loro rese dagli inquisiti davanti alla Giunta non si riesce a capire se la preminenza di interesse sia maturata nella inconsapevolezza generale (a dar credito alle dichiarazioni del ministro Gaspari, che ha sostenuto di non aver nemmeno guardato la motivazione dell'ordinanza nel momento in cui l'ha sottoscritta) o nella sciatteria burocratica, che poi consiste nell'eludere il corretto formarsi di una valutazione politica che sia sostegno di scelte amministrative conseguenti, che si concretano nella individuazione di un interesse come preminente rispetto ad altri, oppure se sia maturata in una valutazione personale operata dal senatore Azzaretti nel suo ultimo giorno trascorso in qualità di presidente dell'USOP.

Pertanto, le considerazioni e le argomentazioni fino ad ora svolte inducono a ritenere non condivisibile la proposta del relatore relativamente al ministro Gaspari. Al contrario, ci pare che sussistano tutti i presupposti perché la Camera si pronunci per la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di tutti gli inquisiti. Solo una decisione improntata ad estremo rigore può ritenersi rispettosa dei fatti consegnati alla nostra valutazione, del mandato affidatoci dal voto popolare e degli impegni che abbiamo assunto dinanzi al paese con l'approvazione della legge (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Binetti. Ne ha facoltà.

VINCENZO BINETTI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, dalla relazione del collegio inquirente si ricava che il peculato per distrazione sarebbe stato realizzato mediante l'ordinanza ministeriale del 30 marzo 1988, mediante le delibere della regione Lombardia del 3 e del 7 maggio 1988, nonché mediante la delibera dell'USOP n. 837 del 17 maggio 1988. Il reato sarebbe stato dunque commesso in concorso fra

loro, nelle rispettive qualità, dal ministro Gaspari, dal senatore Azzaretti, dal presidente Tabacci, dal geometra Ravazzoli e dall'architetto Lina.

La tesi accusatoria può dunque essere così brevemente e schematicamente riassunta: la distrazione di 2 miliardi e 300 milioni si è verificata — dicono i giudici — *ab origine* con l'ordinanza ministeriale del 30 marzo 1988, ma si è perfezionata poi con i provvedimenti posti da altre amministrazioni, la regione Lombardia e l'USOP, al fine di incamerare, destinare o proporre l'assegnazione di tale somma. Denaro pacificamente — è questo un primo dato che vorrei rassegnare all'attenzione dell'Assemblea — mai ripartito ed assegnato, perché la giunta della Lombardia, dopo la delibera di imputazione della somma ricevuta dal ministro Gaspari ad un capitolo di bilancio, non compì nessun'altra opera, nessun altro atto amministrativo, nessun'altra ripartizione, nessun'altra finalizzazione di tali risorse finanziarie.

Sul punto potremmo allora subito concludere molto icasticamente che in definitiva a nessuna chiesa, a nessun parroco, a nessun destinatario, alcuna lira di questi 2 miliardi e 300 milioni fu destinata, neppure con un atto preparatorio. Tale conclusione presuppone un collegamento logico e giuridico, una vera continuazione tra i diversi atti e comportamenti, insomma un *pactum sceleris*, un preliminare accordo criminoso fra il ministro Gaspari, la giunta regionale o almeno il suo presidente e il senatore Azzaretti; patto criminoso in base al quale il primo avrebbe dovuto assegnare alla regione maggiori somme e la seconda incamerare e destinare le stesse alle chiese per compiacere le mire elettorali del senatore Azzaretti o per condividere con lui tali mire.

Ora, dagli atti si desume facilmente la certezza che tale patto non è stato mai cercato né tanto meno concluso, perché i singoli patti amministrativi, il carteggio intercorso tra il ministro Gaspari ed il presidente Tabacci (su cui non dirò una parola perché è stato largamente vangato in Giunta e negli atti) e perfino la corrispondenza non formale intercorsa tra Gaspari e

Azzaretti non evidenziano assolutamente un previo concerto criminoso e neppure un comune obiettivo diretto a favorire questa o quella chiesa, questo o quel parroco.

Meno che mai si rintracciano prove in questa direzione, tanto che i giudici — è un dato che desidero segnalare — per sostenere l'impostazione accusatoria sono costretti ad immaginare, in modo veramente acrobatico, che preordinata al comune obiettivo criminoso era perfino la prima ordinanza di Gaspari, quella cioè di revoca del finanziamento concesso dal suo predecessore Zamberletti, sebbene questa ordinanza fosse stata assunta in epoca sicuramente non sospetta e manifestamente determinata da obiettivi rilievi degli uffici in ordine alla copertura di quel finanziamento.

Si osserva tuttavia — e vengo al punto — anche nella relazione di maggioranza che non si può dare ingresso ad argomentazioni tendenti ad infirmare la fattispecie criminosa configurata dall'autorità giudiziaria, a cui la nuova legislazione conseguente al referendum ha voluto riservare la competenza a decidere sui reati ministeriali, con la sola eccezione del potere di autorizzazione a procedere, attribuito al Parlamento entro i limiti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 di quest'anno.

È indubbio, onorevoli colleghi, che la ricostruzione del fatto e la sua configurazione *sub specie iuris* appartengono alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma credo che nessuno vorrà contestare che, nel caso in cui dagli stessi dati e dalle stesse valutazioni dell'autorità giudiziaria si possano ricavare *ictu oculi* elementi per escludere il reato e comunque (questo è importante) capaci di influenzare il giudizio in ordine ai presupposti per il diniego dell'autorizzazione, il Parlamento non possa e non debba utilizzare questi elementi e trarne le dovute conseguenze ai fini del giudizio di cui al terzo comma dell'articolo 9.

Questo giudizio sull'esimente, o condizione di procedibilità che dir si voglia, non è asettico, autonomo o separabile perfino

dalla piattaforma accusatoria come è stata delineata dagli stessi giudici che procedono e dalle valutazioni che questa, come tale, può determinare. Per Gaspari sono riscontrabili *de plano*, sulla base della lettura di alcuni capi di imputazione, due macroscopiche contraddizioni che da sole escludono il concerto criminoso, cioè escludono che Gaspari abbia voluto distrarre somme dai loro scopi istituzionali per favorire il tandem lombardo e, conseguentemente, evidenziano la finalizzazione del suo operato al perseguimento di un preminente interesse pubblico.

Siamo in presenza di tre valutazioni che si possono scindere soltanto con una forzatura logica e non invece restando nell'ambito della realtà. La prima contraddizione è quella tra la ritenuta arbitrarietà dell'aumento di finanziamento disposto da Gaspari alle chiese e il fatto che l'addebito dei giudici di falso contro Tabacci e Lina si sia imperniato sull'assunto che, contrariamente al vero, essi avrebbero attribuito al provvedimento del ministro la finalità di destinare il *plus* agli edifici religiosi.

Senza incursioni nel merito e stando alla stessa lettera dell'impostazione accusatoria, è agevole rilevare che, in definitiva, sono gli stessi giudici di Milano ad affermare che l'ordinanza di Gaspari non faceva alcun riferimento alle chiese se, a loro avviso, il presidente della giunta era costretto a far ricorso ad un falso ideologico per utilizzare i finanziamenti in quella specifica direzione; rilievo che si completa (ed è la seconda macroscopica contraddizione) con la mancata contestazione al ministro Gaspari del concorso morale in questo falso ideologico che pure è ritenuto, nell'ambito dell'impostazione accusatoria, indefettibile per la consumazione del peculato per distrazione. Deve davvero essere giudicata inammissibile tale valutazione per questa Camera e per il nostro compito quando la stessa impostazione di accusa esclude che Gaspari abbia adottato l'ordinanza incriminata per favorire o almeno consentire la parziale destinazione di somme alle chiese, visto che per fare questo Tabacci sarebbe stato costretto a commettere un falso?

Tale valutazione, in quanto discende dalla lettura dei capi di imputazione e dall'impostazione accusatoria, non può essere liquidata imponendo una sorta di saracinesca per il Parlamento affermando che attiene al merito, perché al contrario essa scaturisce dalla lettura dell'accusa e automaticamente influisce sul giudizio relativo all'esimente. È infatti evidente che, se queste contraddizioni esistono, il giudizio sull'esimente non può portare a negare l'autorizzazione a procedere e a ravvisare l'interesse pubblico preminente.

Poniamoci però in quello che si vuole ritenere a tutti i costi un binario obbligato per la Camera dei deputati che è chiamata a valutare e a decidere. È del tutto agevole, in ogni caso, il riscontro positivo della seconda condizione prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ossia l'aver il ministro Gaspari agito per il perseguimento di un preminente — e sottolineo l'aggettivo «preminente» — interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Indiscutibile è infatti il ricorso di quest'ultimo requisito, rientrando l'ordinanza in questione nelle funzioni istituzionali del ministro della protezione civile.

Altrettanto innegabile è che l'onorevole Gaspari, in tale qualità, si sia indotto ad incrementare i fondi precedentemente concessi alla regione Lombardia al fine di provvedere all'eliminazione delle aumentate situazioni di rischio idrogeologico nella zona dell'Oltrepò pavese. Un tale stato dei luoghi si imponeva all'attenzione dell'organo governativo con la manifesta dimensione di un pubblico interesse, indipendentemente dalla natura e dalla destinazione di terreni e manufatti, dalle funzioni di culto o da ogni altra finalità pubblica o privata che fosse.

Nessun rilievo in proposito è attribuibile alla lettera a lui indirizzata dal senatore Azzaretti in data 28 marzo 1988, della quale tanto si è discusso. Anzi, nell'ipotesi che Gaspari e i suoi collaboratori avessero avuto conoscenza — contro tutte le prove positive che hanno offerto — di quella segnalazione, mi pare ancora più significativo che il ministro non ne abbia tenuto

conto nella motivazione del provvedimento incriminato, all'adozione del quale egli si era evidentemente determinato in considerazione di tutte le esigenze via via prospettategli, non escluse quelle relative alle chiese. Tuttavia egli aveva fatto fronte alla situazione considerata — questo è il punto — nella sua globalità, rinviando ai compiti istituzionali degli organi regionali per le necessarie determinazioni di quantità e di priorità degli interventi.

Incontestabile appare inoltre il carattere preminente di siffatto pubblico interesse, e ciò proprio se si tiene conto della globalità della situazione, atteso il grave rischio per l'incolumità pubblica derivante da realtà non circoscritte ma diffuse in zone di considerevole vastità, donde l'esigenza di interventi coordinati e la necessaria precedenza per i bisogni della protezione civile. Ciò per non dire della sollecitazione politica rappresentata in un chiarissimo ed inequivocabile ordine del giorno del Senato nel quale, in vista delle esigenze dell'Oltrepò pavese, dell'aggravamento delle situazioni, dell'inadeguatezza degli interventi — finanziari e non — previsti rispetto all'entità dei bisogni, si giungeva a suggerire rimedi ben più intensi di un semplice incremento dei fondi, come la qualificazione dell'Oltrepò pavese come area ad alto rischio ambientale e la predisposizione per essa di un piano straordinario di interventi organici.

Su questo punto la relazione per la maggioranza del collega Mastrantuono è davvero essenziale, esemplare, persuasiva e soddisfacente, là dove afferma: «Risulta in effetti con sufficiente chiarezza che il ministro Gaspari si sia determinato ad incrementare i fondi già concessi dal suo predecessore per provvedere ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico nell'area dell'Oltrepò pavese: situazioni la cui eliminazione rappresentava manifestamente un pubblico interesse, concernessero esse le chiese ovvero altre strutture pubbliche o private».

Da tali considerazioni non può non discendere l'inevitabile conclusione rappresentata dal riconoscimento positivo della specifica condizione di improcedibilità

prevista dalla legge costituzionale e, conseguentemente, il diniego dell'autorizzazione a procedere nei riguardi del ministro Gaspari. Ho fiducia che la Camera vorrà evitare l'assurdo di non riconoscere un preminente interesse pubblico nell'operato di un ministro che, in primo luogo, ha adottato un atto perfettamente legittimo; tale atto, in secondo luogo, era finalizzato — come afferma il dispositivo dell'ordinanza del 30 marzo 1988, che probabilmente occorre rileggere per un attimo — ad assegnare alla regione Lombardia la somma di lire 36 miliardi e 500 milioni per le esigenze relative agli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nell'area dell'Oltrepò pavese. Dunque, non si parla di chiese né nella motivazione né nella parte dispositiva; si fa riferimento, anzi, a quei generici compiti di intervento in relazione a tutti i danni derivanti alla zona in questione.

Concludendo, voglio fare solo un accenno alla storia di questo ministro, che tutti conosciamo e che è ispirata a principi di correttezza e di saldo rispetto dei fondamentali canoni di onestà e di limpidezza che sarebbe francamente un assurdo infirmare in questa sede in base ad un atto che si presenta perfettamente legittimo e, a maggior ragione, perfettamente lecito. Mi riferisco all'estensione del diniego ai concorrenti.

La subordinata questione concernente l'estensibilità del diniego di autorizzazione ai concorrenti non qualificati deve a nostro parere prendere le mosse dalle premesse svolte a proposito della natura giuridica della fattispecie per impernarsi rigorosamente nei termini della disciplina normativa dettata recentemente dal legislatore con la legge 5 giugno 1989, n. 219. L'articolo 4 di tale legge ha fatto giustizia delle dispute insorte nella Giunta e ha chiarito che, se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso fra di loro, l'Assemblea indica a quale concorrente, anche se non ministro o parlamentare, non si riferisce il diniego per l'assenza dei presupposti di legge.

La norma, in sostanza, consacra il prin-

cipio della estensibilità a determinate condizioni della causa di improcedibilità, la quale dunque non presenta un carattere esclusivamente personale, come pure qualcuno aveva adombrato nella Giunta. Da ciò balza con evidenza la volontà legislativa di consacrare il principio che in ipotesi concorsuali il diniego eventualmente pronunciato valga automaticamente nei confronti di tutti i concorrenti, salvo che lo stesso provvedimento non indichi i concorrenti cui il diniego non si estenda. Ne dovrebbe discendere che il semplice silenzio sul punto implica l'estensione del diniego dell'autorizzazione a tutti i concorrenti; ne deriva in ogni caso il dovere per la Camera di una specifica ed esaustiva motivazione ove voglia escludere la estensione del diniego della condizione di procedibilità per l'assenza di presupposti. Devo rilevare che sul punto la relazione del collega Mastrantuono, molto pregevole per mille altri aspetti, è davvero sintetica, brevissima e, mi permetto di affermare, carente di motivazione: ad Azzaretti sono dedicate cinque righe, a Tabacci otto righe e a Ravazzoli e Lina sei righe alle pagine 14 e 15 della relazione.

A noi incombe tuttavia il dovere giuridico, politico e morale di illustrare le ragioni per le quali invece l'estensione del diniego di procedibilità va affermata nei confronti di tutti e non soltanto del ministro. Premessa di tale dimostrazione è una puntualizzazione espressa nell'esame della posizione del ministro: l'aver costui considerato la materia della sua globalità, valutando le situazioni di rischio nel loro *genus*, fermi restando i poteri di ulteriore determinazione degli organi regionali.

Orbene, se è vero che su di esse, come su tutte le altre, il ministro non aveva inteso formulare una specifica *contemplatio* nel provvedimento ed era rimasto ad una impostazione generale, è evidente che rispetto agli organi regionali tutto si inquadra nell'ambito del perseguimento di un interesse pubblico. Gli interventi di ciascuno dei concorrenti, tutti esponenti degli organi regionali, non potrebbero non inquadarsi in quel generale contesto di perseguimento di pubblico interesse ricono-

sciuto al ministro, essendo pacifico che la fonte normativa della sua ordinanza autorizzava interventi anche per le chiese, sebbene ciò non fosse esplicitamente detto e non essendosi per altro verso né assunto né dimostrato che per le chiese non sussistessero in concreto le condizioni obiettive giustificative dell'intervento e del relativo grado di priorità. Sarebbe illogico infatti ritenere legittimo l'intervento sul *genus* operato dal ministro e viceversa illegittimo, anzi illecito, quello sulla *species* operato dall'organo regionale.

Sotto altro profilo non servirebbe invocare in contrario l'ipotizzata finalità di vantaggi elettorali o di analoghi profitti perché, una volta considerato che la legge aggancia l'improcedibilità al ricorso di un interesse preminente, sarebbe ipoteticamente ammissibile e non ostativo anche il concorso di altre finalità se resta in ogni caso preminente l'interesse pubblico.

Onorevoli colleghi, voglio essere ancora più chiaro: che Gaspari abbia comunque agito corrispondendo il finanziamento prima revocato ed incrementandolo per 2 miliardi e 300 milioni per un preminente interesse pubblico collegabile ai suoi doveri di intervento quale ministro per il coordinamento della protezione civile, in relazione alle situazioni di rischio idrogeologico dell'Oltrepò pavese, è incontestabile; che l'ordinanza incriminata e l'erogazione del finanziamento complessivo fossero riconducibili ad un'espressa previsione legislativa e dunque fossero perfettamente legittimi è indiscutibile; che la stessa ordinanza non contenesse un'esplicita destinazione della somma è altrettanto pacifico (basta considerare il testo dell'ordinanza); che la genericità dell'ordinanza non escludesse tuttavia le chiese, dato il presupposto di legge che era tale da autorizzare ogni genere d'intervento sia su edifici privati sia su edifici pubblici sia di culto (come dimostra l'ordinanza *ad hoc* per la chiesa di Zavattarello), è almeno sostenibile e ragionevole, con la conseguenza che Tabacci, la giunta e i funzionari non avrebbero, dal loro punto di vista, commesso alcuna illegittima interpretazione.

Ma ammettiamo — dobbiamo ammetterlo — che questo aspetto sia discutibile; concediamo anzi per comodità che Tabacci e la giunta, interpretando l'ordinanza del ministro nel senso della parziale finalizzazione alle chiese e adottando la delibera di imputazione di bilancio, abbiano compiuto un atto non legittimo. Sarebbe solo per questo anche un atto illecito, e precisamente un falso preordinato ad un peculato? Il falso non richiede forse la coscienza e la volontà di compiere un atto contrario al vero? Questa coscienza è senz'altro *ictu oculi* esclusa per Tabacci e per l'intera giunta dal riferimento esplicito che nella delibera della giunta lombarda si fa alla famosa lettera di Azzaretti come giustificativa dell'interpretazione del ministro e della delibera. Il tutto è inoltre avvenuto in epoca sicuramente non sospetta perché antecedente di mesi ai primi interventi di polizia giudiziaria ed al sorgere del caso.

Escluso il falso, tutto il resto dell'accusa cade; queste osservazioni non servono comunque ad invadere la competenza dei giudici ed il merito: più semplicemente servono, onorevoli colleghi, a dimostrare che se Tabacci e gli altri, con la delibera incriminata, certamente non sapevano e non volevano commettere un reato di falso, pur con una interpretazione che potrebbe ritenersi illegittima, ed anzi agivano sul presupposto che la richiesta di intervento per le chiese (avanzata dall'USOP e fatta propria dalle regione) avesse trovato finalmente un finanziamento, è di tutta evidenza che anch'essi agivano per un preminente interesse pubblico, quello collegato all'esigenza di intervenire per evitare alle chiese le conseguenze del dissesto idrogeologico. Attenti: non a certe chiese, ma alle chiese in generale che, se ricorressero i presupposti di legge, avrebbero tutto il diritto (e lo hanno ancora) di ottenere il finanziamento degli interventi riparatori.

L'operato di Azzaretti, che agì prima come presidente dell'USOP e poi come senatore della zona (dunque non come un *quisque de populo* a caccia di voti), si mosse chiaramente nella logica di questo preminente interesse pubblico, e non a caso egli

fu il primo firmatario dell'ordine del giorno del Senato, più volte richiamato.

Avviandomi alla conclusione, debbo rilevare che nei confronti dei membri delle Camere indicati come concorrenti nel reato ministeriale, l'applicazione dell'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 96 della Costituzione non può e non deve escludere l'applicazione della garanzia contemplata dall'articolo 68 della Costituzione. I due istituti rispondono infatti a ragioni e finalità diverse, l'uno essendo preordinato alla tutela della funzione di governo, l'altro essendo volto a salvaguardare l'autonomo esercizio delle funzioni parlamentari.

Per questo non si può ritenere che l'avvenuta concessione dell'autorizzazione relativa ai reati ministeriali esima l'autorità giudiziaria dal richiedere successivamente alla Camera d'appartenenza del parlamentare l'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Accogliendo l'opposta tesi, che potrebbe definirsi dell'assorbimento dell'autorizzazione ex articolo 68 in quella di cui all'articolo 96, non solo si cancellerebbe un istituto dalla storia lunga e che non può essere in alcun modo assimilato a quello previsto in relazione ai reati ministeriali, ma si determinerebbe anche un grave ed ingiustificato pregiudizio della posizione dei concorrenti, membri delle Camere. Ciò avverrebbe perché per il diniego dell'autorizzazione ex articolo 96 occorre la ricorrenza di precisi e determinati presupposti di fatto, assai più vincolanti e comunque diversi da quelli tradizionalmente impiegati in tema di articolo 68 della Costituzione; mi riferisco, in particolar modo, al cosiddetto *fumus persecutionis*.

Inoltre, per il diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 96 occorre un voto a maggioranza assoluta dei membri della Camera e che sia stata previamente negata l'autorizzazione nei confronti del ministro inquisito principale.

Infine, può verificarsi che sull'autorizzazione a procedere — come accade nel caso in specie — sia chiamata a pronunciarsi una Camera diversa da quella di appartenenza del parlamentare interes-

sato. Quindi, qualora si ritenesse assorbito l'articolo 68 nella deliberazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, tutte queste diversità di regime si tradurrebbero in altrettanti pregiudizi, per i concorrenti che siano membri delle Camere; pregiudizi ingiustificati, perché dipendenti da un fatto assolutamente estrinseco, come quello dell'aver agito o meno in concorso con un ministro.

Inoltre, paradossalmente, questa situazione sfavorevole permarrebbe anche qualora, come in questo caso, venisse meno proprio la ragione che giustifica l'applicazione ai concorrenti laici del regime previsto per i ministri, non essendo stato esteso ai concorrenti medesimi il diniego dell'autorizzazione deliberato nei confronti del ministro. Né a questa interpretazione osta che nell'articolo 10, secondo comma, della legge 16 gennaio 1989, n. 1, sia espressamente previsto che non si applichi il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione perché, proprio per le considerazioni finora svolte, è chiaro che l'inapplicabilità va limitata al ministro e resta fino al momento in cui resta la connessione o la conseguente attrazione. Nel momento in cui la connessione e l'attrazione vengono meno è chiaro che non si applica più questo regime al concorrente deputato che — ecco il paradosso — se avesse commesso da solo lo stesso reato sin dall'inizio avrebbe avuto un regime di garanzie certamente più favorevole, come quello più generale previsto dell'articolo 68 della Costituzione.

Pertanto, l'ovvia applicazione del principio del *favor rei* — e concludo veramente — insieme con la rilevata diversità sostanziale e funzionale dei due istituti impone di concludere nel senso che, nel caso di concessione dell'autorizzazione ex articolo 96 della Costituzione nei confronti del concorrente senatore Azzaretti, la ulteriore procedibilità dell'azione penale nei riguardi dello stesso sia subordinata alla decisione che il Senato, nella sua autonomia e sovranità, riterrà di assumere in ordine all'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Mi riporto perciò alle proposte di cui all'ordine del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

giorno presentato dal nostro gruppo (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, mi dispiace che Mauro Mellini (impegnato in un processo molto importante, in qualità di avvocato di parte civile, nei confronti del sostituto procuratore di Locri Macri, che si tiene oggi a Messina) non sia presente in quest'aula per recare direttamente il suo contributo, come ha già fatto in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere ed anche nella sua relazione di minoranza; credo che il suo contributo sia prezioso, puntuale ed estremamente competente in una questione che è di estrema rilevanza e delicatezza,

Da parte mia tenterò di riprodurre alcune considerazioni che mi sembrano molto importanti. L'esame della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di Remo Gaspari nella sua qualità di ministro *pro tempore* per il coordinamento della protezione civile (domanda avanzata ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989) comporta l'assunzione da parte della Camera dei deputati di una decisione di grande delicatezza. Si tratta, come è stato già detto, del primo caso di cui il Parlamento è investito secondo la nuova normativa costituzionale che — voglio ricordarlo — trae origine da un voto popolare, espresso nel referendum relativo alla Commissione parlamentare sui procedimenti d'accusa, di cui alla legge del 1962, così come modificata nel 1978 per evitare un altro referendum già in precedenza promosso.

Sono necessari quindi estrema attenzione e scrupolo nella puntuale individuazione e nell'esatta osservanza dei criteri e dei limiti che la legge costituzionale impone alle Camere per l'esercizio della funzione che ad esse è affidata, potendo dalla decisione di oggi, più che da quelle di ogni altro caso futuro, derivare effetti positivi o negativi nella prassi interpretativa ed applicativa della nuova normativa e quindi,

in ultima analisi, l'esito stesso della riforma, il rispetto del suo spirito e, di riflesso, del voto popolare espresso con il referendum del novembre dello scorso anno.

Voglio ricordare che la legge costituzionale n. 1 del 1989, modificando profondamente l'originario impianto dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale del 1953, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della Repubblica, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni siano chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e prevede unicamente due momenti speciali per il relativo procedimento. Il primo è il «filtro» rappresentato dallo speciale collegio inquirente istituito presso il tribunale della sede della corte d'appello del distretto; il secondo è l'autorizzazione a procedere in base all'istanza del collegio poc'anzi ricordato, che spetta alla Camera di appartenenza del ministro in questione, oppure a quella altrimenti indicata nell'articolo 5 della legge.

La suddetta autorizzazione può essere negata con un voto a maggioranza assoluta dei componenti la Camera e soltanto nei casi espressamente previsti dall'articolo 9, cioè quando la Camera stessa, con valutazione insindacabile, ritenga che il ministro indiziato abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Il nuovo sistema esclude quindi la cognizione dei fatti costituenti reato da parte del Parlamento, sia pure al solo fine di vagliare e formulare l'accusa, trasferendo tale compito alla magistratura e conferendo al Parlamento stesso un mero potere autorizzatorio, per altro condizionato, per quanto riguarda il diniego dell'autorizzazione, ad una precisa condizione. Non si tratta più, dunque, di discutere della messa in stato d'accusa del ministro Gaspari secondo la passata procedura e le vecchie norme, bensì di altro. Per fare un esempio, se dovessimo giudicare su un fatto palesemente inesistente quale il furto

del Colosseo, la Camera non sarebbe chiamata a valutare la cognizione dei fatti costituenti reato, ma ad esprimere un giudizio di diverso tipo, risultante dalla previsione dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

È la verifica di tale condizione, che comporta valutazioni su un dato intenzionale relativo alla condotta contestata al ministro inquisito, che può presentare problemi in ordine alla individuazione della sussistenza e della qualità della finalità eventualmente allegata. Ma, se l'individuazione e la valutazione degli interessi il cui perseguimento debba essere considerato meritevole di tutela da parte del Parlamento possono presentare aspetti controvertibili e persino allarmanti per la labilità dei concetti espressi nelle due condizioni previste dall'articolo 9, il limite tra la sfera nella quale possa essere ricercata la consistenza delle finalità discriminanti e quella propriamente attinente alla condotta oggetto della contestazione appare molto netto, chiaro e certo. Tale limite non sembra sia stato rispettato nella deliberazione assunta dalla Giunta di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Remo Gaspari.

Ci troviamo, quindi, in una situazione di particolare delicatezza per le ripercussioni che si avranno e perché l'interpretazione che verrà data in questo caso sarà sicuramente seguita anche nel futuro. Va rilevato, inoltre, che un corretto esercizio del potere conferito alla Camera dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 non consente di ricercare la finalità considerata dalla norma stessa attraverso la negazione di uno degli elementi della condotta così come contestato al ministro dalla magistratura, cui compete il potere esclusivo di formulare l'addebito con giudizio sottratto ad ogni valutazione da parte della Camera, secondo le rispettive competenze. Tanto meno è consentito alla Camera porre a base della sua determinazione una ricostruzione del fatto diversa da quella ritenuta e formulata dal collegio inquirente di cui all'articolo 7 della suddetta legge costituzionale.

Durante la discussione che si è svolta nella Giunta, da parte di vari componenti si è voluto sottolineare che la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 9 dovrebbe qualificarsi come una esimente e non già come una condizione di procedibilità, volendo da ciò far discendere la conseguenza secondo cui la cognizione sulla esimente affidata al giudizio definitivo ed insindacabile della Camera comporterebbe la piena cognizione della condotta contestata e della sua legittimità, senza la quale l'accertamento della sussistenza o meno di una esimente non avrebbe senso, avendo essa nel reato, e non nell'imputazione, il suo presupposto.

Tali argomentazioni ci sembrano inconsistenti per più motivi. Innanzitutto perché anche se si trattasse di una esimente, non per questo la funzione della Camera verrebbe ad assumere carattere giurisdizionale, per di più estesa all'accertamento dell'esistenza del reato. Si tratti di esimente in senso proprio o di una mera condizione di procedibilità, è chiaro che la relativa decisione al riguardo non va confusa con una funzione giudicante, e che le relative condizioni debbono necessariamente essere ricercate al di fuori della sussistenza della condotta così come contestata al ministro e delle circostanze che concorrono ad integrare la fattispecie tipica di reato oggetto del giudizio.

D'altro canto, la legge costituzionale prevede che l'intervento della Camera, competente in base all'articolo 5 al fine di autorizzare o negare l'autorizzazione al procedimento, intervenga dopo una fase di indagini preliminari affidate ad uno speciale collegio del tribunale, con funzione definita di «filtro», che si conclude, tra l'altro, con una relazione alla Camera che accompagna la richiesta di autorizzazione, nella quale la contestazione deve trovare sistemazione e completo sviluppo. Tale speciale garanzia, che si è voluto preceda il momento dell'autorizzazione, conferma e rende ancora più razionale la netta separazione tra quest'ultima funzione e quella di cognizione degli elementi costituenti, secondo l'accusa, il reato contestato, e consente che la valutazione delle

condizioni che legittimano il diniego dell'autorizzazione stessa (si possano o meno definire «esimenti») possa essere effettuata senza ingerenze e commistioni tra le due diverse funzioni, dell'autorità giudiziaria e della Camera.

Ciò detto, devono essere fatte alcune considerazioni in ordine alla contestazione per la quale il collegio inquirente del tribunale di Milano ha chiesto alla Camera l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

L'ipotesi di peculato addebitabile al ministro Gaspari è quella di una condotta distrattiva, in concorso con altre persone, che si articola in una pluralità di atti amministrativi del ministro stesso, dell'ufficio speciale Oltrepò pavese e della regione Lombardia e nel concerto intervenuto tra i soggetti indiziati, condotta idonea a determinare la distrazione della somma indicata in favore di riparazioni di edifici parrocchiali danneggiati per le avversità atmosferiche.

La ricerca di una finalità corrispondente a quelle descritte nel comma 3 dell'articolo 9 va dunque effettuata rispetto a tale condotta, così come contestata al ministro nel suo complesso in quanto corrispondente alla fattispecie tipica. Non è consentito, invece, il riferimento ad un segmento della condotta stessa, ad un singolo atto, con esclusione della connessione di esso con altri accadimenti, prendendo così in considerazione esclusivamente l'ordinanza del 30 marzo 1988 quale azione riferibile al ministro Gaspari e della quale soltanto si devono valutare le finalità. Un tale procedimento logico inserisce nell'apparente funzione del procedimento autorizzatorio una cognizione sull'entità del fatto contestato, che viene stravolto nella sua identità e diversamente definito, con evidente superamento dei limiti di attribuzione dei poteri che la legge costituzionale ha conferito al Parlamento, così che l'autorizzazione a procedere verrebbe ad essere negata rispetto ad una condotta diversa da quella ipotizzata dall'autorità giudiziaria richiedente.

Voglio ricordare e sottolineare che, se la valutazione della Camera della sussistenza o meno delle finalità considerate dall'articolo 9, comma 3, è dalla norma stessa definita insindacabile (mi rivolgo in particolare alla collega Fumagalli Carulli, che nella discussione della legge si è battuta per far inserire appunto l'aggettivo «insindacabile»), non altrettanto può dirsi per ciò che riguarda l'osservanza dei limiti oggettivi della valutazione stessa, in quanto suscettibile di tradursi in una diversa considerazione della condotta così come configurata nella richiesta del collegio inquirente del tribunale. Limiti il cui superamento darebbe la possibilità all'autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Eventualità che non dobbiamo, credo, dimenticare né sottovalutare, per i suoi gravi risvolti ed implicazioni di ordine istituzionale e politico che ritengo qui superfluo rappresentare.

Ora è proprio attraverso questa deformazione e stravolgimento della configurazione della condotta, così come contestata dal collegio inquirente al ministro Gaspari, che la maggioranza della Giunta è pervenuta a formulare la proposta di diniego della richiesta autorizzazione.

Le argomentazioni svolte nella discussione in Giunta da quanti hanno ritenuto di sostenere il diniego dell'autorizzazione, pur con contenuti e argomenti diversi e a volte contraddittori, si fondavano comunque tutte, in modo più o meno esplicito, sulla considerazione della condotta del ministro Gaspari limitata e circoscritta alla emissione dell'ordinanza 30 marzo 1988, ordinanza da essi considerata, in quanto avulsa dal complesso dei fatti contestati, corrispondente in sé a finalità di interesse pubblico, perché diretta unicamente a ristabilire, aumentandolo dell'importo di 2 miliardi 296 milioni 800 mila lire, il finanziamento di interventi già legittimamente definiti.

Questo assunto si traduce nella negazione della sussistenza di un concorso con gli altri soggetti indiziati e, quello che più conta, nella negazione del concorso del ministro Gaspari nella condotta ulteriore a

lui contestata. In altre parole si vuole negare l'autorizzazione a procedere e si sostiene la sussistenza di una finalità di preminente interesse pubblico per un fatto diverso da quello contestato. Si afferma una finalità legittimatrice, ma in realtà si nega il fatto legittimato.

In altre parole, non solo si ricerca la cosiddetta esimente all'interno, anziché all'esterno, della condotta contestata, ma si stravolge e si finisce per mutilare anche questa nei suoi estremi materiali; si nega l'autorizzazione a procedere per la distrazione, affermando che questa non c'è stata e che invece il ministro Gaspari ha emesso l'ordinanza 30 marzo 1989 per «preminenti» finalità di interesse pubblico.

Credo che occorra aggiungere che, in presenza di un caso di peculato per distrazione, la condotta tipica comprende in sé anche la finalità di destinare il denaro ad altro che non alla destinazione legittima o comunque apparente e, pertanto, l'interesse pubblico «preminente» da prendere in considerazione ai fini del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale deve riferirsi alla destinazione reale, illegittima, perseguita, perché solo questa è la condotta da prendere in considerazione e da rapportare all'eccezionale circostanza che, accertata dalla Camera, consente il diniego dell'autorizzazione.

È chiaro che una riprova di tale abnorme impostazione è, del resto, riscontrabile nello stesso assunto del ministro Gaspari, espresso nella memoria prodotta alla Giunta, oltre che, oralmente, in occasione della sua audizione nella Giunta stessa; assunto secondo il quale egli non ebbe in alcun modo a corrispondere a richiesta di finanziamento di restauri di parrocchie mai a lui pervenuta, non potendosi l'ordinanza da lui emessa considerarsi contenere la legittimazione di tale destinazione dei fondi.

Destinazione che tuttavia, ove richiesta, egli avrebbe potuto disporre esplicitamente per soddisfare questa finalità, da aversi per legittima e corrispondente ad un eminente interesse pubblico, al pari della destinazione da lui effettivamente tenuta presente. Quindi si tratta di una deforma-

zione del concetto di finalità dell'agire come considerata dalla legge costituzionale che è fin troppo evidente perché occorra ulteriormente soffermarvisi.

È in base a queste considerazioni, signora Presidente e colleghi, che credo vada respinta la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere. Sarebbe dunque molto grave una decisione di questa Assemblea volta a negare la concessione di tale autorizzazione, perché oltre alla nuova legge costituzionale si stravolgerebbero anche i risultati del referendum e del voto popolare che ha provocato la riforma delle norme in questione.

Da parte nostra condividiamo la proposta deliberata a maggioranza dalla Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti degli altri indiziati, anche se in base a considerazioni in parte diverse da quelle espresse dalla maggioranza e per motivi che per lo più si ricollegano ad osservazioni già svolte e che non starò qui a ripetere.

Dobbiamo quindi assumere una decisione di estrema delicatezza. Mi auguro che coloro che sostengono la proposta della Giunta non vogliano percorrere — come pure ho sentito dire — strade quanto mai gravi, quale, per esempio, quella di far mancare il numero legale, perché in questo modo non si risolverebbe alcunché. La decisione che ci accingiamo a votare dovrà essere comunque adottata entro 60 giorni, come prevede la nuova legge costituzionale. Ricordo per altro che per negare l'autorizzazione a procedere occorre la maggioranza assoluta dei componenti la Camera. Non credo, nella maniera più certa, che questa Camera possa non ottemperare a tale prescrizione di legge (*Applausi di deputati dei gruppi federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere a votazioni segrete, mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Onorevoli colleghi, noi riteniamo che il giudizio sulla legge di riferimento di questa vicenda non possa essere modificato, ma semmai accentuato e peggiorato, in relazione all'epilogo pratico di alcuni principi, che quando vengono enunciati risultano essere molto dignitosi ma che poi, in sede di applicazione, possono diventare in qualche modo il grimaldello per scassare un sistema di diritto quale è quello che ci aspettiamo dallo Stato.

Il gruppo verde (ma anche tutti i colleghi che si sono espressi sulla stessa nostra linea) ribadisce che una legge la quale consenta di delinquere per pubblico interesse è equivoca ed ingiusta prima ancora di essere inapplicabile o, meglio ancora, applicabile secondo la logica di maggioranze politiche, non coincidente con le attese della pubblica opinione e della cittadinanza che si è espressa in questa materia con un referendum, strumento sovrano di attività legislativa.

Nel fondo, il quesito è sempre lo stesso: se cioè sia possibile coltivare l'ipocrisia o l'illusione della terzietà di una delibera parlamentare, adottata a maggioranza politica, in materia di giustizia, che diventa giustizia politica e quindi non giustizia.

Un dato certo è quello ricavato dal sistema istituzionale italiano: non è la maggioranza delle opinioni che dà la verità processuale, bensì il rispetto delle regole astratte, che chiunque — in questo caso il giudice — è doverosamente arbitro di interpretare, salvi i criteri di correzione previsti all'interno del sistema.

Noi vogliamo fare un discorso non evasivo ma che parta da un dato positivo, perché intendiamo giungere ad una conclusione che è contraria a quella formulata dalla maggioranza nella Giunta. Il dato positivo, che può essere sorprendente, è il seguente: sulla base di quello che viene definito il combinato disposto tra la norma ordinaria e la Costituzione, tra il sistema penale processuale e la norma che stiamo interpretando, risulta a tutti chiaro che il ministro Gaspari gode, in questo momento, della presunzione d'innocenza, così come stabilito dalla Costituzione. In

questo momento egli è presuntamente innocente. D'altra parte vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'insieme degli articoli della legge e non soltanto sul terzo comma dell'articolo 9, che stabilisce i criteri per la negazione dell'autorizzazione a procedere. Dobbiamo infatti stabilire con certezza, con logica esattezza, lo stato processuale in cui si trovano oggi quelle persone indiziate di reato. Il cumulo di atti processuali a loro carico o a loro discarico è quasi nullo: siamo ai preliminari di un dibattimento (per meglio dire di un'istruttoria) che non ha ancora intaccato la materia probatoria. Non sappiamo nulla della verità storica che solo il processo può ricostruire; il giudice infatti non cerca la verità naturalistica bensì quella documentata.

L'articolo 8 stabilisce che il «collegio-filtro», di cui all'articolo 7, compie, entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, indagini preliminari, sente il pubblico ministero e decide se disporre o meno l'archiviazione.

Collegli, in questo momento il giudice competente ha compiuto soltanto alcuni atti preliminari che non sono serviti certo a dare l'immagine della verità processuale, a descrivere le colpe o le ragioni della difesa, la quale ancora non è intervenuta. Non si è ancora aperta la dialettica processuale, non vi è stato ancora un contraddittorio sostanzioso, ma soltanto una prima sommaria lettura di fatti che potrebbero dar luogo ad una incriminazione. Siamo quindi nella fase di inizio del processo, che si formula con un capo di imputazione, con una pretesa ipotetica punizione rispetto ad un fatto che non è ancora accertato.

È fallace il riferimento della maggioranza alle ragioni di prova sul dolo e sulla condotta di alcuni soggetti, perché non è questo il momento né vi sono gli strumenti per conoscere questo piano di verità. Nulla sappiamo sul dolo e sulla condotta, nulla sappiamo sulla verità dell'accusa e non possiamo sostituirci al giudice celebrando noi un processo istruttorio che raccolga prove al di fuori delle garanzie, delle regole, degli strumenti giusti atti ad accogliere prove certe e stabili. Questa pretesa

è fallace e porta soltanto alla ineluttabile conclusione di una giustizia preconstituita, di assoluzioni cieche e di vantaggi puramente politici che la maggioranza assicura ai propri rappresentanti e solidali.

Credo sia stato un grossolano errore, che mina la consistenza e la stabilità della legge, aver condotto l'indagine sulla base del quesito di innocenza o di colpevolezza del ministro. Non è questo ciò che ci viene chiesto dalla legge o dalla magistratura; non dobbiamo infatti esprimerci in ordine alla colpevolezza o all'innocenza di un soggetto, bensì rispondere ad un semplice quesito e cioè se possa essere compiuta o meno un'indagine volta ad accertare la colpevolezza o l'innocenza di una persona.

Dobbiamo compiere inoltre un salto indietro, per attenerci a criteri esterni rispetto alla valutazione giudiziale, alla quale non possiamo sovrapporci. Occorre pertanto compiere un atto formale che chiarisca la prospettazione dell'accusa, per constatare se da essa sia possibile o meno passare attraverso il varco stabilito dall'articolo 9 della legge.

In questo senso l'accusa, evidentemente connessa e composita, riguarda la responsabilità personale del ministro, così come certamente riguarda l'elemento importante ed essenziale per l'accusa: il concorso aggravato. Anche questo è il quesito ed il tema della decisione; non si tratta cioè di stabilire se il ministro sia innocente o colpevole, se abbia concorso o meno, ma stabilire se sia possibile indagare sulle sue responsabilità. Potrebbe poi essere assolto, ma oggi si presume sia innocente e noi dobbiamo consentire l'indagine.

Quanti hanno affermato in quest'aula che il ministro e addirittura gli altri ipotetici correi sono innocenti, in quanto hanno agito senza il dolo richiesto dal peculato, credo che abbiano sbagliato argomento, che siano grossolanamente fuori tema; e ciò per una ragione semplice, che vale per il ministro come per qualsiasi cittadino chiamato a rispondere del reato di peculato.

Colleghi, il peculato per distrazione significa che alla affermazione simulata di agire per un pubblico interesse corri-

sponde un piano dissimulato di agire per un interesse privato. Questa coppia dialettica coesiste nel peculato, dove si assiste all'affermazione di agire per l'interesse pubblico e all'uso di strumenti pubblici e di pubblico denaro, deviando il tutto ad una finalità di carattere privatistico. In giurisprudenza addirittura si parla di peculato per distrazione anche quando si devia per una finalità di carattere pubblicistico non consentita.

Come si può, quindi, affermare che il ministro si è mosso bene, in quanto ha agito in favore di interventi straordinari volti a riparare i danni causati dal dissesto idrogeologico? Come è possibile che l'ipotesi di accusa diventi elemento di giustificazione? È ovvio per tutti che l'accusa è quella di aver agito apparentemente per salvaguardare beni privati e pubblici danneggiati dal dissesto idrogeologico e di aver favorito in realtà interessi specifici, deviando la finalità di pubblico interesse a ragioni che con esso nulla avevano a che vedere (chiese, eccetera).

Questa è precisamente l'accusa. Se non vogliamo avviarci in una contraddizione da cui non è possibile uscire, non possiamo far scaturire dallo stesso elemento del peculato ragioni di giustificazione.

Dicono i colleghi della maggioranza oggi intervenuti e lo stesso relatore che Gaspari, insieme ad altri, ha compiuto un atto legittimo («saltati» i criteri giuridico-formali, l'argomento è politico); quindi, dal momento che si difende Gaspari, perché non difendere anche Tabacci, se è vero che appartiene alla stessa maggioranza...? In effetti l'argomento che vale per Gaspari, vale anche per Tabacci e per gli altri, in quanto tutti hanno affermato di aver finalizzato gli atti compiuti alla necessità di porre riparo al dissesto idrogeologico. Ma, vedi caso, l'accusa è proprio questa!

In realtà, le chiese dell'Oltrepò pavese non avevano diritto a ricevere questi finanziamenti ed è precisamente questa la prospettazione del capo di imputazione che io vorrei rileggere per l'ennesima e forse inutile volta. Dicono, infatti, i giudici che Gaspari e gli altri hanno commesso il reato di peculato, in quanto distraevano dalla de-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

stinazione prescritta parte della somma (2 miliardi e 300 milioni) a profitto di 109 parroci dell'Oltrepò pavese, a vantaggio politico-elettorale proprio e altrui, in particolare perché finalizzavano la predetta somma a finanziamenti alle parrocchie indicate, senza preventivamente accertarne l'effettiva corrispondenza ai fini di cui alla legge n. 120 del 1987. Dicono cioè — come afferma Binetti — che hanno agito finalizzando l'attività ad un interesse legittimo. Ebbene, si trattava di un interesse apparentemente legittimo, formalmente legittimo. Ma questo è proprio il peculato: l'uso strumentale della forma, che assegna competenze e potere, aggiungendo ad essa una sostanza criminosa, che consiste appunto nel favorire interessi privati col pubblico interesse, con l'apparenza di pubblico interesse, con l'ipocrisia dell'atto pubblico.

Credo che questo modo di procedere getti un'ombra non emendabile da semplici parole su ciò che può essere compiuto attraverso l'uso strumentale del dissesto ambientale. Non è casuale che di questo parli un gruppo parlamentare che si qualifica ambientalista. Credo che le prove di ciò non siano contestate: nessuno contesta il fatto in radice; non lo si attribuisce al ministro, ma non lo si contesta in radice. E il fatto è questo: una volta in più l'emergenza ambientale, tolte le astrattezze, le sofferenze ed i sacrifici della gente della zona, viene strumentalizzata per una finalità elettoralistica. Quale alibi cerca la maggioranza per evitare questo giudizio? Non siamo pregiudizialmente di indole accusatoria, crediamo di poter ogni volta riconfermare un modo di procedere garantista. Vogliamo un giudizio serio, non vogliamo questo giudizio poco serio, questa soluzione stracciata, queste ragioni affrettate, questo affastellare argomenti per arrivare a conclusioni in qualche modo predestinate! Non vogliamo vedere la maggioranza schierarsi a favore dell'innocenza di Gaspari; vogliamo sentire ragioni che garantiscano l'applicazione di questa legge, che può essere applicata in un solo modo, Presidente e colleghi, cioè rinunciando a dare un giudizio politico,

non facendo coincidere le maggioranze politiche (in questo caso labili e compromesse) con la pretesa di verità e giustizia.

Il quesito non è se Gaspari sia colpevole o innocente. Esso è diverso e consiste nella risposta alla seguente domanda posta dalla legge: se lo avesse fatto, se avesse compiuto un'attività di carattere delinquenziale, lo avrebbe fatto per una finalità di pubblico interesse? Questo è il quesito: non che lo abbia fatto, ma se, ove lo abbia fatto, abbia agito per un pubblico interesse. Da una risposta al riguardo può derivare quell'elemento di esimente o di mancanza delle condizioni di procedibilità.

Ripeto, la domanda è: se lo avesse fatto — non dobbiamo chiederci se lo abbia fatto o meno — l'avrebbe fatto per ragioni di pubblico interesse preminente, in modo da esserne in qualche modo giustificato? Dobbiamo valutare il versante delle giustificazioni e non quello dell'accusa!

Concludo affermando che una risposta sbagliata ad un quesito mal formulato retroagisce sulla considerazione riservata alla legge. Se questa legge permette ciò, è mal fatta, è fonte di equivoci ed è ragione di deviazioni, non solo rispetto a chi compie il peculato, ma anche riguardo a chi interpreta la legge. Allora questa legge va cambiata e ci auguriamo che dopo questo dibattito tutti coloro che hanno affermato che essa così non va dicano anche che intendono cambiarla, che queste esimenti sono in realtà lo sfondamento della giustizia e l'apertura verso quella che una volta di più si configura come una giustizia per lotto politico e cioè asservita alle maggioranze politiche (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Chiedo al relatore, onorevole Mastrantuono, se intenda replicare agli oratori intervenuti.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Signor Presidente, intendo replicare bre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

vemente, soffermandomi essenzialmente su alcune questioni giuridiche avanzate, in particolare su alcune osservazioni dei colleghi, ultima quella esposta dal collega Lanzinger, i quali affermano che la maggioranza si serve di un alibi: a loro avviso, infatti, essa non cercherebbe di operare correttamente per applicare il terzo comma dell'articolo 9, ma tenterebbe di dimostrare che il ministro non ha commesso il fatto, esulando in tal modo dai compiti che la legge costituzionale ha affidato a questa Assemblea.

Ritengo che non vi sia un problema di maggioranza nell'esame di questo caso e credo che l'interpretazione che ne daremo costituirà il primo elemento importante in relazione alla corretta applicazione della volontà popolare espressa mediante il referendum.

A mio avviso, cercare di far necessariamente ricorso alla garanzia prevista dall'articolo 9, configurandola come un'esimente e non come una condizione di procedibilità, rappresenta un elemento fuorviante. Non è necessario, infatti, che la Camera accerti la natura del reato per costruire un'esimente, perché ciò contrasta con la lettera della legge, che non fa riferimento al «requisito» dell'inquisito che abbia agito per la tutela di interessi ma alla «condotta» dell'inquisito stesso; vi può quindi essere una condotta dei singoli inquisiti ispirata a motivazioni diverse.

Per replicare alle osservazioni del collega Binetti, inerenti alla possibilità di applicare ai parlamentari non soltanto l'articolo 96 ma anche l'articolo 68 della Costituzione, devo dire che questa ipotesi non mi pare sostenibile, anche se, dal momento che uno dei parlamentari inquisiti appartiene all'altro ramo del Parlamento, la questione potrebbe essere risolta dal Senato.

A mio avviso, questa tesi non è sostenibile, perché diversamente il parlamentare fruirebbe di un doppio regime di garanzia: in primo luogo potrebbe avvantaggiarsi della garanzia prevista dall'articolo 96 della Costituzione per coloro che concorrono in un reato ministeriale e, in secondo luogo, qualora la Camera concedesse l'au-

torizzazione, potrebbe far ricorso all'ipotesi prevista dall'articolo 68.

Ritengo quindi che dalle osservazioni formulate dai colleghi non siano emerse smentite di carattere sostanziale alla relazione, che confermo integralmente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ringrazio per l'attenzione prestata (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18-ter, gli onorevoli Zaniboni ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno inteso a riferire il diniego dell'autorizzazione a procedere anche al senatore Azzaretti ed ai signori Tabacci, Ravazzoli e Lina:

«La Camera,

vista la relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere e le proposte in essa formulate:

a) di diniego della autorizzazione nei confronti del ministro Remo Gaspari, sull'assunto che il medesimo abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo;

b) di concessione della autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giovanni Azzaretti e dei signori Bruno Tabacci, Giuseppe Ravazzoli e Amedeo Lina;

ritenendo, in difformità rispetto alla proposta di cui alla lettera b), che anche per gli altri concorrenti si configuri il presupposto dell'aver agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico ravvisato nei confronti del ministro Gaspari,

delibera

che il diniego della autorizzazione a procedere sia esteso al senatore Giovanni Azzaretti ed ai signori Bruno Tabacci, Giuseppe Ravazzoli e Amedeo Lina.

«Zaniboni, Binetti, Fumagalli
Carulli, Vairo, Mensorio,
Battaglia Pietro, Rabino, Ci-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

liberti, Gei, Soddu, Chiriano, Casini Carlo, Fronza Crepaz, Brocca, Azzolini, Righi, Nenna D'Antonio, Pisicchio, Borra, Nicotra, Aiardi, Duce, Bertoli, Perani, Artese, Crescenzi, Astori».

Avverto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18-ter del regolamento, porrò in primo luogo in votazione la proposta, formulata dalla Giunta, di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gaspari, nella sua qualità di ministro per il coordinamento della protezione civile *pro tempore*. Se tale proposta sarà approvata, si procederà successivamente alle quattro ulteriori votazioni richieste con l'ordine del giorno Zaniboni ed altri.

Sul collocamento in quiescenza del Segretario generale della Camera, avvocato Gian Franco Ciaurro, e sulle nomine del dottor Donato Marra a Segretario generale e del professor Silvio Traversa a Segretario generale aggiunto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero rivolgere il nostro saluto ed il nostro ringraziamento al Segretario generale, avvocato Gian Franco Ciaurro, che domani lascia il suo incarico per raggiunti limiti di età (*Vivi, generali applausi*).

L'avvocato Ciaurro, in tanti anni di lavoro alla Camera nelle diverse funzioni che ha svolto, ha sempre profuso una alta competenza e professionalità, un profondo senso dello Stato, un'intelligente attenzione ai problemi istituzionali. Di ciò è anche testimonianza la sua intensa attività di studioso, di docente universitario, le sue numerose pubblicazioni di diritto costituzionale e parlamentare. Vorrei poi soprattutto ricordare il suo contributo come capo del Servizio Commissioni bicamerali ad alcune tra le più importanti e delicate inchieste parlamentari degli ultimi anni e, in particolare, ai lavori della Commissione Bozzi per le riforme istituzionali.

Il ringraziamento che rivolgo al Segre-

tario generale non è affatto rituale e tiene anche conto della fase delicata e difficile nella quale l'avvocato Ciaurro ha avuto incarichi di alta direzione e infine la responsabilità di Segretario generale. Una fase delicata e difficile nella quale l'amministrazione della Camera ha subito l'impatto di cambiamenti profondi del ruolo del Parlamento, il quale è cresciuto articolando e sviluppando la sua attività in un processo complesso e drammatico: lo dimostra la stessa attività di revisione dei regolamenti parlamentari aperta da anni ed ancora in corso ed il processo, in qualche modo speculare, di riforma e di ristrutturazione dei servizi e degli uffici che stiamo portando avanti dal 1980.

Sono questi segni e ragioni oggettive di travaglio, di processi delicati di trasformazione e di adeguamento che hanno reso certamente più difficile in questo periodo di tempo la vita dell'amministrazione ed il lavoro dei suoi dirigenti.

Per questo ringraziamo con particolare calore il Segretario generale avvocato Ciaurro per il suo lavoro, che rimane nella nostra considerazione e memoria, al di là della breve durata del suo mandato. Siamo convinti che egli continuerà in futuro a dare in altre forme il suo prezioso contributo alla vita delle istituzioni e all'attività scientifica (*Vivi, prolungati applausi*).

Onorevoli colleghi, vorrei anche in questa occasione rivolgere a nome di tutti voi un saluto e un augurio di buon lavoro al dottor Donato Marra, chiamato dall'Ufficio di Presidenza quale nuovo Segretario generale della Camera (*Vivi, generali applausi*).

Sappiamo che egli svolgerà con grande competenza e dedizione il suo incarico, che è incarico delicatissimo e cruciale per la Camera dei deputati. Nel nostro sistema al Segretario generale è infatti attribuita la funzione essenziale e non derogabile di garante dell'indipendenza e imparzialità dell'amministrazione, della sua unità, di responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi. Siamo convinti che per le doti che già abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare nel dottor Marra egli saprà rispondere nel modo migliore ai

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

non facili compiti che lo attendono e per questo gli rinnoviamo il nostro augurio più caloroso (*Applausi*).

Vorrei infine anche salutare nel nuovo incarico a cui è stato chiamato...

GIUSEPPE TATARELLA. In nome della lottizzazione!

PRESIDENTE. Che spiritoso, quanto è spiritoso!

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È la verità!

GIUSEPPE TATARELLA. Lei è spiritosa!

PRESIDENTE. Quanto è spiritoso, onorevole collega, molto spiritoso!

Vorrei infine salutare nel nuovo incarico a cui è stato chiamato il professor Silvio Traversa (*Vivi, generali applausi*).

Con una innovazione che vuole meglio rispondere ai temi nuovi di efficienza e funzionalità della nostra organizzazione amministrativa, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di istituire la figura di Segretario generale aggiunto, figura la cui normativa stiamo in quella sede definendo.

Al professor Silvio Traversa, che conosco e stimo da tanti anni anche come valoroso giurista, rinnovo il cordiale saluto di buon lavoro in questo suo nuovo e delicato compito che ne fa il principale e più autorevole collaboratore del Segretario generale (*Vivi applausi*).

Si riprende l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto sulla proposta della Giunta, avverto che gli onorevoli Gaetano Vairo e Antonio Del Pennino hanno chiesto alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo delle proprie dichiarazioni di voto.

La Presidenza consente la pubblicazione del testo di tali dichiarazioni di voto in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverto altresì che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18-ter del regolamento, porrò

ora in votazione a scrutinio segreto la proposta, formulata dalla Giunta, di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gaspari, ricordando che per l'approvazione di tale proposta è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

Faccio infine presente che in caso di reiezione di tale proposta l'autorizzazione si intende concessa nei confronti sia del deputato Gaspari sia del senatore Azzaretti e dei signori Tabacci, Ravazzoli e Lina, non facendosi pertanto luogo ad ulteriori votazioni.

Se la proposta della Giunta verrà invece approvata, si procederà successivamente, ai sensi del comma 9 del citato articolo 18-ter del regolamento, a separate votazioni sulle proposte, formulate nell'ordine del giorno Zaniboni, di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Azzaretti e dei signori Tabacci, Ravazzoli e Lina, per la cui approvazione è parimenti richiesta la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Gaspari. Ricordo che chi vuole negare l'autorizzazione a procedere deve votare sì, chi vuole invece concedere l'autorizzazione a procedere deve votare no.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	458
Votanti	457
Astenuti	1
Maggioranza assoluta dei componenti della Camera	316
Voti favorevoli	236
Voti contrari	221

(La Camera respinge — Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, del MSI-destra-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

nazionale, della sinistra indipendente, verde, di democrazia proletaria e federalista europeo).

L'autorizzazione si intende pertanto concessa sia nei confronti dell'onorevole Gaspari sia nei confronti del senatore Azzeretti e dei signori Tabacci, Ravazzoli e Lina.

Inversione dell'ordine del giorno.

STELIO DE CAROLIS. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori, per proporre una inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, a norma dell'articolo 41 del regolamento, il gruppo parlamentare repubblicano chiede un'inversione dell'ordine del giorno, al fine di anticipare la discussione e l'approvazione del disegno di legge n. 4007 di conversione del decreto-legge n. 166 del 1989, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria. Ciò per una serie di ragioni che, se lei me lo consente, vorrei spiegare all'Assemblea.

PRESIDENTE. Prima di farla continuare, onorevole De Carolis, vorrei aggiungere una considerazione che forse potrebbe rendere più facile la soluzione della questione da lei posta.

I colleghi di diversi gruppi avevano fatto sapere, infatti, di essere più favorevoli a procedere ad una inversione dell'ordine del giorno che prevedesse innanzitutto l'esame del disegno di legge n. 3965, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, e successivamente, nell'ordine, l'esame del disegno di legge n. 4001 recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali, del disegno di legge n. 4007 recante interventi urgenti per il risana-

mento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, del disegno di legge n. 4030 recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti, del disegno di legge n. 3940 recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la "lotteria di Venezia" e nell'anno 1990 la "lotteria Mondiali '90" e infine del disegno di legge n. 4002, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

Era questo, onorevole De Carolis, l'orientamento generale degli altri gruppi parlamentari.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, vi sono state delle novità rispetto all'ordine del giorno concordato dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. La Commissione antimafia infatti, all'unanimità, ha sollecitato l'esame del decreto-legge su Reggio Calabria. Del resto, ci troviamo di fronte ad un provvedimento più volte reiterato e si profila ormai il pericolo di superare la data dell'8 luglio, ultimo termine per l'approvazione dello stesso.

Tenendo conto poi delle particolari condizioni disastrose della Calabria chiedo a lei, Presidente, ed ai colleghi a nome del gruppo repubblicano di anticipare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 166 rispetto agli altri provvedimenti all'ordine del giorno (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

ANTONINO ZANIBONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO ZANIBONI. Signor Presidente, se ho ben inteso le sue parole (poiché era difficile avere una percezione precisa della sua voce), debbo dire che concordo sulla necessità di affrontare innanzitutto l'esame di quei provvedimenti che hanno una scadenza più immediata. Credo che questa fosse una preoccupazione implicita nelle considerazioni da lei svolte e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

nella proposta da lei avanzata e che io condivido pienamente.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, il nostro gruppo è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno proposta ed alla conseguente immediata trattazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante la città di Reggio Calabria. Questo per una ragione di carattere oggettivo. Si tratta infatti di un provvedimento che detiene una sorta di primato negativo, certamente non invidiabile, quanto a reiterazioni, in conseguenza di esami frettolosi o incompiuti, troncati da eventi parlamentari che ne hanno impedito la conversione in legge. Soprattutto in considerazione della particolarissima situazione in cui si trova la città di Reggio Calabria, riteniamo quindi opportuno l'esame immediato del provvedimento, che tra l'altro può essere esaurito in breve termine.

NICOLA CAPRIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA CAPRIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per aderire alle evidenti ragioni che rendono opportuno l'immediato esame del provvedimento di conversione del decreto-legge recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

Tali ragioni sono state sufficientemente evidenziate dai colleghi intervenuti poc'anzi e ritengo sia superfluo richiamare l'attenzione della Camera sull'opportunità di evitare la decadenza di un decreto-legge il cui percorso è stato piuttosto lungo.

Il gruppo socialista è dunque favorevole alla proposta poc'anzi avanzata.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Anche il gruppo comunista, signor Presidente, è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno nel senso indicato dall'onorevole De Carolis, in quanto il decreto-legge n. 166 riguarda la tragica situazione della città di Reggio Calabria, rispetto alla quale s'impongono decisioni molto urgenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per maggiore chiarezza vorrei ricordare che l'ordine di esame proposto è il seguente: innanzitutto il disegno di legge di conversione n. 4007, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, e poi i disegni di legge n. 3965, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi; n. 4001, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali; n. 4030, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti; n. 3940, recante autorizzazione ad effettuare la «lotteria di Venezia» e la «lotteria Mondiali '90»; n. 4002, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

Se non vi sono obiezioni alla proposta di inversione dell'ordine del giorno nei termini che ho ora ricordato, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 1745.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (approvato dal Senato) (4007).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

Ricordo che la Camera, nella seduta di ieri, ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, per l'adozione del decreto-legge n. 166 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4007.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri l'VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonsignore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VITO BONSIGNORE, *Relatore*, Signor Presidente, il provvedimento oggi al nostro esame reitera il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, decaduto per decorrenza dei termini dopo la conclusione dell'esame da parte della Camera.

La Camera aveva introdotto numerose modificazioni. Esse sono state in gran parte recepite nel decreto-legge in esame. Rispetto alle originarie previsioni del decreto-legge n. 452, infatti, non compaiono più nel provvedimento in esame le norme relative a provvidenze in favore delle imprese danneggiate dal nubifragio del novembre 1987, nonché quelle relative alla promozione di progetti occupazionali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA

VITO BONSIGNORE, *Relatore*. Rispetto al testo del decreto-legge n. 452 licenziato dalla Camera, nel provvedimento al nostro esame lo stanziamento a favore di Reggio Calabria è ridotto da 750 a 600 miliardi di lire ed è eliminata l'elencazione specifica degli obiettivi di risanamento della città da perseguire. L'approvazione del programma degli interventi e la ripartizione degli stanziamenti sono inoltre affidate a un comitato di ministri e di rappresentanti degli enti locali anziché al Consiglio dei ministri.

L'articolo 1 istituisce presso la Presi-

denza del Consiglio, e precisamente presso il dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo di 600 miliardi di lire per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, nella misura di 170 miliardi per il 1989, di 180 per il 1990 e di 250 per il 1991.

Il decreto-legge individua infine due diverse procedure per gli interventi nel comune di Reggio Calabria e per quelli relativi all'area urbana.

L'articolo 2 del provvedimento, relativo alle opere da eseguire nella città di Reggio Calabria, prevede la riserva di una quota del fondo di cui all'articolo 1 pari a 250 miliardi. Il sindaco di Reggio Calabria, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, deve trasmettere al Ministero delle aree urbane la delibera del consiglio comunale contenente le opere da eseguire. Nei successivi 15 giorni un apposito comitato definisce la ripartizione delle risorse. È previsto l'intervento sostitutivo del ministro per i problemi delle aree urbane qualora entro 90 giorni dall'effettiva disponibilità delle somme il sindaco non abbia dato concreto inizio ai lavori.

L'articolo 3 stabilisce la procedura da adottare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega da parte del ministro per i problemi delle aree urbane per l'individuazione degli interventi e delle opere da realizzare sia con il restante finanziamento del fondo di cui all'articolo 1 (350 miliardi), sia con le altre fonti di finanziamento, ivi compresa la legge n. 64 del 1988. In esso si stabiliscono inoltre i criteri per la formulazione di un programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le norme per l'aggiudicazione dell'appalto, con particolare valutazione dei subappalti.

L'articolo 4 detta le modalità per l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti competenti. In particolare è prevista la convocazione di un'apposita conferenza destinata ad esaminare i progetti e ad acquisire i pareri delle amministrazioni tenute ad esprimerli.

L'articolo 5 prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la predisposizione

dei progetti e di altri servizi, la possibilità di intervento in via sostitutiva del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del ministro delle aree urbane, in caso di inadempienza o ritardi, nonché l'istituzione di un apposito fondo presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

L'articolo 6 disciplina la copertura dei 600 miliardi di lire stanziati.

L'articolo 7 definisce gli strumenti e i mezzi che possono essere utilizzati dal Ministero per i problemi delle aree urbane.

L'articolo 8 fissa le modalità di comando di cinque funzionari dello Stato al fine di potenziare la struttura tecnico-amministrativa del comune di Reggio Calabria.

L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 50 miliardi per la promozione di progetti occupazionali nel comune di Reggio Calabria.

Sono stati inoltre introdotti due articoli aggiuntivi all'articolo 1 del disegno di legge di conversione. L'articolo 1-bis istituisce la corte d'appello di Reggio Calabria, provvedendo altresì a determinare un aumento degli organici della magistratura e della IV e VI qualifica funzionale rispettivamente di 42 unità. L'articolo 1-ter concede invece alla regione Calabria un contributo speciale di 563 miliardi per il 1989 sulle spese sostenute dalla medesima negli anni 1987 e 1988 per l'attuazione degli interventi idrologici e forestali di cui alla legge n. 664 del 1984.

Dopo aver esposto il contenuto del decreto-legge su Reggio Calabria, ne raccomandando ovviamente l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per i problemi delle aree urbane.

CARLO TOGNOLI. *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare l'onorevole Bonsignore per la relazione testé svolta, con la quale il Governo concorda.

Devo solo aggiungere che nella stesura del provvedimento si sono seguite al mas-

simo le indicazioni venute dalla maggioranza nel corso, sofferto, delle diverse discussioni effettuate su questo provvedimento.

Desidero aggiungere che con il testo al nostro esame si fanno salve le autonomie locali, nel senso che si prevedono stanziamenti da concedere direttamente al comune di Reggio Calabria per taluni interventi nell'ambito della città. Per ciò che riguarda, invece, il complesso degli interventi da realizzare nell'area urbana, la ripartizione dei fondi è demandata ad un comitato composto dal Presidente del Consiglio o suo delegato, dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal sindaco di Reggio Calabria, dal presidente della regione e dal presidente della provincia, garantendo in pieno quindi, anche sotto questo profilo, le autonomie locali.

Il Governo raccomanda la conversione in legge del decreto-legge, poiché nella città di Reggio Calabria vi è bisogno di atti concreti e di interventi immediati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo rendere una dichiarazione brevissima, data l'ora, le circostanze e l'accelerazione che noi stessi abbiamo consentito per la trattazione di questo provvedimento, che abbiamo definito una «boccata d'ossigeno» (è una definizione non mia ma del senatore Franco).

Siamo convinti che la «boccata d'ossigeno» per Reggio Calabria dovrebbe essere concessa in modi e in forme diverse per quanto riguarda i metodi di gestione, le procedure di intervento ed i soggetti pubblici chiamati ad operare. Tutto ciò con riferimento a determinate esigenze operative che abbiamo condensato negli emendamenti presentati dal nostro gruppo. Essi presumibilmente non incontreranno il favore della maggioranza ma, nel nostro intendimento, devono rimanere a documentare la nostra critica nei confronti delle procedure che si sono seguite per attuare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

un modesto intervento nei confronti della città di Reggio Calabria.

Soprattutto, presentando gli emendamenti in questione, intendiamo lasciare alla responsabilità della maggioranza le scelte che sono state compiute sul terreno operativo per la spendita dei denari, per l'individuazione delle opere e per il raggruppamento delle finalità che in via generica e non specifica sono state enunciate nelle prime norme del provvedimento al nostro esame.

Queste sono quindi le ragioni per le quali insistiamo sugli emendamenti presentati dal nostro gruppo. Avendo attribuito alla maggioranza la responsabilità delle scelte che effettuerà, valuteremo se votare a favore non tanto del decreto ma delle esigenze della città di Reggio Calabria, delle quali si tiene conto in maniera tardiva e che invece meritano di essere fronteggiate, non fosse che con quella che continuiamo a definire una pura e semplice «boccata d'ossigeno»; «boccata d'ossigeno» mal data per quanto riguarda le procedure e le scelte. (*Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

VITO BONSIGNORE, Relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per i problemi delle aree urbane.

CARLO TOGNOLI, Ministro per i problemi delle aree urbane. Il Governo non ha nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Senato, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione:

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1989, N. 166

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «Entro centottanta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro otto mesi»; *dopo le parole:* per i problemi delle aree urbane *sono inserite le seguenti:* «la deliberazione del consiglio comunale contenente»;

al comma 4, le parole: direttamente o a mezzo di propri delegati *sono soppresse;*

al comma 5, le parole: «ex ospedale psichiatrico» *sono sostituite dalle seguenti:* «ospedale psichiatrico».

All'articolo 3:

al comma 1, al secondo periodo, la parola: «sentiti» *è sostituita dalle seguenti:* «d'intesa con»; *al quarto periodo, dopo le parole:* «stanziamento relativo a ciascun intervento» *sono inserite le seguenti:* «di cui all'articolo 1»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione antisismica»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudica-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

taria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolo di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento. Il subappalto è vietato per i lavori affidati in concessione. Il subappalto è consentito per lavori specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo aggiudicato.

4-ter. Agli interventi realizzati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1».

All'articolo 4:

al comma 3, primo periodo, le parole: «ambientale e storico monumentale» sono sostituite dalle seguenti: «ambientale, storico monumentale ed antisismica»; l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «a tutela» sono inserite le seguenti: «delle zone sismiche»,».

All'articolo 6, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «, fatta esclusione per le misure contenute nell'articolo 8-bis»; alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi non attuati in conseguenza della predetta riduzione di fondi sono finanziati a valere sulle ulteriori somme da assegnare alla regione Calabria, ai sensi della richiamata norma, in base al programma triennale di sviluppo 1990-1992».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. — 1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi

per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. Il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse nazionale ed i relativi interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo di lire 600 miliardi.

3. Alla ripartizione del fondo ed alla determinazione dello stanziamento dell'importo relativo a ciascun intervento da realizzare provvede un apposito Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal presidente della regione Calabria, dal presidente della provincia di Reggio Calabria e dal sindaco della città di Reggio Calabria.

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risana-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

mento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

a) risanamento del patrimonio edilizio comunale e dei quartieri «minimi»;

b) urbanizzazione primaria, secondaria e riqualificazione delle reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;

c) ristrutturazione e completamento degli impianti di disinquinamento della fascia costiera;

d) potenziamento delle infrastrutture del porto, dell'aeroporto e delle strutture universitarie;

e) esecuzione delle opere urbane e infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo dell'Armi a Saline Ionica;

f) sistemazione dell'asse viario urbano della città di Reggio Calabria e ammodernamento dei raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei;

g) realizzazione di un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;

h) opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria, tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;

i) realizzazione ed ammodernamento di attrezzature sportive e per il tempo libero;

l) assicurare l'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio comunale di Reggio Calabria formula il programma relativo agli interventi di cui al comma 1, sentiti il presidente dell'amministrazione provinciale e i sindaci dei comuni interessati.

3. I sindaci dei comuni interessati realizzano gli interventi secondo le priorità indicate nel programma, con le strutture e nei termini stabiliti dal programma medesimo. In caso di inerzia o di ritardo nella

esecuzione rispetto ai termini stabiliti dal programma, gli interventi sono realizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fatte salve le norme previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, dal presidente della giunta regionale della Calabria. Per eventuali ulteriori inadempienze, la competenza viene definitivamente assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'area dell'ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata, per la superficie a tal fine occorrente, alla realizzazione della Scuola allievi carabinieri. L'area dell'ex caserma «208» e tutti i padiglioni ivi esistenti nonchè l'area demaniale ex forte Modena Ciccarello sono destinate a strutture socio-sanitarie e vengono cedute al comune di Reggio Calabria in permuta dell'area dell'ospedale psichiatrico.

5. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 350 miliardi nel 1989 e 400 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata: «Presidenza del Consiglio dei ministri: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sindaco.

6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'ufficio speciale di riscontro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.1.

Valensise.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista, nel preannunciare il voto contrario su tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, sottolinea di non aver ripresentato i propri, già esaminati in Commissione, al fine di rendere possibile la rapida conversione in legge del decreto n. 166.

PIETRO BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO BATTAGLIA. Sulla base delle stesse considerazioni testé espresse dal collega, anche il gruppo della democrazia cristiana voterà contro tutti gli emendamenti presentati dal Movimento sociale italiano-destra nazionale. Vorrei inoltre sottolineare che il decreto in esame è stato reiterato per ben tre volte ed è quindi necessario che oggi venga convertito in legge.

VITO BONSIGNORE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO BONSIGNORE, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei invitare a questo punto l'onorevole Valensise a ritirare gli emendamenti presentati dal suo gruppo a questo e ai successivi articoli, al fine di arrivare ad una rapida conversione in legge del decreto n. 166.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, accetta l'invito del relatore Bonsignore a ritirare tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo?

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, l'esigenza di convertire in legge il decreto n. 166 è senz'altro prioritaria. Per tale motivo aderisco all'invito rivoltomi dal relatore. Del resto mi rendo conto, sulla base delle dichiarazioni che sono

state fatte, che i nostri emendamenti difficilmente potrebbero essere accolti.

Nel ritirare i nostri emendamenti, vogliamo che rimanga documentata agli atti della Camera la responsabilità della maggioranza per le scelte compiute in tema di interventi a favore della città di Reggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Valensise: si intendono ritirati gli emendamenti presentati dal suo gruppo a tutti gli articoli del decreto.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'articolo 1, con la procedura di cui al presente articolo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco della città di Reggio Calabria trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con l'indicazione dell'importo della spesa, nonché del tempo di esecuzione.

3. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, chiede la convocazione del Comitato di cui all'articolo 1 per la definizione dello stanziamento relativo a ciascun intervento.

4. Ove il sindaco della città di Reggio Calabria non abbia dato concreto inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle somme attribuite dal Comitato, il Presidente del Consi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

glio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, avvalendosi, ove necessario, di organi e uffici della pubblica amministrazione, ovvero delle strutture del soggetto sostituito, con acquisizione di tutti gli atti già predisposti e con spese a valere sul finanziamento accordato per l'intervento.

5. L'area dell'ex ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata, per la parte a tal fine occorrente, alla realizzazione della scuola allievi carabinieri. La cessione dell'area è effettuata nell'ambito di apposita convenzione tra i Ministri delle finanze, della difesa ed il comune di Reggio Calabria.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

2.1.

Valensise.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'area dell'ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata, per la superficie a tal fine occorrente, alla realizzazione della scuola allievi carabinieri. L'area dell'ex caserma «208» e tutti i padiglioni ivi esistenti nonché l'area demaniale ex forte Modena Ciccarello sono destinate a strutture socio-sanitarie e vengono cedute al comune di Reggio Calabria in permuta dell'area dell'ospedale psichiatrico.

2.2.

Valensise.

Ricordo che questi emendamenti sono stati ritirati dal presentatore.

Ricordo altresì che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. Per gli ulteriori interventi previsti dall'articolo 1, da realizzare ad integra-

zione di quelli di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca le amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente al fine di individuare gli interventi stessi e le opere da finanziare nei limiti delle disponibilità del presente decreto, nonché tutte le altre per le quali sono già disponibili stanziamenti, ivi compresi quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Sulla base della precedente istruttoria, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti il presidente della regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, propone al Comitato di cui all'articolo 1 il programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria. Il programma contiene l'elenco degli interventi da realizzare ed indica la ripartizione delle disponibilità finanziarie, le ulteriori disponibilità di finanziamento accertate, nonché i tempi di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso. Il Comitato provvede a determinare lo stanziamento relativo a ciascun intervento entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma.

2. I soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi indicati nel programma medesimo. Essi, inoltre, provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento, per lotti funzionali, degli interventi stessi in appalto, ovvero in concessione unitaria di progettazione e costruzione. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

3. L'aggiudicazione dell'appalto o della concessione avviene secondo il criterio di cui all'articolo 24, primo comma, lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67. In nessun caso l'aggiudicazione può essere disposta a favore dell'impresa che sia già aggiudicataria di due appalti o concessioni relativi ad interventi compresi tra quelli disciplinati dal presente decreto.

4. È vietata la cessione dei lavori ai sensi dell'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Per le opere a totale carico dello Stato, l'eventuale ribasso di appalto ottenuto comporta analoga riduzione del finanziamento ed automatica riduzione dell'importo di concessione.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

3.1.

Valensise.

Ricordo che questo emendamento è stato ritirato dal presentatore.

Ricordo altresì che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli altri soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 deliberano il progetto delle opere, lo schema di contratto e l'eventuale capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alla regione ed agli enti locali comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del soggetto tenuto alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici statali e regionali competenti, nonché i rappresentanti delle aziende e degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e

culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso. Le riunioni della conferenza sono valide quando è presente la metà più uno dei soggetti tenuti a parteciparvi.

3. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto, per ciascun soggetto partecipante alla conferenza, gli atti d'intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, eccezione fatta per quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

4. In caso di mancata approvazione da parte di uno o più soggetti tenuti a partecipare alla conferenza, su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, nel rispetto delle norme a tutela dei valori ambientali, paesaggistici, culturali e storico-monumentali, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri produce gli stessi effetti previsti dal comma 3.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

4.1.

Valensise.

Ricordo che questo emendamento è stato ritirato dal presentatore.

Ricordo altresì che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria.

A questo articolo, nel testo che non è stato modificato dal Senato né dalla Com-

missione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

5.1.

Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche a trattativa privata.

5.2.

Valensise.

Ricordo che questi emendamenti sono stati ritirati dal presentatore.

Ricordo altresì che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, pari a lire 170 miliardi per il 1989, lire 180 miliardi per il 1990 e lire 250 miliardi per il 1991, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per il 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 120 miliardi per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria»;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1989, a lire 150 miliardi per il 1990 ed a lire 130 miliardi per il 1991 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

6.1.

Valensise.

Ricordo che questo emendamento è stato ritirato dal presentatore.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Chiedo di parlare per avere un chiarimento dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Signor Presidente, vorrei chiedere al ministro Tognoli un chiarimento in ordine al prelievo di 50 miliardi di lire sul capitolo n. 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, con il quale si reperisce una parte delle risorse necessarie per l'approvazione di questo decreto.

Si tratta di un prelievo che si sovrappone di fatto ad una legge di accompagnamento alla legge finanziaria recentemente approvata dal Parlamento, legge con la quale si determinano la procedura e le modalità di spesa dei 300 miliardi di lire che il Parlamento aveva destinato alla razionalizzazione del sistema di traghettamento nell'area dello Stretto.

A noi pare che il Governo, utilizzando questi 50 miliardi, contraddica una legge che, come ho appena detto, è stata approvata dal Parlamento poche settimane or sono. È quindi opportuno che il ministro Tognoli fornisca assicurazioni in ordine alla necessità, di mantenere le risorse finanziarie necessarie per la copertura della legge cui mi sono riferito.

PRESIDENTE. Ritengo che il quesito posto dall'onorevole Mangiapane meriti

senz'altro una risposta da parte del Governo.

CARLO TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Ringrazio l'onorevole Mangiapane per questa sua osservazione, che per altro era già emersa nel corso dell'esame del primo testo del provvedimento, svoltosi circa un anno fa in seno alla VIII Commissione della Camera. Vi è effettivamente un prelievo di 50 miliardi dal capitolo n. 7210, per cui allo stato attuale ne rimangono solo altri 50. Faccio presente che dei 100 miliardi stanziati neanche una lira è stata fino ad ora impegnata.

Assicuro l'onorevole Mangiapane e tutti i colleghi che il Ministero del tesoro ha garantito comunque il rifinanziamento di quel capitolo, al fine di realizzare le opere relative al traghettamento tra Reggio Calabria e Messina.

Desidero infine aggiungere, per quanto riguarda le competenze del mio dicastero, che sono state avviate le procedure per definire un accordo di programma che riguardi l'intera area di Reggio Calabria e di Messina al fine di migliorare i servizi di traghettamento e di realizzare quegli interventi che dovranno trasformare detta zona in un'unica area urbana. Naturalmente in quell'occasione saranno proposti ulteriori stanziamenti per la realizzazione delle opere necessarie.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal ministro, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane può avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e può stipulare apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

7. 1.

Valensise.

Ricordo che tale emendamento è stato ritirato dal presentatore.

Avverto che all'articolo 8 del decreto-legge non si sono riferiti emendamenti.

Il Senato ha introdotto (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) il seguente articolo 8-bis, accettato dalla Commissione:

«1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

A tale articolo 8-bis è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 25 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

8-bis. 1.

Valensise.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

1. Il comune di Reggio Calabria e l'amministrazione provinciale, le cui piante organiche risalgono rispettivamente al 1972 e al 1933, al fine di realizzare livelli di servizi che migliorino la qualità della vita della popolazione e per dotarli di apparati burocratico-amministrativi fortemente qualificati, sono autorizzati a procedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ristrutturazione e all'ampliamento delle rispettive piante organiche, a totale carico dello Stato, nonché alla conseguente copertura delle medesime. In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, provvederà ai relativi adempimenti il presidente della giunta regionale entro il termine di ulteriori sessanta giorni. Per eventuali ulteriori inadempienze, la competenza viene definitivamente assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

8-bis. 01.

Valensise.

Ricordo che sia l'emendamento Valensise 8-bis 1 sia l'articolo aggiuntivo Valensise 8-bis 01 sono stati ritirati.

Avverto che all'articolo 9, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato agli articoli del disegno di legge di conversione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione identico a quello del Senato, che è del seguente tenore:

«1. È istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

2. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono istituiti i posti di dirigente superiore dell'ufficio di cancelleria della corte di appello di Reggio Calabria e di dirigente superiore dell'ufficio di segreteria presso

la stessa corte. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come, da ultimo, modificato dalla legge 11 luglio 1988, n. 257, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge. La dotazione organica del personale appartenente alla ottava qualifica funzionale, profilo professionale «funzionario di cancelleria», determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di due unità.

5. L'organico della magistratura è aumentato di 42 unità. Nella stessa misura è aumentato l'organico della quarta e sesta qualifica funzionale, profili professionali «dattilografo» e «assistente giudiziario». Le assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325. L'aumento di organico è assegnato agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare».

7. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

Do lettura del quadro A di cui al comma 4 di questo articolo:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

QUADRO A

(di cui all'articolo 2, comma 4, della legge di conversione)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	69	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	26
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	26
			Ispettore superiore	12
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	369	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale di città capoluogo di provincia	94
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	74
			Vice consigliere ministeriale	18
	TOTALE ...	438		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Do lettura della tabella A di cui al comma 5 di questo articolo:

TABELLA A
(di cui all'articolo 2, comma 5, della legge di conversione)

1. *Corte di appello di Catanzaro:*

Procura generale di Catanzaro: 1 sostituto;
Tribunale di Catanzaro: 3 giudici;
Tribunale di Cosenza: 1 giudice;
Procura della Repubblica di Cosenza: 1 sostituto;
Tribunale di Crotona: 1 presidente di sezione;
Tribunale di Crotona: 3 giudici;
Procura della Repubblica di Crotona: 1 sostituto;
Tribunale di Lamezia Terme: 1 giudice;
Tribunale di Paola: 1 presidente di sezione;
Tribunale di Paola: 2 giudici;
Tribunale di Rossano: 1 giudice;
Pretura di Catanzaro: 1 pretore;
Pretura di Crotona: 2 pretori;
Pretura di Lamezia Terme: 1 pretore;
Pretura di Paola: 1 pretore;
Pretura di Vibo Valentia: 1 pretore.

2. *Corte di appello di Reggio Calabria:*

Corte di appello di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;
Corte di appello di Reggio Calabria: 2 consiglieri;
Tribunale di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;
Tribunale di Reggio Calabria: 3 giudici;
Procura della Repubblica di Reggio Calabria: 2 sostituti;
Tribunale di Locri: 2 giudici;
Procura della Repubblica di Locri: 1 sostituto;
Tribunale di Palmi: 2 giudici;
Procura della Repubblica di Palmi: 2 sostituti;
Pretura di Reggio Calabria: 1 pretore;
Pretura di Locri: 1 pretore;
Pretura di Palmi: 1 pretore;
Pretura di Melito Porto Salvo: 1 pretore.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge con l'annesso quadro A e l'annessa tabella A.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. A favore delle regione Calabria è concesso un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro — Ragioneria Generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera
impegna il Governo
ad emanare nuove norme di carattere generale per la regolamentazione del subappalto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

In particolare,
impegna il Governo

a verificare l'applicazione delle disposizioni eccezionali in materia di subappalti emanate con recenti provvedimenti legislativi».

9/4007/1

«Botta, Ferrarini, Sapio, Principe, Nucara».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

CARLO TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Il Governo lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo, i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

GIUSEPPE BOTTA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione finale del provvedimento.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4007, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1745 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria» (approvato dal Senato) (4007)

Presenti	381
Votanti	251
Astenuti	130
Maggioranza	126
Hanno votato sì	235
Hanno votato no	16

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (approvato dal Senato) (3965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già approvato dal Senato.

Ricordo che nella seduta di ieri la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal comma 2 dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 156 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 3965.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo, altresì, che nella seduta di ieri la VI Commissione finanze è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Orciari, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE ORCIARI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento proposto dal Governo sposta i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEG al 30 maggio 1989.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Alla base di questa determinazione sono soprattutto le seguenti motivazioni: la varietà per i soggetti all'imposta dei termini temporali di presentazione della dichiarazione dei redditi, la recente introduzione di innovazioni nella compilazione delle dichiarazioni, la tardiva diramazione dei modelli aggiornati da parte dell'amministrazione finanziaria.

In base alla normativa in vigore, la scadenza del termine varia in relazione alla posizione del soggetto di imposta determinando, per legge, una varietà di situazioni. Se la società è sottoposta all'obbligo di approvazione del bilancio o rendiconto entro una scadenza di legge, il termine per la dichiarazione è fissato ad un mese dalla data in cui cade l'obbligo dell'adempimento di cui sopra.

Alcuni importanti enti, come le Casse di risparmio e le banche del Monte, debbono provvedere a tale adempimento entro marzo e quindi debbono rispettare il termine di presentazione del 30 aprile. La scadenza coincide con tale data per tutti gli altri soggetti per i quali il periodo di imposta coincide con l'anno solare. I soggetti che non hanno l'obbligo di presentazione del bilancio entro un termine stabilito dalla legge o dallo statuto debbono, infatti, provvedere alla presentazione della dichiarazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Diversa diventa la scadenza quando il periodo di imposta si chiude a gennaio o quando l'approvazione del bilancio è prevista in data successiva al mese di marzo. In questi casi il termine slitta, ovviamente, al mese di maggio.

Nell'approssimarsi dei termini per la presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 1988, alcune innovazioni nella compilazione dei modelli hanno reso ancora più complesso l'articolato sistema degli adempimenti delle società. Dal momento, poi, che il nuovo modello di dichiarazione è stato pubblicato solo a metà aprile, non poche società, appartenenti al gruppo di soggetti obbligati a provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel mese di aprile, si sono trovate nella materiale impossibilità di rispettare i

termini, per il ristretto lasso di tempo loro concesso ai fini di una corretta esecuzione dell'adempimento.

Il provvedimento in esame, che porta per tutti i soggetti i termini della presentazione della predetta dichiarazione alla data del 30 maggio 1989, era, quindi, inevitabile. Con esso le società e gli enti sono stati posti nelle condizioni di provvedere con la necessaria accuratezza e precisione alla compilazione delle rispettive dichiarazioni senza determinare complicazioni nell'acquisizione di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

La semplicità ed opportunità del provvedimento non richiedono ulteriori argomentazioni di sostegno. Si chiede, quindi, la rapida conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per le finanze.

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di stato per le finanze. Signor Presidente, nel ringraziare il relatore, il Governo si rimette alle considerazioni che egli ha testè svolto. Il decreto-legge di cui si chiede la conversione è un atto dovuto in considerazione del ritardo con il quale sono stati stampati i modelli n. 760 per le dichiarazioni dei redditi, dovendo essere recepite le modifiche introdotte dal provvedimento legislativo approvato il 27 aprile 1989.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge sarà pertanto subito votato a scrutinio nominale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3965, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

S. 1732. — «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» *(approvato dal Senato)* (3965)

Presenti	351
Votanti	348
Astenuti	3
Maggioranza	175
Hanno votato sì	218
Hanno votato no	130

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 1733.

— Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione *(approvato dal Senato)* (4001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n.

157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.

Ricordo che nella seduta di ieri la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 157 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4001.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo altresì che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ciaffi.

ADRIANO CIAFFI, Relatore. Signor Presidente, le norme del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, adeguano le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali alle nuove norme di cui alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e ne cambiano la terminologia sostituendo la parola «mandamento» con la parola «circondario». Organizzano, inoltre, la composizione delle commissioni stesse in modo diverso: ne viene infatti garantita la composizione, consistente in 4 membri effettivi e 4 supplenti. I componenti nominati dal prefetto vanno selezionati nell'ambito di qualifiche funzionali di dipendenti dello Stato non inferiori alla settima qualifica. Vengono infine adeguati gli onorari dei membri delle commissioni elettorali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che il relatore abbia esaurientemente illustrato il provvedimento, che comunque tende ad eliminare qualsiasi dubbio di illegittimità in merito alle elezioni europee, adeguando tempestivamente — e quindi con decreto — le norme in materia al nuovo ordinamento pretorile.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Ci tengo anche a dire che le elezioni europee si sono già svolte con i nuovi onorari per gli scrutatori e per i presidenti, che sono stati portati da 75 mila a 127 mila e da 60 mila a 101 mila lire; si tratta di un adeguamento non ancora sufficiente ma comunque necessario per consentire una maggiore partecipazione a questo delicato ufficio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di conversione che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello del Senato, dopo averne dato lettura:

1. Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«In ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della Corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale».

2. I commi primo e secondo dell'arti-

colo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti dai seguenti:

«Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale.

Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale».

3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: «commissione elettorale mandamentale», «sottocommissione elettorale mandamentale», «mandamento», sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «commissione elettorale circondariale», «sottocommissione elettorale circondariale», «circondario».

4. Ai fini della prima costituzione delle commissioni elettorali circondariali e delle relative sottocommissioni, i consigli provinciali ed i prefetti provvederanno a designare i rispettivi rappresentanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

1. Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni».

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunità europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

3. Ad iniziare dal mese di aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

4. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è abrogato.

5. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4001, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1733. — «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione» *(approvato dal Senato)* (4001).

Presenti e votanti	340
Maggioranza	171
Hanno votato sì	340
Hanno votato no	0

(La Camera approva).

Rinvio della discussione del disegno di legge: S. 1744 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti (approvato dal Senato) (4030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, per non limitare la discussione su questo decreto, propongo — in considerazione della sua importanza e del fatto che si sta sviluppando una tendenza alla regolamentazione della gestione dei porti — che esso sia esaminato nella giornata di mercoledì prossimo, in modo da farne oggetto di attento e sereno esame.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ritengo che la sua proposta potrà essere valutata dalla Presidenza tenendo conto del parere che sarà espresso dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Questa è la mia convinzione, a meno che non vengano formulate obiezioni.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, non vorrei che le osservazioni da me svolte ci facciano correre il rischio di una reiterazione del provvedimento: in tal caso preferiremmo che la sua discussione si svolgesse ora.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, non posso modificare il calendario né sono in condizione di fornire le assicurazioni precise che lei richiede.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Si esprimano i capigruppo!

PRESIDENTE. Sulla proposta avanzata dall'onorevole Baghino potranno prendere la parola, ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, mi pare che la preoccupazione espressa dall'onorevole Baghino non abbia motivo di sussistere in quanto, nel corso dell'ultima Conferenza dei capigruppo, si precisò che quei provvedimenti dei quali non fosse stato possibile esaurire

l'esame sarebbero stati discussi nella seduta successiva. Pur non essendovi quindi una garanzia formale in questo senso, ve ne è una sostanziale fornita dalla Conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, ritengo sia opportuno che sulla questione decida l'Assemblea, anche tenendo conto delle precisazioni fornite dall'onorevole Alborghetti.

Pongo pertanto in votazione la proposta di rinvio dell'esame del disegno di legge n. 4030 avanzata dall'onorevole Baghino.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «lotteria di Venezia». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la «lotteria Mondiali '90» (3940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «lotteria di Venezia». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la «lotteria Mondiali '90».

Ricordo che nella seduta del 30 maggio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 175 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 3940.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di ieri la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ravasio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Signor Presidente, per le considerazioni di carattere generale mi rimetto alla relazione che ac-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

compagna il provvedimento in discussione. Voglio soltanto ricordare che la Commissione finanze, all'unanimità, ha ritenuto opportuno inserire nel disegno di legge di conversione la previsione relativa all'istituzione della «lotteria Mondiali '90», collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990, recependo il testo della proposta di legge (atto Camera n. 3370) della quale è primo firmatario l'onorevole Rivera.

Si deve tenere conto che si tratta di una lotteria che si svolge *una tantum*, che i relativi adempimenti tecnici ed organizzativi richiedono una tempestiva approvazione e soprattutto che il 50 per cento degli utili da essa derivanti è finalizzato alla realizzazione di strutture di base destinate a sviluppare l'attività sportiva degli handicappati e a consentire il loro accesso a manifestazioni di questo tipo.

Raccomando pertanto l'approvazione del provvedimento così come emendato dalla Commissione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rimetto alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «lotteria di Venezia» è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

Articolo 1-bis.

1. È autorizzata l'effettuazione, nell'anno 1990, della «lotteria Mondiali '90»,

collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990.

Articolo 1-ter.

1. Alla «lotteria Mondiali '90» si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2. Gli utili della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1-bis, sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà al Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della valorizzazione, potenziamento e realizzazione di strutture sportive di base destinate a sviluppare in particolare l'attività sportiva degli handicappati ed il loro accesso alle manifestazioni sportive.

Articolo 1-quater.

1. I biglietti della «lotteria Mondiali '90» possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali esistenti in materia. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze e secondo gli accordi presi con i singoli Stati interessati, a distribuire all'estero i biglietti della «lotteria Mondiali '90».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione della «lotteria di Venezia». Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Sostituirlo con il seguente:

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione delle lotterie di Venezia, di Agnano e di Merano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

1.1.

D'Amato Carlo.

Avverto che tale emendamento è stato ritirato dal presentatore.

Avverto altresì che all'articolo 2, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515.

Dis. 1.01

Governo.

Passiamo agli interventi sull'articolo aggiuntivo dis. 1.01 del Governo. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, intervengo solo perchè resti a verbale il voto contrario del gruppo comunista sull'aberrazione giuridico-costituzionale contenuta nell'articolo aggiuntivo in esame, in forza del quale senza che il decreto sia stato convertito in legge se ne salvano gli effetti giuridici.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo presentato?

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dis. 1.01 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo Dis. 1.01, sottolineando che esso tende a salvaguardare gli effetti dei provvedimenti con i quali è stata indetta la lotteria di Viareggio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Dis. 1.01 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

**Votazione finale
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3940, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la 'lotteria di Venezia'. Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la 'lotteria Mondiali '90'» (3940).

Presenti	318
Votanti	202
Astenuti	116
Maggioranza	102
Hanno votato sì	197
Hanno votato no	5

(La Camera approva).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Rinvio della discussione del disegno di legge: S. 1760. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali (approvato dal Senato) (4002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

BRUNO FRACCHIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, in qualità di componente del Comitato dei nove ed a nome del gruppo comunista, chiedo il rinvio della discussione e della conseguente deliberazione finale sul disegno di legge di conversione n. 4002.

Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, riveste grande importanza e concerne la controversa materia dell'interpretazione autentica della legge sulle preture circondariali, che comporta una serie di nodi considerevoli che occorre sciogliere in vista dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il Comitato dei nove non si è ancora riunito e dovrà dedicare molta attenzione a questo tema; se gli altri colleghi della Commissione sono d'accordo (naturalmente non vogliamo imporre il nostro punto di vista a nessuno) e considerato che il provvedimento non decade la prossima settimana, potremmo decidere di rinviarne l'esame ad altra seduta.

PRESIDENTE. Credo che le considerazioni dell'onorevole Fracchia meritino attenzione. Ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, sulla proposta da lui avanzata possono intervenire un oratore a favore ed

uno contro per non più di cinque minuti ciascuno.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana aderisce alla proposta avanzata dall'onorevole Fracchia, volta ad approfondire un aspetto estremamente delicato del provvedimento, qual è quello dell'interpretazione autentica della legge sulle preture circondariali. Riteniamo pertanto che sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento al fine di operare un approfondimento della materia.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro...

VIRGINIO ROGNONI, *Presidente della Commissione giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli Rognoni, intende intervenire sull'ordine dei lavori?

VIRGINIO ROGNONI, *Presidente della Commissione giustizia*. Sì, signor Presidente; vorrei intervenire nella duplice veste di presidente della Commissione giustizia e di sostituto del relatore, onorevole Carlo Casini, assente da Roma.

Pensavo fosse possibile chiedere all'Assemblea un quarto d'ora o mezz'ora di sospensione dei lavori per procedere alla convocazione del Comitato dei nove, giacché il Governo ha presentato due nuovi emendamenti, ma ho ascoltato poc'anzi le riflessioni del collega Fracchia, alle quali ha aderito, a nome della democrazia cristiana, l'onorevole Nicotra. Non posso pertanto che prendere atto della situazione che si è venuta a creare e mi rimetto alle decisioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Rognoni, l'onorevole Fracchia ha avanzato la precisa proposta di rinviare il disegno di legge di conversione n. 4002, a favore della quale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

si è pronunciato l'onorevole Nicotra. Poiché però mi è parso di cogliere nella sue parole qualche perplessità, se non addirittura un aperto dissenso, la Presidenza non ritiene di decidere autonomamente e preferisce invitare l'Assemblea a pronunciarsi.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Mastrantuono, perché in questi casi il dibattito è limitato da una precisa norma del regolamento.

Pongo pertanto in votazione la proposta avanzata dall'onorevole Fracchia di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge di conversione n. 4002.

(È approvata).

Per lo svolgimento di interrogazioni.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, lo scandaloso comportamento del cosiddetto ministro Ferri (il presidente dell'associazione per l'evoluzione umana ritiene che l'uomo derivi dalla scimmia e lo dimostra) è veramente censurabile da parte di qualsiasi cittadino, ma soprattutto da parte di un parlamentare che da sei mesi gli rivolge settimanalmente interrogazioni alle quali il ministro Ferri non ha dato mai risposta. Sembra addirittura accertato che il «coso» — non voglio chiamarlo diversamente — abbia dato ordine all'ufficio del suo ministero, addetto alle istruttorie per le risposte alle interrogazioni, di lasciare le interrogazioni a lui dirette sul suo tavolo, dove restano regolarmente ferme, senza ottenere mai risposta.

È questo un individuo pericoloso per sé e per gli altri, anche se dice di pensare alla vita del prossimo «dalla cintola in giù», secondo cultura dantesca. È pericoloso per sé e per gli altri perché impone il limite dei 110 chilometri orari, va a 190 per ragioni di governo, ma pretende che l'op-

posizione continui ad inseguirlo a 110, così non lo raggiunge mai! Viva la democrazia!

Ma soprattutto egli viola costantemente una risoluzione del Parlamento che, tra l'altro, gli impone di cambiare i limiti di velocità; ed egli naturalmente non lo fa, con quella logica tipicamente ferrea dell'ex pretore di Pontremoli, alla cui pretura è riuscito a mantenere due cancellieri e tre segretari, vale a dire l'organico che ha la pretura di Carpi, il cui centro urbano conta 60 mila abitanti.

Tanto basta, e credo che la Presidenza debba intervenire con particolare rigore nei confronti di quest'uomo che è assolutamente inadempiente ai suoi precisi doveri di ministro.

PRESIDENTE. Onorevoli Tassi, la Presidenza, come lei sa, non può esprimere valutazioni in ordine al merito del comportamento del ministro Ferri: l'unica opinione che può esprimere è che non mi sembra accostabile a Farinata, secondo i suoi riferimenti danteschi! Tuttavia, la Presidenza si farà interprete presso il Governo della sua richiesta per sollecitare una risposta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 4 luglio 1989, alle 17:

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Doc. XLI, n. 1).

La seduta termina alle 13,55.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 18.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 giugno 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PORTATADINO ed altri: «Istituzione della «Festa dell'unione europea» (4054);

ZAMPIERI ed altri: «Istituzione di un comitato permanente per la catalogazione nazionale delle opere d'arte e la loro circolazione» (4055);

CACCIA ed altri: «Modifiche alla legge 10 marzo 1987, n. 100, recante norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare» (4056).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge PARLATO: «Istituzione del fondo di solidarietà per le future madri» (2492) (annunciata nella seduta del 22 marzo 1988) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Armellin.

La proposta di legge PICCHETTI e SAMÀ: «Proroga dei termini di cui agli articoli 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri immigrati extra-comunitari» (3920) (annunciata nella seduta dell'11 maggio 1989) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ronzani.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

«Disciplina della multiproprietà» (3987) (con parere della I e della VIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

CACCIA ed altri: «Misure urgenti per l'adeguamento delle imprese italiane al Mercato unico europeo» (3885) (con parere della I, della II, della V e della X Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PATRIA ed altri: «Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani» (3506) (con parere della I, della V, della VI, della VII, della XI e della XIII Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

BIONDI: «Norme per la limitazione della circolazione stradale nel territorio del comune di Portofino» (4028) (con parere della I e della X Commissione).

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

chiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

DE LORENZO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per la verifica della congruità e dell'efficacia degli interventi in materia di tutela delle acque» (doc. XXII, n. 50) (*con parere della I, della II, della V e della XII Commissione*).

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamen-

tare d'inchiesta sulla condizione giovanile il deputato Nicoletta Orlandi in sostituzione del deputato Pietro Folena.

**Annunzio
di una risoluzione.**

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: doc. IV bis n. 2 — Diniego autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gaspari

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	458
Votanti	457
Astenuti	1
Maggioranza	316
Voti favorevoli	236
Voti contrari	221

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Altissimo Renato
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bernocco Garzanti Luigina
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonfatti Paini Marisa
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo

Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico
Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Grillo Salvatore

Sono in missione:

Gorgoni Gaetano
Martino Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: 4007 voto finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	381
Votanti	251
Astenuti	130
Maggioranza	126
Voti favorevoli	235
Voti contrari	16

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo

Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bodrato Guido
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bubbico Mauro
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capria Nicola
 Cardetti Giorgio
 Carelli Rodolfo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Chiriano Rosario
 Ciaffi Adriano
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocci Carlo Alberto
 Coloni Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Contu Felice
Corsi Umberto
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo

Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Gunnella Aristide

La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro

Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Calderisi Giuseppe
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cipriani Luigi
Diaz Annalisa
Donati Anna
Guerzoni Luciano
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Teodori Massimo
Visco Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Ingrao Pietro

La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto

Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano

Zangheri Renato

È in missione:

Martino Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: 3965 voto finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	351
Votanti	348
Astenuti	3
Maggioranza	175
Voti favorevoli	218
Voti contrari	130

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito

Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Cardetti Giorgio
 Carelli Rodolfo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Ceruti Gianluigi
 Ciaffi Adriano
 Ciocci Carlo Alberto
 Ciocia Graziano
 Coloni Sergio
 Contu Felice
 Corsi Umberto
 Crescenzi Ugo
 Cristoni Paolo
 Curci Francesco
 Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippio Ugo
Gunnella Aristide

Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido

Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano

Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Teodori Massimo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Mattioli Gianni Francesco

Sono in missione:

Martino Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: 4001 voto finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	340
Votanti	340
Astenuti	—
Maggioranza	171
Voti favorevoli	340
Voti contrari	—

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi

Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bernocco Garzanti Luigina
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo

Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio

Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

È in missione:

Martino Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: 3940 voto finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	318
Votanti	202
Astenuti	116
Maggioranza	102
Voti favorevoli	197
Voti contrari	5

*(La Camera approva).**Hanno votato si:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Avellone Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito

Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Cardetti Giorgio
 Carelli Rodolfo
 Casati Francesco
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Ceruti Gianluigi
 Chiriano Rosario
 Ciaffi Adriano
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocci Carlo Alberto
 Ciocia Graziano
 Coloni Sergio
 Contu Felice
 Corsi Umberto
 Crescenzi Ugo
 Cristoni Paolo
 Curci Francesco
 Cursi Cesare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo

Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino

Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Calderisi Giuseppe

Diaz Annalisa

Faccio Adele

Russo Franco

Teodori Massimo

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

De Julio Sergio
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

È in missione:

Martino Guido

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI VOTO DEGLI ONOREVOLI GAETANO VAIRO E ANTONIO DEL PENNINO SULL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE CONTRO IL DEPUTATO REMO GASPARI, IL SENATORE GIOVANNI AZZARETTI E I SIGNORI BRUNO TABACCI. GIUSEPPE RAVAZZOLI E AMEDEO LINA.

PAGINA BIANCA

GAETANO VAIRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la tesi che riproponiamo in quest'aula, — speriamo con lo stesso successo avuto in Giunta — si basa su due tesi giuridiche: una sulla interpretazione dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e l'altra sul rapporto tra l'articolo 10, secondo comma di tale legge con l'articolo 68, secondo comma della Costituzione. Si ripropongono ambedue in quest'aula per una esigenza di mera completezza difensiva; ambedue condurrebbero alla negazione della autorizzazione a procedere contro il ministro Gaspari, anche se soltanto la prima tesi — relativa alla esatta interpretazione dell'articolo 9, comma terzo della legge n. 1 del 1989 — è stata quella esposta e raccolta dalla maggioranza della Giunta e che qui si intende sostanzialmente riproporre:

a) la tesi accusatoria muove sostanzialmente dal presupposto che, mancando una specifica richiesta da parte della regione Lombardia diretta al finanziamento della riattazione degli edifici di culto, l'ordinanza 30 marzo 1988 integrerebbe l'ipotesi del peculato per distrazione della somma costituente la maggiorazione (2.296.800.000).

L'assunto accusatorio, nella sua stessa formulazione, rende palese che la fattispecie all'esame della Giunta impone l'applicazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la quale prevede che si possa negare l'autorizzazione a procedere allorché si «reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo».

A tal riguardo occorre preliminarmente chiarire che non formano oggetto di contestazione i fatti storici nella loro entità obiettiva, bensì soltanto le qualificazioni che di essi possono effettuarsi e che sono state effettuate dal collegio inquirente.

Ed è qui che la rivistazione del «fatto» appare indispensabile almeno nei limiti richiesti dalla sua esigenza logica proba-

toria di rendere evidente la esistenza di questo «preminente interesse pubblico». A tal uopo è oltremodo elementare la dimostrazione in sé, obiettiva e solare, della esistenza di tale interesse sia nella ipotesi che la destinazione di cui all'ordinanza 30 marzo 1988 non possa riferirsi anche alle chiese (limitatamente alla maggiorazione di lire 2.296.800.000), sia in quella che tale maggiorazione sia invece, a titolo di concorso, così come sostenuto dalla accusa, destinate alle chiese. In ambedue i casi, cioè, l'applicazione dell'articolo 9 è di indiscutibile evidenza perché inequivocabilmente fondata sulla esistenza oggettiva del «preminente interesse pubblico».

Già la *ratio* della legge 120/87 è tutta basata sulla esistenza del pubblico interesse e, con essa, tutta la movimentata attività politica che l'ha preceduta: la legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, recante «interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò pavese», prevedeva e prevede l'approvazione di un progetto straordinario, comprendente un «Piano straordinario per il riassetto territoriale ed un Piano per lo sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese».

In quegli anni si era venuto a creare in Oltrepò una situazione di emergenza nella quale, nella fase acuta del dissesto, erano state distrutte opere pubbliche fondamentali e grandemente compromesse sia le strutture abitative, che produttive. Nel breve volgere di due anni sono stati risolti i problemi più drammatici, consistenti nella ricostruzione di ponti, acquedotti, fognature, strade e parte delle case travolte dalle frane.

Alcuni anni dopo fu predisposto un «Piano di riassetto e sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese», dall'Aquater, la società dell'ENI alla quale la giunta regionale aveva commissionato lo studio per il progetto straordinario dell'Oltrepò pavese.

Mentre si svolgevano le «consultazioni» sulla bozza del «Piano di riassetto e sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese», la regione si preoccupava di ottenere qualche finanziamento FIO, per avviare il «piano di riassetto territoriale»,

visto che negli anni 1982, 1983 e 1984 l'Oltrepò pavese era sempre stato escluso da tali benefici.

Il 7 ottobre 1985, il presidente della giunta regionale della Lombardia organizzava, con il presidente dell'USOP Azzaretti, a Salice Terme un convegno, presente l'allora Ministro del bilancio, onorevole Romita, per rappresentare i bisogni dell'Oltrepò e sensibilizzare il Ministro del bilancio intorno ai gravi problemi dell'Oltrepò pavese.

Il 19 dicembre 1985, accertato che il «nucleo di valutazione FIO» aveva escluso i progetti per il risanamento dell'Oltrepò dal possibile finanziamento, il presidente della giunta regionale della Lombardia e il presidente Azzaretti organizzavano una «spedizione» a Roma, comprendente i sindaci, i parlamentari, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei parroci delle diocesi di Tortona e Bobbio, per manifestare la generale preoccupazione della gente d'Oltrepò per la ingiustificata esclusione dai finanziamenti FIO.

In seguito a quella «pacifica protesta», i Ministri del tesoro, onorevole Gorla e del bilancio, onorevole Romita, disponevano una revisione dei progetti ed il 6 febbraio 1986 il CIPE attribuiva alla Regione Lombardia per i primi concreti interventi in Oltrepò lire 20.511.000.000, che venivano tutti spesi entro i tempi previsti dalla legge.

Nel giugno 1986, per fronteggiare nuove e gravi situazioni di rischio, il Ministero per il coordinamento della protezione civile concedeva un finanziamento di lire 5.500.000.000.

Nell'aprile 1986, attraverso un serrato confronto con i parlamentari ed i senatori dell'Oltrepò, oltre che con i presidenti della Commissione lavori pubblici della Camera e del Senato, si tentava di candidare l'Oltrepò a partecipare ai benefici previsti da un disegno di legge recante «disposizioni in materia di calamità naturali». Purtroppo l'iniziativa non ebbe successo, ma dallo stesso ministro, onorevole Zamberletti, si otteneva l'assicurazione che i problemi dell'Oltrepò Pavese sarebbero

stati accolti in un decreto-legge che il Governo avrebbe varato dopo la definitiva approvazione del succitato disegno di legge.

Il 18 novembre 1986, mantenendo l'impegno assunto, il ministro Zamberletti proponeva al Consiglio dei ministri l'approvazione del decreto-legge n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità, comprendente anche «interventi di consolidamento e riassetto idrogeologico dei comuni dell'Oltrepò pavese e completamento degli interventi già avviati con le disponibilità recate dal decreto-legge n. 309 del 1986 nella regione Lombardia». Tale decreto-legge, reiterato il 26 gennaio 1987, veniva convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, ed all'Oltrepò pavese, con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 942/FPC/ZA in data 31 marzo 1987 e n. 960/FPC/ZA in data 14 aprile 1987, veniva assegnata la somma complessiva di 171.314.000.000 per le «esigenze connesse agli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nell'area dell'Oltrepò pavese».

A tale nutrita ed abbondante storia di «preminente interesse pubblico» si aggiunga poi l'ordine del giorno del Senato del 12 novembre 1987 votato all'unanimità, con il quale il Governo veniva sollecitato a «considerare seriamente la complessa problematica dell'Oltrepò pavese». Nel rispetto dello spirito e della volontà del Senato, il Ministro per la protezione civile, onorevole Gaspari, in attesa che il Governo, nella sua collegialità, esaminasse le ulteriori richieste dell'ordine del giorno, dava un segno tangibile di quanto «dovuto» all'Oltrepò pavese con la sua ordinanza del 30 marzo 1988 con la quale aumentava di lire 2.296.800.000 la somma da destinare alla regione Lombardia per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico nella zona dell'Oltrepò pavese. Che questo interesse pubblico non si riferisse alle chiese viene peraltro chiaramente confermato dalla deposizione Fi-

netti (Faldone n. 2 — fascicolo 11, pagina 143) quando afferma innanzi al Tribunale: «... voglio precisare in relazione alla proposta da me fatta nella mia qualità di Assessore al bilancio della Regione di apertura di un capitolo di entrata e di uscita concernente lo stanziamento ministeriale della somma di due miliardi e rotti; questa proposta fu redatta dal mio servizio mantenendo la dizione che rispecchiava scrupolosamente il testo dell'ordinanza ministeriale 1413 nonostante pressioni che erano state fatte sui dirigenti del servizio diretto dal dottor Petitti affinché si iscrivesse invece la destinazione per le chiese e cioè si iscriveva specificatamente che la somma era destinata ad opere di consolidamento delle chiese dell'Oltrepò» e innanzi al dottor Di Pietro «... Successivamente ebbi modo di controllare la suddetta ordinanza e mi sono reso conto che essa era vincolata alle disposizioni di precedenti ordinanze e precisamente la 942/FTC del 30 marzo 1988 in cui non si fa alcun riferimento alla possibilità di dare dei contributi per le chiese di culto».

Vi è, ad ulteriore conferma di tale esclusione di destinazione alle chiese, il dispositivo della delibera della regione Lombardia del 17 maggio 1988, il quale al titolo 2, categoria I, istituì il capitolo 2.1.2563

«Ulteriori assegnazioni statali per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio annesse alle condizioni del suolo nell'area dell'Oltrepò pavese» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.296.800.000.

Alla parte I, ambito 1, settore 7, finalità 1, attività 10, è istituito il capitolo 1.1.7.10.2564

«Ulteriori contributi statali in conto capitale per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio annesse alle condizioni del suolo nell'area dell'Oltrepò pavese» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.296.800.000.

Ed infine, sempre allo stesso scopo, si veda il contenuto della lettera del 5 maggio 1988 dell'assessore provinciale Carlo Bolognesi ai parroci dell'Oltrepò nella quale l'affermazione: «Il giorno 19 aprile u.s. il

presidente della Regione ci ha convocato per comunicarci la disponibilità dello Stato di oltre due miliardi, in aggiunta ai 34 per le frane. Si trattava di decidere se assegnarli alle parrocchie (come avevamo indicato l'anno scorso) o se volevamo finalizzarli ad altre opere. Il Comitato, all'unanimità, ha riconfermato l'impegno per il consolidamento delle chiese. Nel mio intervento ho ribadito la validità di questi interventi, sia perché le chiese costituiscono beni storici e monumentali incomparabili, sia perché le case di culto sono edifici pubblici a tutti gli effetti, sia perché sono credente», è chiaramente indicativa della estraneità della ordinanza ministeriale dell'onorevole Gaspari del 30 marzo 1988 a qualsiasi preordinata concorrente volontà di destinare la somma maggiorata alle chiese dell'Oltrepò pavese.

Ma la prova fotografica — notarile direi — della assoluta infondatezza della tesi accusatoria sulla esistenza del concorso di peculato per distrazione del ministro Gaspari con Tabacci ed altri in ordine alla destinazione della somma maggiorata a favore delle chiese è fornita paradossalmente dalla stessa accusa nella formulazione della sua incredibile contestazione. Per giungere alla contestazione del concorso di «persone nel medesimo reato» (articolo 110 codice penale) a carico di Gaspari e Tabacci più altri, l'accusa è costretta ad ipotizzare una serie di reati di falso in atto pubblico e di interesse privato in atti di ufficio a carico soltanto degli imputati laici, reati ritenuti mezzi per la commissione del peculato, escludendo nel contempo il ministro Gaspari dal concorso in tali stessi reati di falso!! Si ammette, cioè, da parte dell'accusa, il peculato per tutti gli indiziati e si esclude il Ministro Gaspari dal concorso nei reati di falso che sono serviti per compiere lo stesso peculato!

Quale paradossale sorte per il povero articolo 110 codice penale: lo si ammette, quando non esiste, per il peculato, e lo si esclude quando lo si dovrebbe ammettere (per i reati di falso)!!

b) Parimenti indiscutibile ci sembra l'esistenza del «preminente interesse pub-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

blico» nella seconda ipotesi, quella della accusa, che vedrebbe il ministro Gaspari concorrente con gli altri indiziati nella volontà di destinare la maggiore somma alle chiese dell'Oltrepò pavese.

Pur senza considerare che l'estraneità del ministro è implicita nella autonomia funzionale della competenza della regione alla quale compete l'obbligo di compiere gli accertamenti tecnici per assicurare che l'uso delle somme sia conforme al dettato dell'ordinanza ministeriale, e che al ministro spetta accertare soltanto che le richieste concernessero spese previste nella legge n. 120 del 1987 e che le zone di intervento fossero quelle delimitate dal «gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche» di cui all'articolo 1 della suddetta legge, pur e nonostante tale estraneità dell'ordinanza ministeriale alla gestione delle somme a favore delle chiese, l'azione del ministro, pur che la si voglia intendere a favore delle chiese, non può comunque prescindere dal «preminente interesse pubblico» insito negli edifici di culto. Valore costituzionale addirittura, volendo inquadrare le chiese nei rapporti concordatari previsti dalla nostra Carta costituzionale.

Certamente, interesse pubblico, come quello tutelato già dal ministro Gaspari con la ordinanza del 19 dicembre 1987, n. 1259, per un finanziamento per opere di consolidamento del movimento franoso interessante la chiesa parrocchiale e le immediate vicinanze di Zavattarello.

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, se è vero che il «pubblico» è meglio definibile in negativo che in positivo, per esclusione più che per ammissione (nel senso che tutto ciò che non è privato è pubblico), ancora nessuna cultura laica può giungere a privatizzare le chiese! Gli edifici di culto sono beni pubblici in sé e per se stessi, perchè attengono al patrimonio consolidato e storico della cultura della nostra nazione e non possono essere ridotti e relegati al patrimonio privato di alcuno.

Lo dice ancora bene l'assessore provinciale Bolognesi nella lettera ai parroci: «sia perché le chiese costituiscono beni storici e

monumentali incomparabili, sia perché le case di culto sono edifici pubblici a tutti gli effetti».

In ambedue le ipotesi (quella della difesa: la ordinanza della somma maggiorata non si riferisce alle chiese; quella dell'accusa: tale somma si riferisce alle chiese), non può ritenersi, dunque, contestabile che sussistano, nella specie, tutti i presupposti per far luogo all'applicazione di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

c) Potrebbe, peraltro, essere sollevato il dubbio che la suddetta norma costituzionale limiti il potere del Parlamento di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri alle sole due ipotesi in cui, accertata l'esistenza del fatto-reato nella sua oggettività giuridica, si reputi sussistente l'una o l'altra circostanza da qualificare, in termini tecnico-giuridici, come esimenti. In tutte le altre ipotesi non sussisterebbe, neanche in astratto, il potere di negare l'autorizzazione a procedere, dovendosi pronunciare sul fatto contestato esclusivamente la magistratura ordinaria.

Tale tesi è destituita di giuridico fondamento e pertanto da respingere. È sufficiente, a tale riguardo, osservare che la disposizione costituzionale in esame, se può valere nell'ipotesi in cui sia accertata l'esistenza del reato ministeriale nella sua oggettività (sicché essa operi, quindi, come causa di giustificazione in senso proprio), deve valere a maggior ragione quando si assuma che la condotta dell'inquisito, incontestata, sotto il profilo effettuale, sia fin dall'inizio conforme all'interesse pubblico in relazione al quale l'azione di Governo deve essere commisurata.

Non il reato, cioè, già accertato dal collegio dei giudici come compiuto dal Ministro con il compito del Parlamento di applicare ad esso la esimente del «preminente interesse pubblico»; ma l'azione («l'aver agito» detta l'articolo 9) compiuta dal ministro che, per essere stata commessa per il «perseguimento di un preminente interesse pubblico» non è antigiuridica e rimane fatto che non assume ancora

la dignità di reato. Trattasi in sostanza, della differenza che passa tra la natura di «esimente» che tocca e intacca l'essenza del reato, riducendolo alla sola esistenza del fatto, e quella di «scusante» che, lasciando invece inalterata l'esistenza del reato compiuto, fa venir meno la «colpevolezza» del suo autore.

Soccorrono, a suffragare tale interpretazione, elementi d'ordine letterale desumibili dalla disposizione in esame ed elementi d'ordine logico-sistematico.

Sotto il primo profilo, non è senza significato che la norma ponga come oggetto della valutazione il comportamento del Ministro inquisito che «abbia agito» per il perseguimento di un preminente interesse pubblico e non già che «abbia commesso il reato» giustificabile alla luce del predetto interesse. È chiaro, quindi, alla luce dell'interpretazione letterale, che la norma, ai fini della sua operatività, non presuppone necessariamente (anche se non la esclude) la sussistenza del fatto-reato, ma prende in considerazione una condotta indipendentemente e prima della sua qualificabilità come fattispecie criminosa, prima cioè che ne sia accertata in modo irrefutabile l'antigiuridicità.

L'interpretazione letterale è poi ampiamente suffragata da quella logico-sistematica. La norma in esame non può ragionevolmente aver preso in considerazione soltanto l'ipotesi del reato sicuramente sussistente in tutti i suoi elementi costitutivi per scriminarlo alla luce di una valutazione di interesse pubblico preminente, non fosse altro perché nel procedimento manca del tutto una fase diretta a un sicuro accertamento dell'antigiuridicità della condotta. Ciò spiega perché questa è presa in considerazione in se stessa, prima della sua qualificabilità in termini di antigiuridicità, perché possa essere messa a confronto, con valutazione insindacabile, con l'interesse pubblico specifico connesso all'esercizio della funzione di governo. E in tale ottica si giustifica l'affidamento al Parlamento di un compito del genere, mentre risulterebbe illogico che gli fosse affidata invece la duplice valutazione dell'antigiuridicità della condotta in termini giuridico-

penali e dalla sua giustificabilità in rapporto all'interesse pubblico rilevante nell'esercizio della funzione di governo.

In una diversa interpretazione, la norma in esame risulterebbe illogica, assurda, oltre che contrastante con lo spirito della Costituzione. E poiché costituisce canone ermeneutico costantemente affermato quello secondo cui, nel dubbio, alle norme giuridiche deve essere attribuito, fin dove è possibile, un significato conforme ai criteri di logicità, razionalità e costituzionalità desumibili dall'ordinamento generale, non può sussistere dubbio circa il senso che, nella specie, deve essere assegnato, in sede di interpretazione logico-sistematica, alla disposizione in questione.

D'altronde, anche se si volesse interpretare l'ordinanza ministeriale 30 marzo 1988 nel senso ipotizzato dalla relazione del collegio inquirente, secondo cui essa poteva servire anche per la riattazione degli edifici di culto, l'ordinanza stessa rientrerebbe pur sempre nei limiti previsti dalla legge n. 120 del 1987, sussistendo — come si è innanzi precisato — i requisiti della richiesta regionale e dell'accertamento da parte del competente organo tecnico sulla delimitazione dell'area; come tale, sarebbe da interpretare, senza ombra di dubbio, come diretta al perseguimento dell'interesse pubblico preminente nell'esercizio della funzione di governo, concernente la eliminazione dei rischi connessi con le eccezionali calamità naturali verificatesi nell'Oltrepò pavese. Interesse pubblico tanto più ravvisabile, quando si consideri che tra gli edifici di culto danneggiati che, in ipotesi, si sarebbero dovuti riparare, ve ne erano alcuni di origine romanica risalenti al 1200.

Sulla indiscutibile esistenza di questo interesse pubblico si rende necessaria, onorevoli colleghi, una ulteriore riflessione difensiva sulla natura giuridica del reato di peculato contestato al ministro, per rafforzare ancor più il nostro convincimento che il reato contestato all'onorevole Gaspari è del tutto inesistente.

«Il concetto giuridico-penale di distrazione ruota attorno al concetto di natura amministrativa di deviazione da un fine

verso un altro, proponendo l'emergenza di problematiche su due aspetti, uno negativo ed uno positivo, rispetto appunto allo scopo disatteso ed a quello effettivamente perseguito.

Per costante giurisprudenza il problema saliente e tipico della destinazione è rappresentato non tanto dal momento negativo inerente alla sottrazione, bensì da quello positivo connesso alla nuova destinazione e cioè dal profitto personale e privato.

Quest'ultimo vale infatti a contrassegnare ed integrare la nuova destinazione risolvendola in una effettiva strumentalizzazione del potere conferito all'agente, anziché in una semplice irregolarità amministrativa, la quale sia suscettibile di rilevanza in tale sede, ma non anche *sub specie* penale» (Flick, *Il delitto di peculato*, pagine 346 e seguenti).

L'anzidetto assunto rappresenta pur tuttavia la massima dilatazione abnorme ed esasperata del concetto di profitto (*de iure condendo*, ampiamente ridotta nella nuova previsione legislativa della fattispecie di peculato per distrazione) che è stata, peraltro, oggetto di serie riflessioni (Vassalli in *ISLE*, pagine 22 e 82; Scordamaglia, *Il peculato*, pagina 55) con la espressa denuncia del rischio di pervenire per tale via ad una «assimilazione logico-concettuale della distrazione penale rispetto alla distrazione in generale, che implicherebbe in realtà lo sconfinamento del giudice ordinario in una sfera eccedente la sua competenza, prescindendo dalla connessa esigenza di salvaguardia delle imprescindibili istanze di tassatività e di precettività».

Peraltro la sostanziale equivalenza tra le due ipotesi di condotta (appropriazione e distrazione) comporta logicamente una pregnante indicazione a ravvisare in entrambe un'altrettanto equivalente connotazione di «personalizzazione».

Quest'ultima, insita nell'atto di appropriazione, si ricava per la distrazione, in se stessa equivoca, dal fine cui essa è rivolta.

Il detto profitto postula necessariamente degli univoci contrassegni di tipici-

tà, concretezza ed antinomia, cioè di autonomia ed estraneità, rispetto all'interesse della pubblica amministrazione, altrettanto salienti ed uguali a quelli riscontrabili agevolmente nella appropriazione; ciò ovviamente con riferimento al peculato per distrazione (Ancora: Flick: *Il delitto di peculato*, pagina 367).

Con riferimento poi alla persona od ente destinatario del provvedimento amministrativo portatore del profitto, vi è da precisare che la giurisprudenza costante ha manifestato una tendenza ad escludere dal novero dei soggetti beneficiari del delitto le pubbliche amministrazioni in genere (Cass., VI, 28 giugno 1969).

La diversa più rigorosa interpretazione, che ammette fra i soggetti beneficiari anche gli enti pubblici, desta notevoli perplessità sotto il profilo sostanziale perchè pone sul medesimo piano situazioni indubbiamente diverse e di diversa gravità, come quelle concernenti la distrazione per un fine privato e quelle destinate ad un fine che è pur sempre pubblico.

Non può di certo sottacersi che talvolta la distrazione a profitto di altro ente può costituire lo strumento per il conseguimento di un fine di diritto privato.

Ma in dette ipotesi rigorosa deve essere la verifica in ordine al superamento, in tal modo attuato, dei limiti del potere del pubblico amministratore, talchè non sia in realtà caratterizzato dalla esigenza di finalizzare ad un concomitante od esclusivo interesse personale o di terzi, attraverso l'apparente perseguimento dell'interesse della pubblica amministrazione.

Soltanto per esigenza definita di completezza, e non per ragioni difensive subordinate, resta da esaminare un ultimo punto meritevole di attenta considerazione: il rapporto che intercorre tra la disciplina contenuta nell'articolo 68 della Costituzione e quella della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Orbene, la disamina della questione afferente tale rapporto conferma e rafforza l'interpretazione qui prospettata dall'articolo 9 della legge costituzionale. Detta legge, infatti, all'articolo 10, comma secondo, espressamente prevede che nei

procedimenti in questione «non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione»; ma ciò è del tutto ovvio per il principio di assorbimento della disciplina dell'autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari-ministri, in rapporto ai «reati ministeriali», di cui al citato articolo 68 della Costituzione, nella più ampia disciplina oggi contenuta nell'articolo 96 della Costituzione integrato dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Quest'ultima, infatti, assicura pienezza di tutela al parlamentare-ministro, di tal che è resa superflua la procedura *ex* articolo 68.

Soltanto una interpretazione riduttiva della funzione di garanzia svolta dalla legge costituzionale renderebbe la eliminazione della procedura *ex* articolo 68 del tutto illogica e contrastante con il principio della piena tutela dei diritti soggettivi costituzionali riconosciuti al parlamentare. L'interpretazione, invece, della legge n. 1 del 1989, che si presenta come giuridicamente corretta, dà significato pieno e coerente alla disposizione contenuta nel comma secondo dell'articolo 10 in virtù del principio di assorbimento della garanzia minore in quella maggiore. Di qui la conclusione che il rapporto tra le due disposizioni è di coordinamento logico, nel senso che la nuova normativa costituzionale realizza un ampliamento di natura sostanziale e non già una diminuzione della tutela in favore del parlamentare che ricopra la carica di ministro. È infatti evidente che nel nuovo sistema resta assorbita la tutela di ordine processuale assicurata con il regime di cui all'articolo 68, essendo chiaro e rimanendo incontrovertibilmente confermato, sul piano concettuale, che per il parlamentare-ministro la tutela delle sue funzioni non può essere assicurata mediante la pura e semplice sostituzione dell'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 con la pronuncia, su circostanze riconosciute soltanto come esimenti, prevista dall'articolo 9 della legge costituzionale.

Ritenere il contrario implicherebbe che si determini una ingiustificata disparità di trattamento tra parlamentari, certamente estranea sia al disegno costituzionale ori-

ginario, sia a quello sopravvenuto con la legge n. 1 del 1989. Senza considerare che la tesi restrittiva implicherebbe l'assurda conclusione che quanto più il ministro è innocente perché estraneo del tutto al fatto (caso tipico di *fumus persecutionis*) tanto più egli è oggetto passibile — a differenza del parlamentare — della ingiusta oppressione da parte del magistrato.

Fumus persecutionis che è ancor più reso evidente dall'indebito sindacato del giudice penale che si deve — purtroppo — registrare a piene mani essere qui avvenuto da parte della magistratura nei confronti della pubblica amministrazione. Non è infatti marginale il problema dei limiti di cognizione e di sindacato del giudice penale rispetto all'atto deliberativo in questione, in relazione agli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sotto il duplice profilo della impossibilità per il giudice penale di compiere una valutazione sostitutiva di quella già operata dal ministro, nonché della necessità di arrestarsi all'esame dell'atto nel suo contenuto formale senza prendere in considerazione elementi di fatto da questo non emergenti.

Sul punto la dottrina (Franchini: *Aspetti del sindacato del giudice penale* in: Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1957) si è espressa con giudizi radicalmente preclusivi sulla possibilità per il giudice di «ricostruire l'intera situazione di fatto, sulla cui base l'atto fu emanato, in maniera tale da porre in luce nuovi fatti, nell'atto non rilevati o non tenuti in conto e tali da poter condurre a situazioni difformi».

«Nel controllo di conformità dell'atto alla legge — sindacato ammesso per il giudice penale — il giudice ordinario può soltanto riconoscere il senso dell'atto, attraverso gli elementi di struttura (motivazione e dispositivo) e la specifica funzione di interesse pubblico (causa) che deve essere offerta con il tipico provvedimento adottato».

«Sicché in definitiva il giudice penale non può invece andare al di là di quanto è espressamente dichiarato dalla Pubblica Amministrazione, dovendo ritenersi limitate le disponibilità di sindacato da quelle

giustificazioni contenute nell'atto, sia nel rispetto dei principi di fatto che hanno provocato l'atto sia nei confronti dei motivi che lo hanno determinato».

Così anche in: Cannada Bartoli, *l'Inapplicabilità*, pagina 215; secondo cui «l'indagine penale si deve arrestare alla verifica della ricorrenza dei presupposti dell'atto»; nonché Ferrari: *Osservazioni sulla motivazione degli atti amministrativi*, in *Giurisprudenza italiana*, 1958, particolarmente sul limite di ricerca della motivazione formale ed oggettiva del provvedimento ed alla impossibilità invece di ricercare eventuali motivi reali dell'atto medesimo.

Il problema del sindacato del giudice penale con riferimento al peculato per distrazione è stato comunque risolto in sede giurisprudenziale con la giustificazione della ricerca del «coefficiente di profitto per un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione».

Il giudice penale può accertare l'estraneità del profitto soltanto attraverso un controllo esclusivamente sul versante della rispondenza dell'atto amministrativo ai fini istituzionali dell'ente, all'adeguatezza ed alla idoneità della erogazione ai fini del conseguimento del risultato perseguito.

Sullo specifico tema della estraneità del profitto la dottrina (Franchini, opera citata, pagina 361) è decisamente rigorosa nell'affermare che «un sindacato che tenda a svelare — attraverso la insussistenza dei motivi adottati — la insincerità delle enunciazioni o la non corrispondenza dei fatti e delle indicazioni riprodotti nel provvedimento amministrativo, è da escludersi».

La ricerca delle connotazioni dell'estraneità del profitto insomma deve effettuarsi in maniera tale che non si identifichi in una verifica sostitutiva di quella operabile in sede amministrativa, sul versante della opportunità e della convenienza.

Conformi sul punto anche: Gallo e Vasalli: *ISLE, Il delitto di peculato*: «Una sorta di abitudine invalsa nella giurisprudenza di applicare l'articolo 314 del codice penale, mediante l'utilizzazione di massime astratte»; «... pericolo di vedere dissolvere

l'articolo 314 del codice penale nell'abuso giudiziario».

Nonché, Petrone: *Il peculato per distrazione*, in *Evoluzione giurisprudenziale delle decisioni della Cassazione*.

È, poi, appena il caso di ricordare che la precedente normativa (legge costituzionale n. 1 del 1953) assicurava al ministro, che rivestisse la qualifica di membro del Parlamento, sempre e comunque la speciale garanzia dell'autorizzazione a procedere, tal che in mancanza di essa la susseguente fase di giudizio rimaneva definitivamente preclusa. E una interpretazione della novella costituzionale nel senso di ritenere i membri del Parlamento a cui si addebitino reati ministeriali, quali autori o concorrenti, decaduti, *tout court*, da ogni garanzia connessa alla valutazione dei fatti, ad eccezione della rilevanza delle due esimenti sopra indicate, costituirebbe una innovazione gravissima adottata, per altro, senza che nei lavori parlamentari risulti traccia di siffatto intendimento. Senza, pertanto, volere attribuire ai lavori parlamentari una rilevanza giuridico-formale superiore a quella loro generalmente riconosciuta, non può tuttavia negarsi che l'omissione di ogni riferimento ad un mutamento così profondo della tutela assicurata al parlamentare-ministro è indice estremamente significativo della reale intenzione del legislatore, quale traspare poi dalla serena ed obiettiva lettura del testo normativo. E non bisogna dimenticare che si versa qui nel delicatissimo settore dei diritti soggettivi costituzionali, in ordine ai quali, per principio costantemente affermato, ogni interpretazione restrittiva o riduttività appare preclusa.

In conclusione, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pur essendo questa vicenda processuale una tipica espressione di *fumus persecutionis* ai danni dell'onorevole Gaspari, e pur trovando applicazione, a nostro parere, il secondo comma dell'articolo 68 della legge costituzionale, la democrazia cristiana chiede che l'Assemblea parlamentare si esprima per l'applicazione piena e convinta dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 1 del 1989.

Il ministro Gaspari ha agito cioè per il

«perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo». Il reato di peculato per distrazione contestato non esiste; rimane soltanto un fatto lecito commesso dal ministro, perchè privo dell'antigiuridicità richiesta dal diritto penale per la individuazione del reato contestato.

Sono questi i motivi per i quali vi chiediamo, onorevoli colleghi, di esprimervi in conformità di quanto già deciso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Sulla posizione giuridica degli indiziati «laici» devo ribadire, onorevoli colleghi, che la conclusione non può essere che quella della estensione ad essi del diniego della autorizzazione a procedere. Rinunziando ad una più approfondita motivazione alla votazione del relativo ordine del giorno, mi limito ad esprimere, onorevoli colleghi, che le ragioni di tale estensione sono affidate al rispetto dei principi generali di diritto penale. La natura ormai pacifica di «esimente» della valutazione del «preminente interesse pubblico» — di carattere affettivo — e le unitarietà del «medesimo reato» nel concorso di persone (articolo 110 codice penale) non possono che imporre le estensioni della riconosciuta

causa di giustificazione ai concorrenti — benchè «laici» — nel medesimo reato.

ANTONIO DEL PENNINO. I parlamentari repubblicani voteranno sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti dell'onorevole Remo Gaspari senza alcun vincolo di disciplina di gruppo, ma secondo il libero convincimento che ciascuno di loro si sarà formato.

Poichè ai sensi delle nuove disposizioni sui giudizi di accusa, infatti, l'autorizzazione può essere negata solo qualora si ritenga che il ministro abbia agito «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo», la sussistenza o meno di questa condizione deve essere valutata dal singolo parlamentare attraverso la lettura delle relazioni del collegio costituito presso il Tribunale di Milano e della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Ogni decisione di gruppo rifletterebbe, invece, inevitabilmente, considerazioni di carattere politico che debbono restare estranee quando la Camera si pronuncia su procedimenti giudiziari.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,
considerato che:

il Ministro dell'industria ha autorizzato la cessione degli zuccherifici del Gruppo Saccarifero Veneto ubicati a Foggia-Incoronata, Latina e Rendina (Potenza) alla Società italo-iberica SpA;

tale operazione per le forme in cui è avvenuta ha suscitato discussioni e polemiche anche per la presentazione di un'offerta equivalente presentata dalla Zoosem:

rimangono irrisolti, comunque, tutti i problemi relativi allo sviluppo della bieticoltura meridionale, al piano di ristrutturazione dell'industria saccarifera e al mantenimento dei livelli occupazionali in aree già fortemente segnate da una pesante disoccupazione,

impegna il Governo

a riferire immediatamente in Commissione sulla cessione degli zuccherifici ex-Gruppo Saccarifero Veneto e sullo stato del settore bieticolo-saccarifero nel Mezzogiorno.

(7-00272) « Felissari, Galante, Nardone, Brescia, Cannelonga, Civita, Recchia, Schettini, Toma ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

PEDRAZZI CIPOLLA, PAGANELLI, GUIDETTI SERRA, CECCHETTO COCO e MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 26 e 27 giugno una delegazione della Commissione giustizia, componenti il comitato permanente per i problemi penitenziari, ha compiuto una visita negli istituti del Piemonte;

tra i problemi riscontrati rilevante è la non copertura degli organici previsti nei singoli istituti;

durante la visita si è appreso che erano stati disposti trasferimenti di personale dirigente ed educatori senza prevedere le sostituzioni, ed il completamento dell'organico;

alcuni istituti, tra cui i reclusori di Saluzzo e Fossano, resterebbero senza alcun educatore in servizio;

l'insufficienza del personale sopra indicato impedisce la piena e tempestiva applicazione della legge n. 663 del 1986 mortificando le giuste aspettative dei detenuti e la professionalità degli operatori —:

quali siano le motivazioni per i trasferimenti e quando si intenda reintegrare i posti che restano scoperti;

per sapere inoltre, come e in quali tempi si intenda assegnare il personale dei vari ruoli dell'amministrazione che, in Piemonte, risultano particolarmente carenti, a fronte di una presenza di detenuti in misura ben maggiore dei posti previsti nei singoli istituti come emerge dalla presenza dell'istituto « Le Vallette »: posti 805, presenti il 27 giugno 1989 1200 detenuti. (5-01562)

ANGELONI, BOSELLI, DIGNANI GRIMALDI, LORENZETTI PASQUALE e TESTA ENRICO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

la commissione per l'istituzione del parco nazionale dei Sibillini, costituita da rappresentanti del Governo e delle regioni Marche e Umbria, ha da tempo definito la perimetrazione dell'area da destinare a parco e le norme transitorie di salvaguardia;

tali conclusioni sono il risultato di un confronto ampio e approfondito che ha coinvolto gli enti locali, le forze economiche e sociali, le organizzazioni ambientaliste;

è urgente che il Governo corrisponda alle aspettative diffuse delle popolazioni locali, perché il parco non sia solo un vincolo in più ma un'opportunità di nuovo sviluppo, attraverso la promozione e il sostegno di attività compatibili con la salvaguardia ambientale;

le resistenze di una netta minoranza in termini di territorio e di popolazione non possono mettere in discussione il delicato equilibrio raggiunto né ritardare l'iter di istituzione e finanziamento del parco dei Sibillini —:

i motivi per i quali il ministro dell'ambiente non ha ancora emanato l'apposito decreto di perimetrazione dell'area del parco nazionale dei Sibillini;

se è vero che sulla base della richiesta del comune di Sarnano (Macerata) il ministro interrogato intende modificare il perimetro del parco, indicato nella cartografia concordata con le regioni Marche e Umbria, procedendo all'esclusione del territorio di Sarnano;

quali progetti di tutela e sviluppo relativi al parco dei Sibillini, compresi quelli previsti e finanziati dalla legge finanziaria 1988, il Ministero ha predisposto, come d'intesa con le regioni Marche e Umbria, e quante risorse attualmente disponibili verranno assegnate al parco dei Sibillini. (5-01563)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se rispondano al vero le notizie di fonte giornalistica secondo le quali l'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato, dottor Schimberni, abbia pesantemente interferito sulla decisione di nomina del direttore generale della Banca Nazionale delle Comunicazioni inviando il giorno prima della seduta del consiglio di amministrazione ben cinque lettere di disdetta delle convenzioni che regolano i rapporti tra Ente ferrovie e l'istituto di credito e che la questione ha costituito motivo di preoccupazione del presidente della banca tanto da indurlo ad investire del fatto la Banca d'Italia;

se non ritenga tali pesanti interventi pregiudizievoli dell'autonomia gestionale dell'istituto bancario;

se la predetta nomina si riconduca all'affermazione di conclamati, necessari criteri di spiccata professionalità e profonda competenza come quelli richiesti nel settore specifico;

se non ritenga che l'azione di « interferenza » debba, a tal punto, essere sollecitamente completata con l'azzerramento del consiglio di amministrazione della Banca Nazionale delle Comunicazioni al fine di determinare condizioni professionali più favorevoli per la gestione e direzione dell'istituto di credito magari procedendo in una lottizzazione « cancellizzata » come quella che si va profilando nelle aziende collegate all'Ente ferrovie (per esempio la CIT) che sconfessi pienamente tutti i buoni propositi finora solo manifestati. (5-01564)

NARDONE, D'AMBROSIO, CALVANESE e AULETA. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la gestione non rigorosa e clientelare della USL n. 5 di Benevento comporta non solo disservizi per gli utenti, ma provoca anche un abnorme aumento dei costi con evidente spreco di denaro pubblico:

la struttura apicale (11° livello) dell'amministrazione del P.O.M. « G. Rummo » risulta sproporzionata rispetto alla effettiva attività svolta dall'ospedale in quanto da anni, in virtù di inopinate promozioni, tale struttura risulta dimensionata in rapporto a 848 posti letto, mentre in realtà i posti sono solo 532 di cui solo 400 utilizzati;

lo Stato, dunque, paga una struttura elefantiaca in difformità ai parametri e alla normativa in materia, senza per questo contribuire al miglioramento dell'efficienza tecnico-burocratica del servizio sanitario, vista la documentata inefficienza dell'amministrazione; ad esempio le cartelle cliniche, base di informazione utile per gli studi epidemiologici e per la programmazione del servizio sanitario, sono riposte in un *container* all'esterno dell'ospedale che rende difficile o impossibile la consultazione delle stesse;

l'inefficienza è ancor più aggravata dalla gestione clientelare e discrezionale del personale, come per i numerosi trasferimenti che non si capisce su quale base avvengano; si pensi alle caposala: su 50, in possesso dei titoli, ne sono utilizzate solo 20, mentre le altre per mancanza di posti non svolgono tale compito; ciò nonostante, il 2 gennaio 1989 vengono trasferite altre due caposala dall'ospedale di Cerreto Sanvito —:

quali interventi intendano adottare nei confronti degli amministratori della USL n. 5 per rendere trasparente e rigorosa la gestione ed evitare ulteriori sprechi di denaro pubblico;

se siano al corrente dei motivi per cui i diversi organi di controllo, ed in particolare la Corte dei conti, non hanno svolto un'azione efficace di controllo, visto che le promozioni irregolari su esposte sono state effettuate da anni;

quali azioni ispettive intendano adottare, nel quadro delle rispettive competenze, al fine di accertare compiutamente i fatti descritti e le eventuali responsabilità degli amministratori.

(5-01565)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FERRARINI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Fontanellato (Parma) ha espresso l'esigenza di avere un ufficio postale più ampio ed adeguato alle necessità del territorio al fine di fornire alla cittadinanza un migliore servizio;

è stata inoltrata richiesta da parte del personale dell'ufficio locale alla direzione provinciale delle poste di Parma di acquisire un edificio nel centro storico con collocazione più funzionale ai bisogni sempre maggiori dei cittadini di Fontanellato —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare perché nel comune di Fontanellato venga al più presto realizzato un moderno ed efficiente ufficio postale.

(4-14319)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

al giovane Marco Michele Marino, nato a Gallipoli (LE), il 18 giugno 1967 e residente in Sannicola, è stato diagnosticato dall'Istituto di malattie infettive dell'università di Bari un « deficit dell'immunità cellulo-mediata da possibile infezione virale cronica »;

a fronte dell'esito negativo di tutti i tentativi di isolamento del virus HIV, i clinici affermano trattarsi di un nuovo retrovirus;

da fonti officiose risulterebbero segnalazioni di altri casi per i quali attualmente non è possibile nemmeno presso l'Istituto superiore di sanità effettuare ricerche per virus della immunodeficienza diversi da HIV primo e secondo, mentre

dalla Organizzazione mondiale della sanità è stata affermata l'esistenza di almeno altri retrovirus (HIV terzo e HTLV quarto) le cui ricerche possono essere effettuate solo presso l'università di Boston e presso il National cancer institut;

ormai sono ben diciotto mesi che il giovane e la famiglia vagano per le strutture sanitarie d'Italia (con grande impegno economico) senza che alcun vantaggio sia tratto dal giovane Marco Michele Marino;

nei familiari è sorto il dubbio che l'Istituto di malattie infettive dell'università di Bari abbia inspiegabili reticenze per la segnalazione dell'Istituto superiore di sanità di un caso di Aids non sieropositivo, che turberebbe il quadro attuale della ricerca scientifica operata nella materia e probabilmente creerebbe elementi di turbativa nei cittadini;

considerata la impossibilità oggettiva di condurre in Italia ricerche in merito ad un retrovirus, il giovane e la famiglia da tempo chiedono di ottenere dal centro di riferimento di Bari documentazione tale da consentire l'avvio delle procedure per essere ricoverato all'estero presso un istituto specializzato di ricerca virologica;

ove tali dubbi dovessero avere consistenza, sarebbe ben grave, sotto il profilo etico e sotto il profilo della responsabilità civile e penale, il comportamento di quanti impediscano l'effettuarsi di una ricerca che potrebbe giovare non solo al singolo, ma alla collettività —:

se non ritenga di dover avviare immediatamente una inchiesta per stabilire eventuali omissioni o riluttanze e, dunque, se non intenda adoperarsi per far sì che il giovane (che ha già inoltrato l'intera documentazione alla presidenza della Commissione mondiale per la lotta contro l'Aids) possa essere immediatamente ricoverato presso uno degli istituti di ricerca all'estero, al fine di studiare, possibilmente arrestare, l'origine del retrovirus da cui è affetto il Marino e potrebbero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

essere affetti chissà quanti altri soggetti nelle stesse condizioni del Marino.

(4-14320)

CIABARRI e TAGLIABUE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

per raggiungere il territorio della valle di Lei nel comune di Piuro (Sondrio), è obbligatorio compiere un lungo percorso in territorio elvetico, per salire poi da Inerferrera verso la valle di Lei, attraverso un tunnel, oltre il quale si trova una stazione doganale svizzera di frontiera;

detto tunnel è transitabile con automezzi soltanto nei giorni di lunedì, dalle ore 8 alle ore 18; mercoledì dalle ore 8 alle ore 18; giovedì dalle ore 15 alle ore 18; sabato dalle ore 8 alle ore 18; domenica dalle ore 9 alle ore 17;

detto tunnel è aperto soltanto cinque mesi all'anno ed esattamente dal 16 maggio al 30 ottobre;

una volta giunti oltre il tunnel, la guardia di frontiera svizzera, con atteggiamento assai discutibile, invita i cittadini italiani che giungono con un automezzo a sostare in un piazzale antistante la stazione di frontiera e accedere a piedi in valle di Lei sita in territorio italiano —

quali sono le ragioni per cui, oltre il tunnel di cui sopra, esista soltanto un posto di frontiera con guardia svizzera e non anche una stazione di frontiera con guardia italiana;

quali sono le ragioni per cui il tunnel di accesso dalla Svizzera in territorio italiano della valle di Lei è transitabile soltanto cinque mesi all'anno e soltanto negli orari richiamati, che di fatto impediscono una valorizzazione turistica, ambientale e agricola della valle di Lei;

i contenuti della convenzione italo-elvetica stipulata al momento della realizzazione della diga della valle di Lei (in

territorio italiano con sfruttamento idroelettrico svizzero);

quali obblighi sono attribuiti alle autorità elvetiche in relazione alla sicurezza dell'impianto, al rilascio minimo dell'acqua in alveo, alla manutenzione della strada carrabile in territorio italiano in valle di Lei;

quali controlli e quali sedi negoziali vengono esercitati dal Governo italiano in merito ai contenuti della convenzione sopra richiamata e alla salvaguardia degli interessi nazionali;

se non si ritiene di intervenire con urgenza per rimuovere l'assurdo stato di cose che regola l'accesso automobilistico in valle di Lei e per istituire oltre il tunnel un posto di controllo con guardia di finanza italiana;

se non si ritiene, a salvaguardia dell'ambiente naturale della valle di Lei, di sollecitare la regione Lombardia e il consorzio dei proprietari dei terreni della valle di Lei, alla realizzazione, oltre la diga e sul versante italiano, di un parcheggio per gli automezzi, nell'ambito di un piano di valorizzazione della valle di Lei che tenga conto dei valori di tutela ambientale e territoriale;

se non si ritiene di intervenire per bloccare qualsiasi operazione tendente alla acquisizione di parte del territorio della valle di Lei da parte di operatori svizzeri.

(4-14321)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'interessato Lucio Colavincenzo, nato a Foggia il 13 dicembre 1942 e ivi residente in corso Roma n. 158, in data 4 maggio 1984 inoltrò domanda allo ispettorato dei monopoli di Stato di Bari, proponendo l'istituzione di una rivendita di generi di monopolio in corso Roma, n. 910, dove il sottoscritto aveva ed ha tuttora la disponibilità di locale idoneo all'uso di attività commerciale, in quanto proprietario;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

l'ispettorato, in riscontro alla richiesta, significava che la richiesta stessa sarebbe stata tenuta in considerazione nel momento in cui l'amministrazione avesse indetto l'asta, gara che a tutt'oggi non sembra sia stata ancora indetta, pur rilevando che in corso Roma permane la esigenza della istituzione, tenuto conto che la rivendita più vicina, la n. 48 di via Marchese De Rosa, dista dal locale proposto dall'interessato oltre duecentocinquanta metri e vi sono le numerose richieste dei cittadini che avvertono l'esigenza di avere in quella zona una rivendita di tabacchi;

il richiedente fa inoltre presente di essere figlio di invalido di guerra e nipote di *ex* titolare di rivendita di tabacchi in Foggia, alla piazza Piano della Croce (rivendita n. 5). Pertanto il Colavincenzo ha riproposto la richiesta di istituzione della rivendita in corso Roma n. 910 ed ha fiducia che l'ispettorato vorrà quanto prima disporre per l'indizione della gara —:

quando l'amministrazione finanziaria intenda indire la gara e se intenda tenere nella dovuta considerazione la posizione del signor Colavincenzo. (4-14322)

PERANI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza n. 314/85 ha deliberato che hanno titolo all'integrazione al trattamento minimo tutte le pensioni dirette, indirette o di reversibilità a carico del FPLD a prescindere dalla presenza di altra pensione;

la direzione generale dell'INPS, con regolare messaggio, ha chiarito il termine di applicabilità del beneficio (decennale), nonché la prescrizione quinquennale del pagamento di eventuali arretrati;

in presenza di queste precisazioni il termine decennale viene diversamente interpretato;

molte sedi INPS hanno assunto comportamenti diversi e contraddittori —:

se in sede di applicazione della sentenza surrichiamata il termine decennale debba intendersi dalla data del provvedimento definitivo di assegnazione della pensione non integrata (vedi messaggio INPS n. 05753 del 24 febbraio 1987) o, invece, dalla data in cui l'interessato abbia inoltrato domanda di beneficio dell'applicazione della sentenza;

se in ogni caso ritenga di assumere le opportune iniziative anche di ordine legislativo per assicurare una disciplina organica della materia. (4-14323)

ZAVETTIERI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che:

alcuni istituti di credito, tra cui il Banco di Napoli, la CaRiCal, la Cassa di risparmio VE hanno manifestato l'intenzione di effettuare assunzioni riservate ai figli dei dipendenti;

come considerano tale eventualità, in presenza di numerose leggi che regolano la materia del collocamento (in particolare quelle sui contratti di formazione e lavoro e la n. 56 del 1987) oltre che del diritto al lavoro uguale per tutti i giovani disoccupati forniti degli stessi requisiti professionali;

se non ritengano opportuno intervenire per scoraggiare tale procedura che, nel caso dovesse generalizzarsi, sarebbe di grave incentivo alle spinte corporative già presenti nella società e alla base di processi di disgregazione molto gravi, specie se in presenza di fenomeni di disoccupazione dilagante come nelle regioni meridionali e in Calabria;

quali iniziative i ministri in indirizzo intendono assumere per chiarire la situazione ed evitare che cresca la sfiducia verso le istituzioni e verso uno Stato di diritto uguale per tutti. (4-14324)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

ZAVETTIERI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione dei farmacisti della provincia di Reggio Calabria ha minacciato di sospendere l'assistenza farmaceutica diretta, non essendo state saldate le competenze del secondo trimestre dell'anno in corso;

tale misura creerebbe gravi disagi alle categorie sociali più deboli, operai e impiegati a basso reddito, anziani e pensionati non in condizione di ricorrere all'assistenza diretta, gravemente lesi nel loro diritto alla salute che non è solo un bene individuale ma sociale;

i farmacisti della provincia di Reggio Calabria risultano poi fortemente esposti a pressioni di vario genere e fatti segno di un grave attacco della criminalità organizzata con la pratica delle estorsioni, delle intimidazioni e dei sequestri particolarmente diffusa e senza adeguata tutela dello Stato e dei suoi organi;

i ritardi nei pagamenti alimentano le attese e gli interessi illegittimi della criminalità mafiosa —

quali iniziative si intendono assumere con tempestività per evitare un disagio insopportabile per le categorie sociali più deboli — quali i mutuati — e per mettere nel contempo la categoria dei farmacisti in condizione di svolgere con una certa tranquillità e sicurezza il proprio lavoro. (4-14325)

ROCELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

al fondo speciale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto il diritto al massimo di pensione si realizza con copertura contributiva di 35 anni, 6 mesi e giorni 1;

comunque anche prima del compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne si può ottenere la pen-

sione, purché siano coperti 35 anni di contribuzione;

esiste la pensione di inabilità alle mansioni della propria qualifica professionale (esempio: autista, capitano, pilota motorista, ecc.) anche se non dovute per causa di servizio;

la predetta condizione può dar luogo alla messa in pensione — previo accertamento da parte del fondo di previdenza — con un trattamento economico rapportato agli anni di copertura previdenziale che il soggetto ha versato al fondo, compresi gli anni ricongiunti ai sensi della legge 29 del 1979, se il beneficiario ha inteso utilizzare i benefici della predetta legge;

l'esodo, e quindi il pensionamento di tali dipendenti « inidonei » alle mansioni della propria qualifica, non richiede provvedimenti legislativi particolari per la copertura finanziaria della spesa, perché rientra nel normale bilancio del Fondo Trasporti che a consuntivo dell'anno, se la gestione risulta passiva, modifica per l'anno seguente le aliquote contributive rispettivamente a carico dei lavoratori dipendenti e delle aziende pubbliche e private dei pubblici servizi di trasporto (Federtram, Fenit, Anac);

per ragioni di pura economia gestionale delle aziende di trasporto si è addivenuti ad una intesa tra Federazioni nazionali CGIL, CISL, UIL e Federazioni dei trasporti, con la completa adesione dei Ministeri interessati (lavoro e previdenza sociale, trasporti e tesoro), che prevede e stabilisce l'esodo per pensionamento in 5 anni da parte dei circa 11 mila dichiarati inidonei (nella maggior parte autisti), ai quali è riconosciuta una maggiore anzianità previdenziale fino ad un massimo di 10 anni;

la legge 270 del 1988 recepisce e concretizza l'accordo;

la legge prevede la spesa di 1.000 miliardi di lire in 5 annualità —

se risulti che tutte le pensioni degli inidonei in questione siano bloccate e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

quindi non ancora erogate a causa del superamento della spesa prevista;

se non si intenda assumere precisi impegni per la copertura dell'esubero, non potendo ricadere sulle spalle dei lavoratori, ai quali viene a mancare così anche il minimo vitale per se stessi e per le proprie famiglie, il peso della errata previsione;

se nel frattempo non si intenda autorizzare almeno il pagamento con effetto immediato delle pensioni provvisorie limitatamente al diritto alla pensione per gli anni comunque coperti dal lavoratore direttamente con i contributi versati, avendo riguardo di provvedere successivamente alla ricostituzione della pensione ai sensi della legge 280 del 1988, cioè quando sarà coperto lo squilibrio esistente. Tutto ciò per permettere la sussistenza delle famiglie dei lavoratori interessati ed evitare che le giustificate proteste da parte di questi si trasformino in pericolose forme di esasperazione.

(4-14326)

MENNITTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato tre interrogazioni, rappresentando al Governo la gravità della situazione dell'ordine pubblico nel Salento, dove operano gruppi criminali organizzati, prevalentemente collegati al traffico della droga ed al contrabbando delle sigarette;

anche la gestione degli appalti, soprattutto nelle aree industriali di Brindisi e Taranto, rappresenta un ulteriore elemento di inquietudine, in quanto favorisce lo sviluppo di un altro tipo di criminalità, tuttavia non meno efferata e pericolosa;

gli orientamenti prevalenti nelle analisi degli inquirenti, rappresentati anche alla commissione interparlamentare antimafia in occasione della sua recente visita in Puglia, sostengono che il governo

della cosa pubblica nel Salento non è inquinato da presenze mafiose, mentre l'intera area è letteralmente occupata da gruppi malavitosi al momento non collegati fra di loro, ed anzi in spietata attività concorrenziale per assicurarsi fette più consistenti di « mercato », soprattutto per lo spaccio di sostanze stupefacenti;

la invocazione al Governo di dotare subito magistratura e organi di polizia di mezzi adeguati e di uomini sufficienti ha ragione di urgenza, in quanto il fenomeno allo stato attuale può ancora essere debellato con tempestivi interventi;

recenti iniziative degli organi inquirenti hanno conseguito nelle province di Brindisi e Lecce risultati importanti nella lotta alla malavita, accentuando anche la sensibilità dell'opinione pubblica rispetto al grave fenomeno —:

se non ritengano, considerato che le province salentine vivono uno stato di emergenza, di adottare immediate misure di potenziamento degli organici della magistratura e delle tre Armi che svolgono attività di polizia, in maniera da rendere più efficiente l'offensiva dello Stato contro la criminalità;

se non ritengano altresì di dovere intervenire, ciascuno nell'ambito della competenza propria, per evitare che tentazioni di pubblicità o fughe di notizie, destinate a determinare odiose discriminazioni nella informazione ed a fomentare polemiche (alcuni giornali sono giunti sino ad ipotizzare che il *blitz* disposto dalla magistratura di Lecce sia addirittura collegato ad interessi elettorali), sviliscano il lavoro degli inquirenti e lo privino addirittura del sostegno morale della pubblica opinione, dal quale è invece giusto ed utile che sia supportato.

(4-14327)

VALENSISE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale sia l'attuale situazione del reparto di rianimazione dell'Ospedale regionale Pugliese di Catanzaro, le cui drammatiche carenze sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

state denunciate fin dallo scorso gennaio attraverso una dettagliata interrogazione al sindaco del consigliere comunale del MSI-DN di Catanzaro Domenico Tallini il quale ha rilevato che fin dal 1982 i locali del reparto sono inagibili a causa di lavori peraltro da tempo sospesi, mentre quattro posti letto (dei dodici prima esistenti) sono ubicati in un unico locale adiacente alla scala di servizio, in prossimità di tubi e fili elettrici scoperti e con pericolo di incendi;

la precarietà dei locali è accompagnata dalla vetustà dell'attrezzatura, assolutamente inidonea a fronteggiare le necessità dell'utenza, mentre si sono verificati casi di rifiuto di ricovero con immaginabili rischi per i pazienti;

i vuoti dell'organico degli anestesisti costringono i medici a turnazioni estenuanti, persino di ventiquattro ore, con l'impiego di anestesisti dichiarati formalmente inidonei alle mansioni;

le sale operatorie sono sprovviste di impianti di depurazione dei gas anestetici con gravi disagi per gli operatori sanitari e per i medici;

altresì, quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per modificare la situazione eliminando i pericoli per la salute pubblica e rimuovendo le condizioni di degrado della struttura ospedaliera in un reparto così importante;

se risulti che siano state accertate responsabilità per quanto denunciato dal consigliere comunale Tallini. (4-14328)

VALENSISE. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

i consiglieri comunali del MSI-DN Giuseppe Geraci e Giovanni Dima hanno presentato recentemente al sindaco di Corigliano Calabro (CS) una interrogazione

sul centro sportivo di Corigliano-Rossano nella quale si denuncia:

« che la struttura — allo stato — trovasi in condizioni precarie per i seguenti motivi:

1) non funzionano gli impianti di riscaldamento e aria condizionata;

2) a stento si riesce ad assicurare l'energia elettrica;

3) non funziona il riscaldamento dell'acqua indispensabile per l'utilizzo delle docce: così come non è mai stata resa attiva la piscina coperta;

4) gli impianti — caldaie, tubature, galleggianti, termostati, pompe — poiché inutilizzabili sono in parte ossidati e quanto prima — se non si interviene subito con idonea manutenzione — dovranno essere sostituiti;

5) la mancanza di un custode è causa di continui atti di vandalismo e di furti e basta guardare lo stato degli infissi per rendersi conto della gravità della situazione;

6) il guasto di un galleggiante sta provocando un'abbondante perdita d'acqua (quella che dovrebbe rifornire la piscina) e non si provvede alla riparazione;

7) l'area circostante è in completo abbandono e fitta di arbusti ed erbacce varie;

8) l'apertura del centro avviene (quando avviene) grazie alla buona volontà di alcuni gruppi o maestri di discipline sportive nella più totale assenza — ovviamente — di organizzazione e di coordinamento... »;

nella detta interrogazione al sindaco di Corigliano Calabro (CS), inoltre si richiede l'entrata in funzione del centro sportivo in tempi brevi, l'assunzione di personale qualificato per l'attivazione del centro, la scelta di persona competente per la guida del centro stesso e la legittimità del ridimensionamento dell'area a suo tempo espropriata per il centro —:

quali iniziative si intendano assumere, a tutela del pubblico interesse e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

del denaro pubblico erogato, per vigilare sulla tempestiva ed efficiente ultimazione dei lavori e sull'entrata in funzione della struttura onde evitare le intollerabili conseguenze della dispersione di risorse pubbliche per strutture incompiute e, quindi, destinate al degrado, la mancata fruizione della struttura da parte dei giovani e dei cittadini in genere;

altresi, quali siano le somme erogate, ed in quali forme e con quali oneri e carico dei comuni interessati, per l'opera pubblica in parola e se si intendano accertare le responsabilità per le improprie procedure denunciate dai rappresentanti eletti del MSI-DN nel consiglio comunale di Corigliano. (4-14329)

BRUNO PAOLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, maggior istituto di credito delle due regioni e secondo nel Mezzogiorno, solo al Banco di Napoli — negli ultimi sei mesi di gestione — sta registrando un preoccupante calo nella raccolta e negli investimenti;

da tale situazione, evidentemente determinata da motivi gestionali, oltre che dal fatto di operare su un tessuto socioeconomico disgregato, potrebbe evidenziarsi la necessità, da un momento all'altro di far luogo ad una nuova ricapitalizzazione, con conseguenti modificazioni statutarie;

il 50 per cento delle quote di partecipazione della banca sono in mano per due terzi ad istituti di credito settentrionali, ai quali basterebbe un versamento minimo, nella ipotesi di una nuova ricapitalizzazione, per acquisire definitivamente il controllo sul consiglio d'amministrazione e sulla CARICAL —:

se sia a conoscenza di eventuali ipotesi di ricapitalizzazione e se, sono state, o meno, esperite, dall'organo di vigilanza, tutte le necessarie indagini sulle cause

che hanno determinato, di fatto, lo stato di crisi dell'istituto di credito calabro lucano. (4-14330)

CICONTE e SAMÀ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave crisi che caratterizza i servizi postelegrafonici calabresi, ed in particolare nella provincia di Catanzaro e di Cosenza, dove si registra sia la carenza di personale di 5ª categoria (operatori specializzati di esercizio ULA ed UP) e sia la pratica, che dura ormai da molti anni, di distacchi clientelari di centinaia di unità prevalentemente a Reggio Calabria. Questo fa sì che in diversi uffici, specialmente nella provincia di Catanzaro (Fabrizia, Nocera Terinese, Petilia Policastro, Mesoraca, Maida, Cotronei, Vallefiorita), l'amministrazione paga al personale le missioni, per svariati milioni, onde assicurare l'apertura al pubblico degli uffici;

se sia a conoscenza di come si svolgono le prove concorsuali presso la direzione compartimentale della Calabria;

se risulti vero che, da quando i concorsi hanno carattere circoscrizionale, in Calabria non solo il personale assunto apparterebbe tutto ad una stessa provincia ma anche, come pare sia accaduto per il concorso a venti posti di operatori trasporti, gli stessi candidati che sono risultati idonei;

quali iniziative si intendano adottare al fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle normative vigenti, visto che: tra qualche giorno avranno inizio le prove pratiche del concorso a centoundici posti di operatore specializzato, e tenuto conto che già circolano nomi di futuri vincitori. In tal caso non è da escludere che vengano richiesti soldi ai candidati con la promessa di assicurare un posto di lavoro;

se non ritenga di dover intervenire affinché siano concessi, al personale po-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

stelegrafonico avente diritto, gli alloggi di servizio in località Pistoia nel comune di Catanzaro e perché siano resi disponibili allo stesso personale gli alloggi di servizio siti in località Aranceto e Pistoia riservati al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (4-14331)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sarebbero emersi nuovi elementi relativi alla strage di piazza della Loggia a Brescia, derivanti da un'informativa del SID del 1974 e che potrebbero coinvolgere esponenti di area diversa ed inconciliabile con quella alla quale si dice appartengano gli imputati dell'attuale procedimento penale ora in attesa della sentenza di cassazione;

tale indagine è condotta dallo stesso giudice istruttore dottor Giampaolo Zorzi, che ebbe ad inquisire e rinviare a giudizio persone appartenenti alla cosiddetta area di destra;

non sembra che il dottor Zorzi possa avere la necessaria serenità d'animo nel condurre un'inchiesta che contraddirebbe i suoi convincimenti espressi sia nell'ordinanza di rinvio a giudizio contro il dottor Cesare Ferri ed Alessandro Stepanoff sia nella relazione da lui fatta con il pubblico ministero dottor Michele Besson per l'incontro di studio e documentazione per i magistrati svoltosi a Castelgandolfo il 3, 4 e 5 maggio 1985 e già oggetto di precedente interrogazione;

appare altresì del tutto singolare che il dottor Zorzi — tanto sollecito, unitamente al dottor Besson nel fare pressioni contro i testimoni a favore del dottor Ferri nel sottoporre quest'ultimo ad interrogatori interminabili e a lungo periodo di isolamento — non abbia neppure indiziato di reato Margherita Ragnoli, intorno alla cui figura dovrebbe svilupparsi l'attuale nuova inchiesta —:

se non riscontri la sussistenza degli elementi idonei a giustificare l'adozione

di provvedimenti, nell'ambito delle sue prerogative, di fronte ai metodi d'indagine vecchi e nuovi del dottor Zorzi.

(4-14332)

VITI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il PEN assegna all'ENEA compiti ampi e complessi che riguardano: in campo energetico la valutazione e lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari e di nuove fonti energetiche, l'uso razionale dell'energia e il risparmio energetico; in campo ambientale gli effetti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo della produzione e dell'uso delle fonti energetiche; nel campo dell'innovazione il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo con particolare riferimento alla robotica, all'automazione, ai nuovi materiali, alle agrobiotecnologie e ai superconduttori;

con delibera dell'8 giugno 1989, il consiglio di amministrazione ha avviato un processo di ristrutturazione che, come indirizzo generale, per quanto riguarda il Centro Trisaia-Rotondella, prevedendo, tra l'altro, il superamento del carattere monoculturale del centro, pone in evidenza la molteplicità di obiettivi programmatici e la multidisciplinarietà delle strutture;

in rapporto a tali indirizzi il centro medesimo non può limitarsi a svolgere attività di ricerca nel campo nucleare ma espandersi e ricomprendere le ricerche sull'ambiente e la salute dell'uomo, la robotica e l'automazione, le agrobiotecnologie, l'uso razionale dell'energia e il risparmio energetico, la produzione e la trasformazione delle biomasse, la introduzione dell'innovazione tecnologica nel sistema agricolo;

con la richiamata delibera dell'8 giugno 1989 il consiglio di amministrazione, onde assicurare la funzionalità dell'ente, ha anche avviato un processo di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

ristrutturazione che attraverso una verifica della congruità tra programmi e risorse porti ad una « effettiva concentrazione degli sforzi sugli obiettivi prioritari e la consistenza e il giusto indirizzo delle attività di ricerca strategica » —:

quali urgenti e impegnative determinazioni si intendono assumere per scongiurare la mortificazione e la vanificazione delle esigenze di sviluppo di questo centro, unico centro di ricerche del Mezzogiorno, e per conseguire i seguenti significativi obiettivi:

garantire al centro, mediante il decentramento dei poteri e con lo spostamento di consistenti risorse finanziarie, una effettiva e concreta diversificazione delle affinità per il suo rilancio definitivo;

avviare un consistente incremento dell'organico a sostegno delle attività, che si traduca in un reale contributo alla soluzione del problema della disoccupazione intellettuale giovanile;

consentire la crescita professionale delle competenze formatesi *in loco* e non adeguatamente utilizzate e valorizzate;

consolidare le responsabilità di struttura di quei dirigenti lucani che, avendo operato per la crescita del centro e avendone guidato finora la evoluzione, non potrebbero essere sacrificati a criteri inaccettabili di lottizzazione o a pressioni di parte. (4-14333)

MATTEOLI e MACERATINI. — *Ai Ministri per i problemi delle aree urbane e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 165, per « Roma capitale » prevede la concessione dell'aeroporto dell'Urbe ad una società concessionaria ed il suo uso per l'aviazione generale con l'apertura di una nuova pista di 1.459 metri;

Roma necessita di un nuovo aeroporto in grado di decongestionare Fiumicino ed in particolare Ciampino;

l'aeroporto dell'Urbe, non potendo avere una pista superiore ai 1.450 metri, sarà sempre un aeroporto dimezzato e non in grado di sviluppare la potenzialità di un vero terzo aeroporto per Roma e che, data la vicinanza a Fiumicino e Ciampino, secondo quanto affermato dagli esperti, anziché decongestionare i suddetti aeroporti, finirebbe per intralciare ancor più i tre accessi al cielo di Roma: Tarquinia, Campagnano, Ciampino;

l'apertura dell'aeroporto dell'Urbe porterebbe, paradossalmente, a più lunghe attese per l'atterraggio di aerei di linea con trecento persone a bordo a favore di aerei con dieci-quaranta persone;

l'aeroporto dell'Urbe è adiacente a quartieri densamente abitati ed è considerato unanimemente pericoloso se usato per l'atterraggio ed il decollo di *jet*, specie nella direttrice della nuova pista;

la trasformazione dell'aeroporto porterebbe allo sfratto e conseguente chiusura dell'Aeroclub di Roma, che svolge una meritoria attività sportiva e di addestramento al volo;

la trasformazione dell'aeroporto porterebbe ad una inevitabile espansione delle costruzioni a servizio dello stesso, a ridosso dell'argine del Tevere, con danno irreversibile agli aspetti paesaggistici e naturali del parco fluviale urbano del Tevere nord, che è in fase di progettazione ed attuazione da parte del comune di Roma;

infine, l'attuazione di un aeroporto abilitato ad operazioni di volo diurno e notturno di aerei ad elica ed a reazione comporta un intollerabile inquinamento acustico a danno degli insediamenti abitativi circostanti, con particolare riguardo ai nuovi quartieri intensivi sorti tra il nuovo Salario e Castel Giubileo —:

se non ritengano necessario stralciare l'articolo 8 del decreto-legge n. 165 in attesa di un più approfondito esame delle prospettive di una nuova organizzazione del traffico aereo nell'area romana. (4-14334)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

COLOMBINI, NICOLINI, PICCHETTI, VELTRONI, CIOCCI LORENZO e STRUMENDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

fin dal 13 novembre 1987 la quindicesima Circoscrizione di Roma, a seguito di una mozione di sfiducia al presidente, signor Pasqualino De Luca, votata a maggioranza, è in crisi e che da allora è bloccata l'attività istituzionale con gravissime ripercussioni sui diritti dei cittadini e funzionalità democratica di un organo di governo locale che opera in una parte della città molto popolata, con problemi enormi, tra cui urgentissimi quelli sociali collegati alla vivibilità e sicurezza dei cittadini;

i ricorsi al sindaco, al prefetto sono rimasti senza risposta;

il gruppo del PCI: nove Consiglieri su venti ha svolto più di una iniziativa per sbloccare questa incredibile situazione: ha fatto due esposti, anche alla procura della Repubblica nell'ottobre del 1988 e nel gennaio 1989, senza che nulla, fin'ora, si sia mosso e, da ultimo, in data 2 giugno 1989 si sono rivolti al Presidente della Repubblica, quale garante del funzionamento democratico delle istituzioni, per richiedere un suo intervento;

è inaudito che nessuno di coloro che sono tenuti al rispetto delle leggi della Repubblica italiana abbia fatto il suo dovere: un presidente di circoscrizione messo in minoranza da un voto del consiglio che imperterritito rimane alla direzione della circoscrizione sostituendo, così, alle regole democratiche l'arroganza del potere;

un sindaco e le forze politiche che governano la capitale che fanno finta di niente e non intervengono;

la procura della Repubblica che tace;

ciò che sta accadendo alla quindicesima Circoscrizione di Roma sul terreno della democrazia è di una gravità senza

precedenti: un territorio di 200 mila abitanti non governato o meglio gestito monocraticamente in spregio alle più elementari norme che regolano la vita delle istituzioni del nostro Paese, con perdita di credibilità delle istituzioni stesse, con il disprezzo della volontà popolare e per i problemi della parte dei cittadini più bisognosi di interventi sociali e di solidarietà —;

quali iniziative ed interventi urgenti s'intendano prendere per ripristinare l'agibilità democratica nella quindicesima Circoscrizione di Roma;

come si intenda individuare ed affrontare le responsabilità che hanno portato a simile degrado la vita istituzionale di un organo eletto direttamente dai cittadini;

se, anche da episodi come questo, non si debba cogliere la esigenza e l'urgenza di procedere all'approvazione della riforma delle autonomie locali e dare soluzione adeguata anche alle questioni del decentramento amministrativo soprattutto nelle grandi aree metropolitane come Roma. (4-14335)

POLI, NOVELLI, DI PRISCO e TESTA ENRICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Verona ha appaltato i lavori per la costruzione di un sottovia nella circonvallazione esterna della città all'altezza di Porta Palio, nell'ambito delle opere previste dalla legge sui mondiali di calcio;

il progetto in fase di esecuzione presenterebbe notevoli difformità da quello approvato dalla « conferenza dei servizi » prevista dalla suddetta legge, provocando danni altrimenti evitabili all'ambiente circostante;

il progetto stesso non è stato nemmeno sottoposto alla valutazione del con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

siglio di circoscrizione e dello stesso consiglio comunale —:

quali provvedimenti intendano assumere per impedire lo stravolgimento delle decisioni assunte dalla « conferenza dei servizi » e per garantire la regolarità delle procedure previste dalla legge.

(4-14336)

CIMA e BASSI MONTANARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'imposizione dei *ticket* sanitari ha sollevato proteste e dissenso in tutto il Paese;

le quote di partecipazione alla spesa fissate dal decreto del ministro della sanità del 28 aprile 1989 e dovute per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche diverse dalle visite, prevedono tra l'altro il pagamento di lire trentamila per l'ecotomografia all'addome superiore e di lire diciannovemilatrecento per l'ecotomografia all'addome inferiore;

l'ecotomografia è un esame non invasivo e costituisce il primo approccio in molte indagini diagnostiche;

l'elevato costo a carico del paziente nel caso di ecotomografia all'addome superiore ed inferiore rischia di far scegliere, in alternativa, l'indagine radiologica, meno costosa ma certamente più nociva per la salute —:

quale sia la ragione che ha determinato la fissazione delle citate quote di partecipazione alla spesa, che appaiono non giustificabili non soltanto in quanto pagamento di prestazioni che il servizio sanitario nazionale dovrebbe fornire gratuitamente a fronte della contribuzione a cui i cittadini sono soggetti, ma anche tenendo conto del fatto che il paziente, con le quote attualmente in vigore, viene a pagare addirittura il 60 per cento della somma riconosciuta alle strutture convenzionate private per l'ecotomografia all'addome superiore:

se non ritenga opportuna, ferme restando le auspicabili ed urgenti iniziative volte all'abolizione dei *ticket*, l'immediata eliminazione di qualsiasi incentivo di tipo economico al ricorso alle radiografie in alternativa ad esami invasivi né nocivi per la salute del paziente e del personale addetto alla loro esecuzione. (4-14337)

ANDREIS e SALVOLDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

dal 1987 esiste una situazione di crescente malumore nella popolazione del rione di Colognola, a Bergamo, a causa del traffico aeroportuale del vicino scalo di Orio al Serio, fonte di una serie di disagi per i residenti in zona;

tali disagi si riferiscono all'inquinamento atmosferico per i numerosi voli cargo e di linea effettuati a bassa quota le cui tracce rilasciate sono sensibili;

ogni decollo è fonte di un boato assordante che paralizza per alcuni istanti la vita del rione, in quanto nella fase di decollo gli aerei seguono una direttrice che passa esattamente sopra al rione di Colognola;

in conseguenza di ciò il valore immobiliare degli edifici, in gran parte recenti, è in costante calo mentre si assiste al tracollo per il valore dei terreni, poiché nell'ultimo strumento urbanistico approvato per la zona nel 1988, si dà indicazione contraria all'edificazione;

il consiglio di circoscrizione ha protestato per essere stato escluso dall'esame dello strumento urbanistico di zona e quindi tale strumento è viziato dal punto di vista formale, poiché la legge sulle circoscrizioni e un regolamento comunale prevedono su tutti gli strumenti urbanistici il parere delle circoscrizioni;

poiché l'amministrazione comunale non ha accettato di affrontare l'argomento, nonostante le richieste del consiglio di circoscrizione, i residenti hanno deciso nell'aprile 1989 di costituire un comitato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

tale comitato chiede di provvedere alla misurazione dei rumori prodotti dagli aerei e delle distanze tenute rispetto al centro abitato, poiché la verifica delle curve « isofoniche », secondo i responsabili dell'aeroporto, dimostrerebbe la regolarità della situazione, al contrario, per i residenti, l'inadeguatezza delle regole che consentono una simile situazione;

il suddetto comitato chiede inoltre l'abrogazione e la revisione dello strumento urbanistico di zona, che traccia la conseguenza logica di scelte contraddittorie antecedenti, che hanno portato ad avere un aeroporto funzionante fianco a fianco con grandi insediamenti abitativi, estromettendo gli organismi di partecipazione popolare, i quali solitamente perorano le ragioni della qualità della vita —

se non ritenga:

a) di imporre, per i previsti interventi di potenziamento della struttura aeroportuale, la valutazione di impatto ambientale (VIA), come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 377 del 1988 e successive norme integrative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989, sospendendo qualsiasi decisione e subordinandola ai risultati della VIA, come previsto dalle norme in vigore;

b) di intervenire affinché siano rispettate distanze di sicurezza fra la struttura aeroportuale e le più prossime case abitate;

c) di intervenire per la revisione della variante 30, sopra citata, affinché vengano eliminati i disagi per la popolazione residente nei pressi dell'aeroporto menzionati nelle premesse ed affinché l'area venga reintrodotta, come è sempre stato ed è ovvio che sia, nel piano regolatore generale. (4-14338)

SCHETTINI e BRESCIA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

il 27 giugno un violento nubifragio si è abbattuto su Senise (PZ);

la situazione già grave, a causa della frana, i cui danni ancora permangono irrisolti, è peggiorata;

in particolare il centro storico, i rioni San Giovanni e San Pietro, Via Rocco Pizzo, colpita da una nuova frana, hanno raggiunto un grado acutissimo di degrado;

la regione e il comune non hanno speso neppure una lira dei fondi messi loro a disposizione (circa trentadue miliardi e mezzo) —

se il Governo, in particolare il ministro interrogato, non ritenga di dover tempestivamente intervenire per accertare i danni causati dal recente nubifragio, emettere i provvedimenti conseguenti, accelerare la spesa già stanziata, anche mediante la sostituzione delle amministrazioni inadempimenti, promuovere nell'area di Senise i sempre annunciati e mai realizzati interventi per lo sviluppo.

(4-14339)

MARTINAT. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il tempo a disposizione dei comuni per mettere in atto quanto necessario ad una corretta gestione dell'imposta comunale sulle arti e le professioni (stampa e distribuzione modulistica, istituzione di servizi per le informazioni ed il ritiro delle denunce) è breve;

numerossimi dubbi interpretativi e perplessità sono sorte anche dopo l'emanazione delle circolari n. 5 e 6 del Ministero delle finanze;

si è venuta a creare una situazione di disagio lamentata sia da privati cittadini che da numerosissimi commercialisti nel dare consigli ai propri clienti e per formulare le relative denunce;

inoltre le notizie fornite anche verbalmente dai funzionari del Ministero delle finanze non sono affatto chiare, lineari e concordi ma bensì espresse sempre con formula dubitativa ed a titolo personale;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

se non si ritenga opportuna una proroga per i termini di presentazione della denuncia e versamento del tributo al 30 settembre 1989, anche per consentire una meno affannosa applicazione del tributo grazie al tempo di cui potrebbe disporre il Ministero delle finanze per pervenire alla formazione di chiarimenti certi, univoci e coerenti con la legge istitutiva del tributo (che già di per sé ha sollevato dubbi di incostituzionalità) consentendo inoltre di limitare già all'origine molto contenzioso.

(4-14340)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se sia noto al Governo come ormai sia confermato che le cifre relative ai decessi per causa di incidenti stradali, segnatamente dopo il 21 luglio 1988 (data del decreto cosiddetto « lumaca ») imposto dal ministro dei lavori pubblici, sono state artatamente modificate dal predetto ministro, al fine di poter dimostrare contro verità e realtà una diminuzione di incidenti mortali sulla strada, dopo l'introduzione del suo vessato decreto. La cosa è ed era nota, solo che si consideri la circostanza relativa alla richiesta di aumento da parte delle compagnie assicuratrici del rischio stradale fatta nella misura del 19 per cento, la più alta mai avanzata dalle compagnie stesse;

che cosa aspetti il Governo e, in particolare, il ministro dei lavori pubblici, ad adeguarsi e ad ottemperare alla risoluzione parlamentare che impone al Governo di riportare il limite quanto meno a chilometri 130/h sulle autostrade;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, richiesta di informazioni e notizie da parte della procura generale presso la Corte dei conti, istruttorie o procedimenti penali.

(4-14341)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere:

quale sia stato l'atteggiamento del Governo e dei ministri interrogati, per la loro specifica competenza, in merito ai doverosi provvedimenti, quanto meno cautelari, nei confronti di tutti i funzionari imputati dei gravissimi reati di cui alle inchieste di Milano e Roma, sul cosiddetto « scandalo delle carceri d'oro » e in genere sullo scandalo relativo all'attività degli uffici centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, in Lombardia, Piemonte, Liguria, e, in genere collegati con l'attività dell'architetto De Mico di Milano;

se sia vero che addirittura uno di quei funzionari, e proprio l'ingegnere De Palma, che ammise di aver ricevuto le quattro valigette tipo 24 ore contenenti ognuna lire 500.000.000 (cinquecentomilioni di lire) da De Mico e da consegnare al ministro dell'epoca Franco Nicolazzi, avrebbe addirittura la nomina a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come diffuso da organi di stampa;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richiesta di notizie da parte della procura generale presso la Corte dei conti.

(4-14342)

FINCATO. — *Ai Ministri della difesa, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che ha modificato l'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, stabilisce che « Per ottenere il beneficio del ritardo il giovane deve dimostrare per la prima richiesta di essere iscritto ad un corso universitario di laurea; di aver superato per la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

seconda richiesta almeno uno, e per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente »

L'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986 ha abrogato, tra l'altro, la disposizione di cui al n. 3 dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che stabiliva che i militari in congedo illimitato provvisorio potevano fruire, a domanda, del ritardo alla prestazione del servizio militare se si trovavano nelle condizioni di aver « fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore »;

a seguito di questa nuova disposizione molti giovani — che non vennero a conoscenza della modifica dell'articolo 19 legge n. 191/75 e che cambiarono facoltà universitaria — presentarono domanda di rinvio secondo la vecchia normativa, anche perché così informati dalle università di appartenenza e confermato nella guida dello studente;

centinaia di studenti universitari, a causa di una mancata e sbagliata informazione si troveranno costretti ad abbandonare gli studi per adempiere al servizio militare, contravvenendo così alla logica della continuità degli studi —;

se i ministri interrogati sono a conoscenza dei disagi arrecati agli studenti universitari per effetto dell'abrogazione dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1979, n. 191;

se è vero che la circolare esplicativa della legge 24 dicembre 1986, n. 958, diffusa dal Ministero della difesa il 31 dicembre 1987, in alcuni distretti militari è arrivata con mesi di ritardo e, in particolare, se risponde al vero che al distretto militare di Napoli è arrivata il 28 aprile 1988, quando il termine ultimo per la presentazione del rinvio è il 31 dicembre;

se è vero che il Ministero della pubblica istruzione, in data 4 maggio 1988,

con un telex sollecitò il Ministero della difesa per ottenere la circolare applicativa della legge 958 del 1986 e quest'ultimo rispose solo il 17 giugno 1988;

se è vero, e come mai, che il Ministero della pubblica istruzione solo il 15 novembre 1988 ha inviato ai vari rettori la circolare sopra ricordata;

come i ministri interrogati, ognuno per la propria competenza, considerino attuabile una legge, di difficile interpretazione e di interesse generale (trattando dei giovani studenti interessati al servizio militare), quando tutti gli organi amministrativi da loro dipendenti forniscono informazioni fuorvianti e che recepiscono la vecchia normativa;

come i ministri intendono affrontare il problema su esposto e quali speranze ci sono per questi giovani affinché completino, come è nel loro diritto, gli studi universitari. (4-14343)

GALANTE, TESTA ENRICO, CANNELONGA e SERAFINI MASSIMO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento Enichem-Agricoltura di Monte Sant'Angelo-Manfredonia da tempo è al centro dell'interesse delle popolazioni locali e della stampa nazionale per la situazione di grave rischio ambientale;

per la valutazione del grado di rischio e dell'impatto ambientale derivante dalla presenza a breve distanza dal centro abitato di Manfredonia dell'impianto petrolchimico sono stati insediati nello scorso mese di aprile il Comitato Stato-regione e la Commissione tecnico-scientifica;

il lavoro di cui sopra, a quanto è dato sapere, fino a questo momento procede a rilento e si svolge essenzialmente sulla base dei dati forniti dall'Enichem;

il Ministero dell'ambiente ed il Governo hanno assunto nei confronti dei rappresentanti del comune di Manfredo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

nia l'impegno prioritario di valutare l'incidenza dei fattori di rischio derivanti dalle lavorazioni e dagli stoccaggi dello stabilimento, per il cui accertamento e valutazione il decreto attuativo della direttiva Seveso prevede l'attivazione di particolari procedure ed organismi —:

a quale punto sia giunto il lavoro delle commissioni istituite e quali tempi si prevedono per la sua conclusione;

se il Ministero dell'ambiente sia in possesso di dati e risultanze compiute da organismi preposti quali il NOE (nucleo operativo ecologico) dei Carabinieri, l'USL-FG/5, il CRIAP, l'amministrazione provinciale di Foggia, i comuni di Manfredonia e di Monte Sant'Angelo;

se siano state attivate le procedure e gli organismi di cui all'ultimo punto della premessa per dare in tempi brevi risposte certe alle preoccupazioni dei cittadini di Manfredonia. (4-14344)

FINCATO. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la signora Luigia Facciolo in Mattioli di Saletto (PD) è attualmente in servizio presso la scuola elementare comunale di Saletto in qualità di bidella;

la stessa Facciolo dal 1° gennaio 1960 (data di assunzione) ha svolto fino al 1981 le funzioni di custode-bidello usufruendo dell'alloggio comunale;

nel 1981 il consiglio comunale di Saletto ha approvato una delibera con la quale veniva tolta la qualifica di custode-bidello alla signora Facciolo e di conseguenza la stessa ha dovuto lasciare l'alloggio;

la signora Facciolo dichiara di non essere mai venuta a conoscenza, e tantomeno consultata, del cambiamento della delibera —:

se risulti quali siano state le ragioni che hanno indotto il consiglio comunale di Saletto a modificare la delibera riguar-

dante il dipendente comunale Luigia Facciolo;

se siano a conoscenza delle ragioni per cui la signora Facciolo non sia stata consultata da parte dell'amministrazione comunale prima che venisse adottato il provvedimento;

se ritengano sia possibile da parte di un'amministrazione comunale procedere ad una nuova delibera che limita — da bidello/custode a solo bidello — le funzioni lavorative;

se siano a conoscenza delle ragioni per cui l'alloggio del custode sia stato tolto alla signora Facciolo, chi oggi occupa quell'alloggio o come attualmente viene usato. (4-14345)

DONATI e MATTIOLI. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — considerato che:

il ministro dei lavori pubblici con decreto del 16 dicembre 1988, n. 2769, approvava il progetto esecutivo del tratto Pisa sud-Cecina dell'autostrada Livorno-Civitavecchia;

lo stesso ministro, con nota 2421/U.T. del 15 dicembre 1988 autorizzava l'esecuzione dell'opera facendo presente che « sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, non risultando a questo Ministero che in proposito si sia espresso il ministro per i beni culturali e ambientali »;

con nota del 24 aprile 1988, n. 3429/89 II G, il Ministero per i beni culturali e ambientali ha espresso, nell'ambito delle proprie competenze la richiesta di un nuovo progetto che tenga conto di alcune osservazioni, prima fra tutte la salvaguardia del parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli, negata dall'attuale tracciato autostradale che attraversa il parco sottraendo ad esso 110 ettari;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

la società Italstrade ha già occupato con i propri cantieri le aree interne al parco, per l'inizio dei lavori;

tale occupazione è avvenuta senza le autorizzazioni degli enti amministrativi interessati, tra i quali il Consorzio del parco che ha per questa ragione ordinato la sospensione dei lavori;

nonostante tale provvedimento inibitorio e la richiesta di un nuovo progetto avanzata dal Ministero dei beni culturali e ambientali, comunicata alla società concessionaria SAT, non si è verificata alcuna fermata dei lavori;

un'interrogazione al ministro delle finanze già rilevava irregolarità procedurali nell'assegnazione alla società concessionaria delle aree summenzionate, di proprietà dello Stato e in concessione perpetua all'università di Pisa —:

quali provvedimenti si intendono adottare al fine di impedire il proseguimento dei lavori nell'area del parco e per consentire il recepimento, da parte della società concessionaria, delle osservazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali al tracciato autostradale e quindi addivenire alla redazione di un nuovo progetto esecutivo che, in particolare, tenga conto della salvaguardia del parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli.

(4-14346)

CERUTI e ANDREIS. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione italiana sessatori avicoli (AISA) denuncia le difficoltà in cui si è venuta a trovare la categoria a seguito della sempre più consistente presenza in Italia di sessatori giapponesi e coreani;

la ditta giapponese *Tanaka Shozo* con sede a Desenzano, in provincia di Brescia, utilizza manodopera giapponese già dal 30 giugno 1966 e sembra ora intenzionata ad allargare l'organico, sempre, con personale straniero, mentre ope-

ratori italiani rimangono in attesa di occupazione;

da alcuni mesi lavorano per la società *Avicontinental* con sede a Sandrigo in provincia di Vicenza due serratrici coreane contattate dalla ditta *Arca*, sita in Padova, Via Lussemburgo;

le predette sarebbero sprovviste del richiesto permesso di lavoro —:

se abbiano conoscenza dei fatti summenzionati e quali iniziative intendano adottare o promuovere gli interrogati Ministri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e, in particolare, se non intendano disporre il blocco delle concessioni dei permessi di lavoro a sessatori avicoli stranieri in omaggio al principio del diritto di precedenza dei lavoratori italiani del settore. (4-14347)

CERUTI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

è stato approvato il piano ASI per l'area di sviluppo industriale che individua nel comune di Patti, provincia di Messina, in contrada Ponte, ad est e ad ovest del torrente Timeto, un'area di sviluppo industriale;

l'area individuata si trova a ridosso degli argini del torrente Timeto e insiste pure, nel suo insieme, sulle falde freatiche che alimentano i pozzi utilizzati dall'acquedotto comunale per erogare la quasi totalità dell'acqua potabile ai cittadini di Patti;

la maggior parte degli impianti di depurazione esistenti per vari motivi non funzionano —:

quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, affinché siano rispettati i vincoli imposti dalla vigente normativa e in particolare dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

se il progetto in questione sia stato preventivamente sottoposto all'autorizzazione, vincolante ed obbligatoria, della competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali così come previsto dalla legge n. 431 del 1985, interessando aree vincolate ai sensi dell'articolo 1 lettera c);

se risulti che, al fine di evitare rischi di inquinamento delle falde freatiche, le acque depurate vengano incanalate a valle dei pozzi usati a scopo potabile;

se risulti che sia intenzione dell'amministrazione comunale o del consorzio Area di sviluppo industriale procedere alla realizzazione di una strada di collegamento fra la strada statale n. 113 e la zona industriale che risulterebbe parallela ad un'altra strada, già finanziata dalla provincia di Messina, che collegherebbe la strada statale n. 113 con la zona interna fino a Taormina e per la quale sono già stati stanziati cinque miliardi per il primo lotto. (4-14348)

CERUTI. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

sui treni nazionali solo episodicamente è in funzione un servizio di polizia ferroviaria;

sempre più frequenti sono i reati contro il patrimonio, specie durante le ore notturne, anche a danno di turisti stranieri —;

se risponda al vero che i conduttori non sono attualmente in grado di comunicare dalle carrozze con le stazioni ferroviarie e con i macchinisti e quali iniziative ritengano di assumere gli interrogati ministri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per porre validi rimedi a questa insostenibile situazione, che è motivo di legittimo turbamento per utenti e operatori delle Ferrovie dello Stato e che arreca certamente danni al turismo italiano. (4-14349)

MENZIETTI, ANGELINI, FILIPPINI GIOVANNA, BARBIERI, PACETTI e PELLEGGATTI. — *Ai Ministri della marina mercantile e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle regioni Emilia Romagna e Marche si sono verificati casi di intossicazione alimentare da mitili;

a seguito di tali fatti sono state emanate ordinanze di divieti di raccolta, commercio e consumo di mitili finalizzate alla tutela della salute dei consumatori quale esigenza prioritaria e assoluta;

il settore del lavoro legato ai mitili si è venuto a trovare in una situazione di grave crisi nel momento di maggiore attività con conseguenze molto gravi sia per il settore della raccolta da vivai naturali che per quello delle aziende di maricoltura realizzate con il concorso dello Stato e della CEE;

i riflessi sono pesanti anche sulle aziende della ristorazione e quindi sull'immagine turistica —;

quali provvedimenti intendono assumere:

per evitare che l'inquinamento continui ad arrecare danni a settori importanti dell'economia nazionale;

perché vengano realizzate strutture di controllo igienico-sanitario che impediscano il ripetersi di situazioni analoghe;

per attivare forme di indennizzo del settore che consentano di superare l'attuale difficile emergenza. (4-14350)

DONATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti, con determinazione n. 2004 della sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza del 13 dicembre 1988 ha comunicato al Parlamento la relazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

con la quale riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) per l'esercizio 1987;

alcuni interventi dell'AIMA hanno un costo per il bilancio dello Stato non previsto né chiaramente contabilizzato, il che sottrae al Parlamento la competenza specifica di approvare preventivamente qualsiasi variazione (o modifica) del bilancio proposto dal Governo;

la delegificazione in tal modo avvenuta (legge n. 610 del 1984) della materia degli interventi nazionali, che prima della riforma della azienda erano sempre autorizzati e finanziati con apposite disposizioni di legge, ha in pratica affidato al CIPE la responsabilità degli appositi interventi di mercato, mentre il grado di flessibilità che la deliberazione del CIPE assicura alle iniziative di mobilitazione risponde meglio alle esigenze ed alle caratteristiche del mercato agricolo-alimentare, per sua natura soggetto ad oscillazioni e crisi non facilmente prevedibili;

anche se appaiono comprensibili le ragioni che spingono le categorie interessate a reclamare l'intervento dello Stato per mitigare gli effetti delle politiche restrittive, allo stato delle cose, non sono praticabili operazioni di mera « nazionalizzazione » delle consuete misure di sostegno a causa degli espliciti divieti posti dalle regole comuni di mercato;

la prospettiva poi delle pesanti penalizzazioni che lo Stato membro può subire per le inadempienze alla regola della riserva comunitaria e le conseguenti responsabilità che ne derivano devono consigliare la massima prudenza nelle politiche nazionali di mercato;

la Commissione CEE, con decisione del 30 novembre 1988 pubblicata sulla G.U. C.E.E. n. 48 del 30 marzo 1989, ha ritenuto illegale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato di Roma, la decisione CIPE 226/C del 22 gennaio 1988, relativa ad un aiuto nazionale a favore

delle carni bovine in Italia per un ammontare di 13 miliardi di lire;

questa decisione della Commissione CEE comporta un aggiustamento dei conti FEOGA tra CEE ed Italia per un minore importo per l'Italia pari all'ammontare dell'aiuto concesso; da questo si deduce che il costo finale dell'operazione è di 26 miliardi per l'Italia;

i 13 miliardi di lire che vengono trattenuti dalla CEE, a tutti gli effetti sono una variazione di bilancio dello Stato in quanto rappresentano una minore entrata nelle casse dello Stato determinata da un atto di Governo;

nella relazione della Corte dei conti con determinazione n. 2004 è segnalata una procedura scorretta di rimborso. Infatti nel consuntivo 1987 dell'AIMA sono riportate anche le definitive chiusure dei conti tra la CEE e l'Italia, relative all'attività dell'AIMA per gli anni 1983, 1984 e 1985. Risulta al riguardo che la commissione della CEE non ha riconosciuto come valide e addebitabili al bilancio comunitario una notevole parte delle spese che sono state anticipate dall'Italia, per interventi effettuati dall'AIMA per conto della Comunità, per un ammontare di lire 12,1 miliardi per il 1983, di lire 46,9 miliardi per il 1984, e di lire 87,8 miliardi per il 1985, così per un totale di lire 148,8 miliardi. Nella relazione sono riportate le motivazioni del rifiuto della CEE che riguardano aiuti di lire 19,4 miliardi per il latte scremato in polvere; 56,6 miliardi di lire per aiuti al consumo dell'olio d'oliva e 19 miliardi per premi ai produttori per la nascita dei vitelli, nonostante una proroga supplementare di sei mesi concessa dalla commissione CEE all'Italia;

nei casi specifici chi ha disposto a nome dell'AIMA di pagare egualmente i premi ai produttori non poteva non essere consapevole che l'onere dell'intervento sarebbe stato accollato nel bilancio nazionale, con conseguente illegittima utilizzazione dei fondi di cui al capitolo 4531 del bilancio del Ministero del tesoro;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

che il capitolo 4531 del Ministero del tesoro alimenta i conti 2001, 2002, 2003 dell'AIMA. Il conto 2002 riguarda i fondi nazionali relativi ai soli interventi di mercato della CEE a parziale partecipazione finanziaria degli Stati membri, mentre dalla relazione della Corte dei conti risulta che è stato effettuato uno spostamento di fondi dal 2001 al 2002 per assicurare la parziale copertura con fondi del bilancio nazionale di alcuni interventi a totale carico della CEE per i quali la commissione ha rifiutato il rimborso;

in questo caso sembra configurarsi una impropria variazione del bilancio dello Stato, in quanto somme destinate alla sola funzione di anticipazione per conto della CEE di fatto non sono state rimborsate e sono state utilizzate per effettuare l'intervento comunitario a spese dello Stato italiano;

di questa variazione di bilancio il Parlamento non è mai stato adeguatamente informato e non ha potuto esprimere una propria opinione;

questa vicenda era già stata segnalata nell'interpellanza n. 2-00260, annunciata al Senato il 12 aprile 1989, in cui si sottolinea la gestione distorta dell'AIMA da parte del Ministero dell'agricoltura e lesiva delle prerogative del Parlamento in materia di controllo del bilancio dello Stato -;

se il ministro dell'agricoltura e foreste, quale ministro proponente della decisione CIPE 226/6 del 2 gennaio 1988, aveva informato il Comitato interministeriale per la programmazione economica che la misura proposta non aveva avuto il preventivo assenso della Commissione CEE pur se soggetta a precisa riserva da parte della Commissione stessa;

se dal 1° gennaio 1984 ad oggi vi sono state altre analoghe od assimilabili decisioni della commissione CEE. In caso positivo quante e quali sono, nonché l'ammontare del danno derivato al bilancio dello Stato:

se non ritengano che l'AIMA con un bilancio di 7.746 miliardi di lire per il 1987, alla luce degli episodi denunciati e tenuto conto delle osservazioni della Corte dei conti relative al bilancio 1987, comunicato alle due Camere il 13 dicembre 1988, sia gestita in piena disattenzione delle norme istituzionali che regolano il rapporto tra Governo e Parlamento in materia di controllo di bilancio dello Stato, facendo registrare perdite notevoli, non autorizzate a carico del Ministero del tesoro, rese ancora più inaccettabili, nel momento in cui per contenere la spesa pubblica il Governo impone vessatorie forme di prelievo a carico delle fasce economicamente più deboli della popolazione;

se non ritiene doveroso mettere sotto inchiesta la gestione e la struttura dell'AIMA per tutti i casi denunciati, per giungere alla individuazione delle responsabilità politiche ed amministrative, ed alla eliminazione dei meccanismi che hanno permesso il verificarsi dei fenomeni anomali;

se non ritengano di dover presentare un disegno di legge di riforma e di ristrutturazione funzionale dell'AIMA, per riportare l'azienda ad una chiarezza ed efficacia di controllo, di gestione e di bilancio che possa consentire al Parlamento ed alla Corte dei conti di esercitare con completezza doveri e diritti istituzionali, nonché per promuovere una agricoltura estensiva di qualità, che riduca gradualmente le eccedenze, passando da una politica di sostegno dei prezzi ad una che favorisca e promuova le strutture di servizio e la qualità dei prodotti. (4-14351)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che l'interrogante in data 13 gennaio 1988 ha già presentato una interrogazione rimasta senza risposta — se il ministro interrogato, che ha prorogato per l'anno scolastico 1988/89 la validità delle graduatorie provinciali, già compilate per il biennio 1986-1987 e 1987-1988, si è reso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

conto che, dopo questa data, molti si sono laureati con il pieno dei voti e molti altri si sono ottimamente abilitati, che non si può più scegliere la politica del rinvio, né si possono annullare le sperimentazioni già promesse, né la scheda sulle scuole. Al ministro, già incorso in tanti errori, non vale la « lunga promessa con l'attendere corto ». La categoria insegnante ha dato più volte segni di protesta condannando all'ostracismo l'operato del dicastero. (4-14352)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che il signor Giuseppe Silicato, nato a Foggia il 4 settembre 1959, ivi residente in via Foltore, n. 65/B, tel. 0881-79829, assunto in ruolo il 14 gennaio 1982, attualmente operatore specializzato di officina presso il circolo CCTT di Milano, sposato con due figli piccoli di sette e quattro anni, ha inoltrato do-

manda di trasferimento o distacco a Foggia o Bari — se è possibile prendere in considerazione tale richiesta, tanto più che la moglie, lavorando a Foggia, Via Tazzoli 2, è costretta a vivere colà.

(4-14353)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se Francesco Straziota, nato a Bari il 4 settembre 1967, ivi dimorante in via Omodeo 18/G, tel. 369378, alto 1.87, ragioniere con 36/60, non sposato, che dovrebbe partire in luglio per la leva, può essere esonerato per soprannumero. In questo senso ha inoltrato domanda per esonero, essendo capofamiglia nella casa della mamma separata dal marito, e per di più lavora come fattorino in un negozio di borsette al corso Vittorio Emanuele n. 32 in Bari. Il posto di lavoro è determinante come unica fonte di sostentamento. (4-14354)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

MARTINAT. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la ditta SAIPEM, a partecipazione statale, ha avviato trattative per rilevare il pacchetto azionario, parziale o totale, della società MICOPERI SpA il cui presidente è il dottor Giovanni Makaus ed il vice-presidente è il dottor Beltrami —:

quali siano i reali motivi per cui un'operazione finanziaria di tal genere venga attuata in un momento particolare riguardante il settore *offshore* conseguente la caduta dei prezzi petroliferi;

se siano a conoscenza che la suddetta società MICOPERI, in quarantatré anni di attività, mai ha certificato i propri bilanci se non, e solo parzialmente, nel 1987;

se non ritengano di dover attivare approfondite indagini atte a valutare le effettive possibilità di lavoro e la reale consistenza dei mezzi navali e tecnici;

se non si ritenga di dover adeguatamente analizzare, in termini finanziari, i contratti stipulati in questi ultimi anni sotto la direzione dell'amministratore delegato dottor Colavito, proveniente dalla catena alberghiera Ciga Hotels e quindi senza alcuna esperienza nel settore *offshore*;

se risulti essere vero che quanto esposto al punto precedente sia esclusivamente finalizzato a fornire un'immagine diversa circa le reali possibilità operative e finanziarie della società MICOPERI, al fine di poter concretizzare il passaggio della società alle partecipazioni statali, grazie anche ai buoni uffici di alcuni ambienti politici;

se non si ritenga di dover approfondire i motivi per cui, in tempi di crisi del settore, detta società abbia fruito di ampi finanziamenti da parte della BEI per realizzare un semisommersibile, denominato MICOPERI 7000, presso la Fincantieri. Il tutto con rilevanti costi di esercizio e con contratti in perdita;

se risulti esistere, fra quei contratti di cui al punto precedente, uno firmato con la ditta MIOC di Lucerna, collegata anche se non ufficialmente con la MICOPERI, per installazioni di piattaforme petrolifere nella Repubblica del Sud Africa presso il campo di Moss Gas con il previsto utilizzo del semisommersibile MICOPERI 7000. (3-01798)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

è stato approvato un ordine del giorno di protesta contro il progetto di piano per la istituzione di nuove università, con un voto espresso nella sessione straordinaria del consiglio provinciale di Foggia, nella seduta del 21 novembre 1988;

il Ministero della pubblica istruzione, nel licenziare il progetto di piano per la istituzione di nuove università, ha attribuito alla costituenda università di Foggia soltanto il corso di laurea in « scienze delle preparazioni alimentari », gemmato dalla facoltà di agraria della università di Bari dall'1 novembre 1990;

il CUN ha espresso il proprio voto favorevole alle indicazioni ministeriali; tali orientamenti sono in netto contrasto con la proposta formulata dal consiglio provinciale e con il parere del consiglio regionale, in quanto escludono rispetto alle previsioni iniziali, la facoltà di economia e commercio e la facoltà di giurisprudenza;

la decisione appare grave ed incomprendibile soprattutto per quanto riguarda la cancellazione della facoltà di economia e commercio, tenuto conto che lo stesso consiglio della facoltà di economia e commercio ha di recente ribadito il proprio orientamento favorevole alla istituzione dell'anzidetta facoltà a Foggia, come gemmazione da Bari e che il consorzio per l'università di Foggia ha già stipulato con l'università di Bari una convenzione per lo svolgimento, a partire dal corrente anno accademico, di attività didattica decentrata della facoltà di economia e commercio a Foggia;

il progetto di piano, messo a punto dal Ministero ed approvato dal CUN, ri-

sulta in netto contrasto con quanto prescritto dalla legge n. 590 del 1982 ai fini del riequilibrio del sistema universitario nelle regioni Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Piemonte, in quanto le indicazioni del progetto di piano non sembrano indirizzate ad un effettivo riequilibrio del sistema universitario pugliese, ma ad un rafforzamento dei poli universitari già esistenti, in una logica che vanifica, ancora prima di istituirlo, *ope legis*, il terzo centro universitario pugliese. La previsione per Foggia di un solo corso di laurea, in una disciplina che, seppure vicina per vocazione del territorio, non sembra in grado di polarizzare, se non in minima parte, l'interesse degli studenti della provincia di Foggia e del potenziale bacino della costituenda università, condanna fin d'ora l'università di Foggia ad una posizione di assoluta marginalità rispetto al sistema universitario regionale e meridionale. Le indicazioni del Governo appaiono assolutamente sottodimensionate rispetto alle strutture, alle infrastrutture e ai servizi già messi a disposizione dalle istituzioni locali e riconosciute valide dall'università di Bari;

l'amministrazione provinciale di Foggia, il consorzio per l'università e il comune capoluogo hanno già fatto presente al Governo, assieme ai deputati della provincia di Foggia, la più ferma protesta delle popolazioni daune nei confronti del progetto di piano del Ministero;

in particolare « udità l'ampia relazione svolta sull'argomento dal presidente dottor Michele Protano, il consiglio provinciale condivide le preoccupazioni delle popolazioni daune che temono di vedere ancora una volta compromesso il legittimo e sacrosanto diritto della Capitanata ad ospitare il terzo centro universitario pugliese, come più volte ribadito dal consiglio regionale ed invitano il Ministero della pubblica istruzione ed il Governo a rivedere sostanzialmente, in sede di stesura definitiva del piano di sviluppo dell'università le indicazioni formulate per l'università di Foggia rimodellandole sulla base della proposta-parere del consiglio regionale »;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1989

i parlamentari della circoscrizione Bari-Foggia vengono esortati a promuovere un'azione di sensibilizzazione dei rispettivi gruppi affinché, qualora il piano venga presentato dal Governo nella formulazione attuale, esso possa essere modificato nelle sedi istituzionali competenti in modo da riconoscere alla Capitanata il diritto a ospitare una « vera » università.

La regione Puglia, ed in modo particolare i consiglieri regionali della provincia

di Foggia, vogliono promuovere le necessarie iniziative presso il Governo affinché questo tenga nella dovuta considerazione il parere, le indicazioni e le considerazioni già formulate dal consiglio regionale —:

quali iniziative intenda adottare per recepire le giuste rimostranze delle autonomie pugliesi nei confronti del progetto di piano per l'istituzione di nuove università.

(2-00580)

« Del Donno ».